



**CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL**

Atti Consiliari
Sitzungsberichte des Regionalrates

X Legislatura - X Gesetzgebungsperiode
1988 - 1993


SEDUTA 107 SITZUNG
22.10.1992

Ufficio resoconti consiliari - Amt für Sitzungsberichte



**INDICE DEGLI ORATORI INTERVENUTI
VERZEICHNIS DER REDNER**

TAVERNA Claudio <i>(Gruppo Movimento Sociale Italiano-Destra Nazionale)</i>	pag.	5-6-13-19-21-25-33-37-51-58-63-64
BENEDIKTER Alfons <i>(Gruppo Union für Südtirol)</i>	"	9-11-17-21-23-27-29-32-40-41-44-49- 53-55-62-71-72-73
TRIBUS Arnold <i>(Gruppo Lista Verde - Grüne Fraktion-Grupa Vërc)</i>	"	9-43-47-72
PINTER Roberto <i>(Gruppo Misto)</i>	"	10-27-28-29
RELLA Alberto <i>(Partito Democratico della Sinistra)</i>	"	14-27-32-54
KUBSTATSCHER Josef <i>(Gruppo Südtiroler Volkspartei)</i>	"	14-18
ROMANO Francesco <i>(Gruppo Socialista Italiano)</i>	"	15-18-20-22-26-28-32-33-41-42-44- 52-54-57-59-60-63-72
KLOTZ Eva <i>(Gruppo Union für Südtirol)</i>	"	48
VIOLA Romano <i>(Partito Democratico della Sinistra)</i>	"	57
KASERER Robert <i>(Gruppo Südtiroler Volkspartei)</i>	"	58



INDICE

Disegno di legge n. 72:

Nuovo ordinamento dei Comuni della Regione
Trentino-Alto Adige (presentato dalla Giunta
regionale)

pag. 1

INHALTSANGABE

Gezetzentwurf Nr. 72:

Neue Gemeindeordnung der Region Trentino-
Südtirol (eingebracht vom Regionalausschuß)

Seite 1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000

Vorsitzender: Präsident Peterlini
Presidenza del Presidente Peterlini

Ore 10.10

PRÄSIDENT: Die Sitzung ist eröffnet. Wir beginnen mit dem Namensaufruf.

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Prego procedere all'appello nominale.

MORELLI: (Segretario):(fa l'appello nominale)
(Sekretär):(ruft die Namen auf)

PRÄSIDENT: Ich bitte um Verlesung des Protokolls.

PRESIDENTE: Prego dare lettura del processo verbale.

MORELLI: (Segretario):(legge il processo verbale)
(Sekretär):(verliest das Protokoll)

PRÄSIDENT: Sind Einwände zum Protokoll? Keine. Somit gilt das Protokoll genehmigt.

PRESIDENTE: Ci sono obiezioni al processo verbale? Nessuna. Il processo verbale risulta quindi approvato.

PRÄSIDENT: Für die heutige Sitzung haben sich die Abg. Valentin, Frasnelli, Achmüller, Betta, Giacomuzzi, Leveghi, Franceschini, Benussi, Boato, Leita und am Nachmittag Nicolini und Peterlini für ihre Abwesenheit entschuldigt.

PRESIDENTE: Per la seduta odierna hanno giustificato la propria assenza i conss. Valentin, Frasnelli, Achmüller, Betta, Giacomuzzi, Leveghi, Franceschini, Benussi, Boato, Leita e per il pomeriggio i conss. Nicolini e Peterlini.

PRÄSIDENT: Damit kommen wir zur Wiederholung der Abstimmung, die gestern abends wegen Beschlußunfähigkeit kein Ergebnis bringen konnte und zwar durch Namensaufruf.

Wir stimmen über den Art. 12, Absatz 1, Änderungsantrag der Abg. Romano, Brugger und Bauer ab.

Wir beginnen mit der Frau Bolognani.

PRESIDENTE: Riprendiamo con la votazione di ieri sera che non ha portato ad alcun risultato per mancanza di numero legale. Si tratta di una votazione per appello nominale.

Passiamo alla votazione sull'art. 12, comma 1, emendamento dei conss. Romano, Brugger e Bauer.

Iniziamo con la sig.ra Bolognani.

MORELLI: Bolognani (*si*), Bolognini (*si*), Bolzonello (*astenuto*), Brugger (*ja*), Casagranda (*astenuto*), Chiodi-Winkler (*astenuto*), Craffonara (*si*), Degaudenz (*si*), Duca (*si*), Durnwalder (*non presente*), von Egen (*non presente*), Feichter (*ja*), Ferretti (*non presente*), Franceschini (*non presente*), Franzelin-Werth (*ja*), Frasnelli (*non presente*), Frick (*non presente*), Giacomuzzi (*non presente*),

Giordani (si), Grandi (si), Holzmann (astenuto), Hosp (non presente), Jori (si), Kaserer (non presente), Klotz (ja), Kofler (non presente), Kußtatscher (ja), Leita (non presente), Leveggi (non presente), Lorenzini (si), Malossini (si), Marzari (si), Mayr (ja), Meraner (ja), Micheli (si), Montali (non presente), Morandini (si), Morelli (si), Negherbon (si), Nicolini (si), Oberhauser (ja), Pahl (ja), Pellegrini (non presente), Peterlini (ja), Pinter (no), Rella (astenuto), Ricci (non presente), Romano (si), Saurer (ja), Sfondrini (non presente), Tarolli (si), Taverna (astenuto), Tononi (si), Tretter (si), Tribus (ja), Valentin (ja), Viola (si), Zendron (astenuto), Achmüller (non presente), Alber (ja), Andreolli (si), Andreotti (astenuto), Bacca (si), Bauer (ja), Bazzanella (si), Benedikter (ja), Benussi (non presente), Berger (no), Betta (non presente), Boato (non presente).

PRÄSIDENT: Die Abstimmung ist abgeschlossen.

Ich darf das Abstimmungsergebnis bekanntgeben:

Abstimmende:	50
mit Ja haben gestimmt:	40
mit Nein:	2
Stimmenthaltungen:	8

Damit genehmigt der Regionalrat diesen Abänderungsantrag.

PRESIDENTE: Le operazioni di voto sono terminate.

Rendo noto l'esito della votazione:

Votanti:	50
voti favorevoli:	40
voti contrari:	2
astenuti:	8

Il Consiglio regionale approva l'emendamento.

PRÄSIDENT: Wenn keine weiteren Wortmeldungen mehr zum Art. 12 sind - die Abänderungen sind erschöpft - dann stimmen wir über den Art. 12 ab. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich der Stimme?

Bei 6 Enthaltungen und 3 Gegenstimmen ist der Art. 12 genehmigt.

PRESIDENTE: Chi desidera intervenire sull'art. 12 - gli emendamenti sono terminati? Nessuno. Allora passiamo alla votazione sull'articolo 12. Chi è favorevole, è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

Con 3 voti contrari e 6 astensioni l'articolo 12 è approvato.

PRÄSIDENT: Wir kommen zum Art. 13:

PRESIDENTE: Passiamo all'art. 13:

Art. 13

Funktionen des Gemeinderates

1. Der Rat ist das politisch-administrative Leitungs- und Kontrollorgan.

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Esso delibera:

- a) lo statuto dell'ente e delle Aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i programmi generali di opere pubbliche ed i relativi piani finanziari, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
- c) la disciplina dello stato giuridico del personale; le piante organiche e le relative variazioni;
- d) le convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comuni e altri enti pubblici, la costituzione e la modificazione di forme associative;
- e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- f) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di Istituzioni e di Aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- i) l'accensione di mutui e l'immissione dei prestiti obbligazionari che non siano già previsti nel bilancio di previsione;
- l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti nel bilancio di previsione e relativa relazione previsionale o in altri atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che comunque, non rientrino nell'ambito della gestione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario comunale o di altri funzionari dirigenti, secondo quanto stabilito dallo statuto;
- n) la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune o della Provincia ovvero da essi dipendenti o controllati.
- o) e inoltre sulle materie che il Consiglio comunale, nello statuto, ai sensi dell'articolo 4, ha espressamente dichiarato di propria competenza.

3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via di urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

4. Le nomine e le designazioni di cui alla lettera n) del precedente comma 2, devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dalla elezione della Giunta o entro i termini di scadenza del precedente incarico. In caso di mancata deliberazione si provvede ai sensi dell'articolo 15, comma 5.

(Assume la Presidenza il Vicepresidente Tretter)

(Vizepräsident Tretter übernimmt den Vorsitz)

PRESIDENTE: All'art. 13 è stato presentato un emendamento a firma dei cons. Taverna, Bolzonello ed altri, dopo il comma 1 dell'art. 13 è inserito il seguente comma 1/bis: "Il consiglio può eleggere nel proprio seno un Presidente, cui è attribuito il compito di formulare l'ordine del giorno, convocare e presiedere il consiglio. La carica di presidente del consiglio comunale è incompatibile con quella di assessore e di commissario".

Il primo firmatario intende illustrarlo? Prego, cons. Taverna.

TAVERNA: Signor Presidente, questo emendamento, già anticipato nel corso della discussione generale nell'intervento che il sottoscritto ha effettuato, mira ad istituire una figura nuova nell'ordinamento del comune. Infatti fino ad oggi ed anche secondo le disposizioni del presente disegno di legge, noi ci troviamo nella condizione di far coesistere nella stessa persona due funzioni, che sono diverse e sotto alcuni aspetti anche contrastanti, la figura cioè del sindaco, quale espressione dell'organo monocratico, di essere capo dell'esecutivo e presidente del consiglio comunale. La lunga esperienza della vita degli enti locali ci ha insegnato come questa coincidenza tra la figura del sindaco capo dell'esecutivo e del sindaco presidente del consiglio possa portare anche a gravi conflitti, che ovviamente potrebbero essere superati se distinguessimo, così come l'emendamento intende realizzare, la figura del presidente dell'assemblea diversa dal sindaco capo dell'esecutivo, che costituisce, come ben si sa, l'organo monocratico.

Allora noi ci troveremo nella condizione di prefigurare un presidente che ha il compito di sovrintendere al regolare funzionamento dell'assemblea costituita dal consiglio comunale, un presidente che ha il compito di convocare il consiglio medesimo, tenuto conto dei limiti e delle prescrizioni della presente legge ed un presidente che ha anche il compito di predisporre l'ordine del giorno.

Questa configurazione ovviamente assomiglia molto ad un organo, quale ad esempio è costituito dalla nostra assemblea, laddove la figura di presidente della Giunta è diversa rispetto alla figura di presidente del consiglio. Credo in questo modo che avremmo la possibilità di pensare a questa nuova figura che sia l'espressione democratica della volontà del consiglio, che al tempo stesso si ponga al di sopra delle parti e quindi superpartes possa contribuire ad un più corretto e regolare funzionamento dell'assemblea medesima.

Le ragioni quindi dell'emendamento sono talmente evidenti che mi inducono a non insistere più di tanto circa la sua spiegazione, poichè è chiaro sia il significato formale quanto quello politico dell'obiettivo dell'emendamento.

Su questo art. 13 poi avremo la possibilità di confrontarci in altre occasioni e sono convinto che per determinare le condizioni di quella serenità, signor Presidente, di cui si parlava tanto ieri, la condizione preliminare è che l'oratore che è impegnato a parlare sia messo nella condizione di poterlo fare senza doversi scolare.

Le do atto signor Presidente di aver più volte richiamato i colleghi ad un comportamento più degno e più consono al ruolo che rivestono, ma mi pare che anche stamane purtroppo la situazione non cambia e chi vuol parlare si trova nella condizione di perdere la voce, per fortuna ho buoni polmoni ed una gola sufficientemente attrezzata, signor Presidente, quindi non mi faccio nè intimidire, nè intimorire, se però i dispetti devono essere fatti sono capacissimo di rendere la pariglia ed allora "a buon intenditor poche parole"...

PRESIDENTE: Cons. Taverna lei ha ragione. I richiami del Presidente di fare silenzio e di avere rispetto nei confronti dell'oratore che sta parlando sono inutili, ha pienamente ragione, ma non è sicuramente mancanza di rispetto da parte della Presidenza nei suoi confronti.

Cons. Taverna, devo comunicarle che con tutti gli emendamenti che pervengono alla Presidenza non abbiamo la possibilità di poter approfondire e verificare, perciò questo emendamento decade, perchè identico emendamento a firma del cons. Tribus è stato accolto all'art. 6. Comunque, nel rispetto del regolamento e precisamente dell'art. 74 che recita: "Non possono proporsi, sotto qualsiasi forma, articoli aggiuntivi o emendamenti contrastanti con precedenti deliberazioni del Consiglio adottate sull'argomento. Il Presidente decide inappellabilmente previa lettura", questo emendamento decade.

Ha chiesto di intervenire il cons. Taverna.

TAVERNA: Presidente, sono pienamente convinto della validità e della giustizia della sua decisione, perchè non mi era sfuggito questo fatto, mi interessava comunque contribuire con la presentazione dell'emendamento alla soluzione di un problema che ritenevo importante.

Quindi prendo atto della sua decisione e le confermo che è una decisione corretta.

PRESIDENTE: Apprezzo il riconoscimento che fa il collega Taverna, nel rispetto di un regolamento che abbiamo votato tutti.

Decadono allora i due emendamenti.

Se l'assemblea è d'accordo do lettura di tutti gli emendamenti presentati all'art. 13 e poi ne discutiamo uno alla volta.

Alla lettera b) a firma del cons. Benedikter:

"b) I programmi, compresi quelli annuali, le relazioni previsionali e programmatiche, i programmi ed i progetti di opere pubbliche ed i relativi piani finanziari i bilanci annuali e pluriennali, i conti consuntivi."

Alla lettera b) a firma del cons. Tribus:

"b) I programmi, tra cui anche quelli annuali, dalla giunta debitamente elaborati e proposti al consiglio, le relazioni previsionali e programmatiche, i programmi generali ed i progetti di attuazione di opere pubbliche ed i relativi piani finanziari e tutte le varianti e modifiche che superano l'importo di lire 100.000.000, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;"

Alla lettera b) a firma del cons. Rella:

"b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i programmi generali di opere pubbliche ed i relativi piani finanziari, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie, le variazioni alle spese già autorizzate che comportino un maggiore impegno rispettivamente superiore a lire cento milioni per i comuni fino a 1.000 abitanti, a duecento milioni fino a 3.000 abitanti, a trecento milioni fino a 10.000 abitanti, e cinquecento milioni per gli altri;"

Alla lettera c) a firma del cons. Benedikter:

"c) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale; le piante organiche e le relative variazioni;"

Alla lettera m) a firma di Tonelli, fatto suo dal cons. Pinter:

"m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni quando il valore superi la cifra ottenuta moltiplicando il numero degli abitanti risultanti dall'ultimo censimento, per diecimila o comunque, in ogni caso, quando non siano previsti nel bilancio di previsione e relativa relazione previsionale."

Alla lettera m) a firma del cons. Benedikter:

"m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente nel bilancio di previsione e relativa relazione previsionale o in altri atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario comunale o di altri funzionari dirigenti, secondo quanto stabilito dallo statuto;"

Alla lettera o) a firma dell'assessore Romano:

"o) ed inoltre su quelle materie che al Consiglio comunale, ai sensi del precedente articolo 4 e nei limiti di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, sono state espressamente

attribuite dallo statuto."

Alla lettera o) a firma del cons. Benedikter:

"o) sulle altre materie attribuite alla sua competenza da disposizioni di legge o dello statuto."

Un emendamento al comma 2/bis a firma di Tonelli, fatto suo dal cons. Pinter:

"2 bis. Lo Statuto può prevedere la possibilità che il consiglio voti in blocco le delibere di normale amministrazione, fatta salva la potestà di un consigliere di chiedere la discussione di singole delibere."

Un emendamento al comma 4/bis a firma di Tonelli, fatto suo dal cons. Pinter:

"4 bis. Il Consiglio comunale delibera e compie tutti gli atti che dallo Statuto o dai Regolamenti non siano espressamente riservati alla Giunta, al Sindaco, agli organi del decentramento, al segretario comunale o ai funzionari dirigenti."

Un emendamento al comma 4/bis a firma del cons. Tribus:

"4 bis. Nei comuni con meno di 20.000 abitanti spetta al consiglio comunale decidere sugli affari di un importo complessivo superiore ai 100.000.000 di lire."

Altro emendamento a firma dei cons. Taverna, Bolzonello ed altri:

"La lettera l) del comma 2 dell'art. 13 è sostituita così:

l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi."

Altro emendamento a firma dei cons. Taverna, Bolzonello ed altri:

"La lettera m) del comma 2 dell'art. 13 è sostituita così:

m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, gli appalti e le concessioni;"

Ho letto tutti gli emendamenti presentati all'art. 13.

Prego dare lettura del testo tedesco.

PAHL: Änderungsantrag Abg. Benedikter:

b) die Programme, einschließlich der Jahresprogramme, die Vorschau- und Programmberichte, die Programme und Projekte für öffentliche Arbeiten und die entsprechenden Finanzpläne, die Jahres- und Mehrjahreshaushaltspläne und die Rechnungsabschlüsse.

Änderungsantrag Abg. Tribus:

b) die Programme, darunter auch die Jahresprogramme, die vom Ausschuß ordnungsgemäß ausgearbeitet und dem Rat vorgeschlagen werden, die Vorschau- und Programmberichte, die allgemeinen Programme und die Durchführungspläne für öffentliche Arbeiten sowie die entsprechenden Finanzierungspläne und alle Abweichungen und Änderungen, welche den Betrag von 100.000.000.- Lire überschreiten, die Jahres- und Mehrjahreshaushaltspläne und die entsprechenden Änderungen, die Rechnungsabschlüsse, die Gebiets- und Bauleitpläne, die Pläne für deren Ausführung, die etwaigen Abweichungen von ihnen und die abzugebenden Stellungnahmen in den vorgenannten Bereichen;

Änderungsantrag Abg. Rella:

b) die Programme, die Berichte und programmatischen Berichte, die allgemeinen Programme für öffentliche Arbeiten und die entsprechenden Finanzierungspläne, die Jahres- und Mehrjahreshaushaltspläne und die entsprechenden Änderungen, die Rechnungsabschlüsse, die Gebiets- und Bauleitpläne, die Pläne für deren Ausführung, die etwaigen Abweichungen von ihnen und die abzugebenden Stellungnahmen in den vorgenannten Bereichen, die bereits ermächtigten Ausgabenänderungen, die eine höhere Bereitstellung von mehr als 10 Millionen bis zu 1.000 Einwohner, von mehr als 200 Millionen bis zu 3.000 Einwohner, von mehr als 300 Millionen bis zu 10.000 Einwohner und von mehr als 500 Millionen für die anderen

Änderungsantrag Abg. Taverna:
Buchstabe b), Absatz 2, Art 13 wird wie folgt ersetzt:
"m) Erwerb und Veräußerung von Liegenschaften, Auftrags- und Konzessionsvergaben;"

PRESIDENTE: E' stata data lettura di tutti gli emendamenti all'art. 13. La parola al cons. Benedikter per l'illustrazione del suo emendamento.

BENEDIKTER: Es sind mehrere Änderungsanträge, die ich zum Artikel insgesamt gestellt habe. Aber was den ersten Änderungsantrag, der den Buchstaben b) des ersten Absatzes betrifft, ziehe ich den zurück und befürworte zugunsten des Änderungsantrages vom Abg. Tribus, der auch den Buchstaben b) betrifft.

Ich ziehe meinen also zurück und behalte mir dann vor, eventuell zum Änderungsantrag des Abg. Tribus das Wort zu ergreifen.

(Ho presentato alcuni emendamenti su questo articolo. Ma ritiro il primo emendamento, relativo alla lettera b) del primo comma, in quando mi associo all'analogo emendamento presentato dal cons. Tribus, che fa riferimento sempre alla lettera b).

(Pertanto ritiro il mio emendamento e mi riservo di prendere eventualmente la parola sull'emendamento del cons. Tribus.)

PRESIDENTE: L'emendamento viene ritirato dal cons. Benedikter.

Passiamo all'emendamento del cons. Tribus. Intende illustrarlo? Prego, la parola al cons. Tribus.

TRIBUS: Herr Präsident! In diesem Artikel geht es um die Zuständigkeiten, Kompetenzen und Funktionen des Gemeinderates. Nicht ohne Grund sind hier eine Reihe von Änderungsanträgen eingebracht worden, weil es doch auch zum Teil um das Um und Auf dieser Reform geht. Wie wir bereits bei der Generaldebatte gesagt haben, besteht zur Zeit im Lande eine große Befürchtung, daß die Gemeinderäte praktisch ihrer Wichtigkeit zugunsten der Gemeindeausschüsse beraubt werden und deshalb ist es wichtig, daß man hier bei der Festlegung der Funktionen darauf achtet, daß dem nicht so ist. Wir haben uns deshalb vorgestellt, einige zusätzliche Kompetenzen für den Gemeinderat mit aufzunehmen und zum anderen haben wir uns gedacht, bestimmte Dinge ganz einfach zu präzisieren. Also einen präziseren Rahmen vorzugeben, der sich vor allem auf kleinere Gemeinden positiv auswirken sollte. Im Punkt b) dieses Entwurfes, der als wichtigste Aufgabe und Funktion des Gemeinderates vorsieht, daß alle programmatischen Berichte und Programme für öffentliche Arbeiten und die entsprechenden Finanzierungspläne natürlich neben dem Haushalt, Jahres- und Mehrjahreshaushalt usw. im Gemeinderat verabschiedet werden muß, möchten wir präzisieren... man kann mir antworten, daß es bereits so sein sollte, weil wenn man sagt, daß Bauleitpläne, Rechnungsabschlüsse, Haushaltspläne und auch, wie es hier heißt die allgemeinen Programme für die öffentlichen Arbeiten und die entsprechenden Finanzierungspläne im Gemeinderat verabschiedet werden müssen, dazu möchten wir ergänzt wissen, daß auch die Jahresprogramme mit eingenommen werden, die vom Ausschuß ordnungsgemäß ausgearbeitet und dem Rat vorgeschlagen werden und vor allem möchten wir die Durchführungspläne. Das ist etwas wichtiges, weil eine Sache ist, man beschließt eine Schule zu bauen, das ist eine Funktion, die man dem Gemeinderat noch zuerkennt. Eine Sache ist dann auch mitzuverfolgen, was daraus wird und da glaube ich, wäre es wichtig, auch im Sinne der Transparenz.

Dann ein weiterer wichtiger Punkt scheint uns die Abweichungen und Abänderungen. Also das ist ein wesentlicher Punkt. Wir wissen ja, wie häufig vor allem öffentliche Arbeiten mit den

Abänderungen operieren, daß bestimmte Programme finanziert werden, daß sie beginnen und dann im Laufe der Zeit vier, fünf, sechs, zehn Mal Abänderungen und auch die Finanzierung betreffend nachgereicht werden müssen. In diesem Fall möchten wir für die Finanzierung vorsehen, daß der Gemeinderat immer dann befaßt werden muß, wenn Abweichungen den Betrag von 100 Millionen Lire überschreiten. 100 Millionen Lire sind für eine Stadt vielleicht nicht viel, aber in einem Durchschnittsdorf sind 100 Millionen Lire doch eine stattliche Ziffer und deshalb sind wir der Meinung, daß ab 100 Millionen Lire der Gemeinderat damit befaßt werden müßte.

Genau in diesem Sinne schlagen wir auch im Absatz 4 vor, daß vor allem in Gemeinden mit weniger als 20.000 Einwohnern Beschlüsse über Vorhaben von 100 Millionen Lire dem Gemeinderat vorbehalten. Das wären unsere Integrationen zu den Funktionen des Gemeinderates.

(Signor Presidente! Questo articolo tratta delle attribuzioni, competenze e funzioni del Consiglio comunale. Proprio per questo sono stati presentati numerosi emendamenti. Perchè si tratta forse della parte più importante di questa riforma. Come dicemmo già nel corso della discussione generale, qui in provincia si è manifestato il grosso timore che i Consigli comunali possano in qualche modo venire spodestati a favore delle Giunte. Per questa ragione, nel disciplinare le attribuzioni, è importante che questo non si verifichi. Abbiamo quindi ritenuto opportuno prevedere qualche altra funzione aggiuntiva per il Consiglio comunale, precisando nel contempo anche altri aspetti. Volevamo dunque proporre un quadro più definito, che desse ai Comuni risposte ben precise. Al punto b) del primo comma, che prevede quale compito più importante del Consiglio comunale quello di deliberare i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i programmi e progetti di opere pubbliche e i relativi piani finanziari, nonché i bilanci annuali e pluriennali ecc., noi vorremmo specificare...mi si può rispondere che ciò dovrebbe già avvenire, in quanto nell'articolo proposto dalla Giunta si parla specificatamente di programmi di opere pubbliche, di conti consuntivi, di piani urbanistici e di bilanci annuali. Ma noi vorremmo che fossero anche menzionati i programmi annuali dalla Giunta debitamente elaborati e proposti al consiglio, nonché i progetti di attuazione delle opere pubbliche. E questo è importante, perchè una cosa è dire: costruiamo una scuola - e questa funzione deliberativa è attribuita al Consiglio comunale -, un'altra cosa invece è seguire l'intero progetto. Questo mi sembra importante anche ai sensi della trasparenza.

Un altro punto molto importante è rappresentato dalla varianti e modifiche. E questo è molto importante. Sappiamo quante volte nell'ambito dei lavori pubblici si verificano modifiche in corso d'opera oppure vengano finanziati dei programmi che iniziano e vengono poi modificati 4, 5, 6, 10 volte, richiedendo un finanziamento suppletivo. In questo caso vorremmo che il Consiglio comunale esaminasse le questioni relative al finanziamento ogniqualvolta ci fossero modifiche superiori a lire 100 milioni. Tale importo per una città forse è abbastanza esiguo, ma è consistente per un piccolo paese e per questo noi riteniamo che per modifiche superiori ai 100 milioni debba essere sentito il Consiglio comunale.

In questo senso noi proponiamo anche al comma 4 che nei comuni con meno di 20.000 abitanti spetti al consiglio comunale decidere sugli affari di un importo complessivo superiore ai 100 milioni. A nostro avviso le funzioni del consiglio comunale dovrebbero essere integrate in questo modo.)

PRESIDENTE: Altri sull'emendamento? Ha chiesto di intervenire il cons. Pinter.

PINTER: Voglio spendere delle parole a sostegno dell'emendamento Tribus, perchè evidentemente lo considero di importanza fondamentale, poichè l'art. 13, così come redatto dalla Commissione e dalla maggioranza, non fornisce necessaria risposta alle esigenze di pieno controllo da parte del consiglio comunale, nei confronti dell'attività amministrativa.

Sappiamo che questa norma nasce da un'esigenza, peraltro legittima, di togliere al consiglio comunale la competenza per atti che si possono definire di ordinaria amministrazione.

E' evidente che non ha senso che il consiglio comunale debba fare una delibera per un'assunzione di tre mesi o per norme di pura attuazione di opere già deliberate e comunque di carattere ordinario. Il problema è che con questa normativa, che si vorrebbe in qualche modo determinare l'ambito delle funzioni, di fatto però andiamo a togliere una possibilità importante per i consigli comunali, che è proprio quella della traduzione nella pratica anche di alcune opere di fondamentale importanza per la cittadinanza.

Noi non possiamo pensare che il consiglio comunale, al di là degli strumenti di iniziativa consiliare, quali sono le interrogazioni e le mozioni, non possa discutere se lo ritiene opportuno, su altri argomenti e questo era il significato della formulazione dell'emendamento Tonelli 2/bis, laddove si prevedeva la possibilità che il consiglio potesse approvare in blocco alcune delibere, però nel contempo potesse affrontarle con la necessaria attenzione.

Non è opportuno togliere alle amministrazioni comunali la possibilità di potersi pronunciare su opere e previsioni che si ritengono importanti per la comunità, specie laddove le dimensioni rendono certe opere non minime, ma principali, soprattutto oggi che l'attenzione dei cittadini è talmente forte ed attenta rispetto proprio alle opere pubbliche ed alle modalità con le quali vengono realizzate.

Non riteniamo di avere esaurito questo problema nel momento nel quale approviamo il bilancio, perchè oggi il bilancio, come viene discusso nei consigli comunali, è un atto ormai carico di significati e di previsioni che finisce per diventare un momento di discussione politica di carattere generale e non c'è mai la possibilità di entrare nel merito delle opere previste all'interno del bilancio stesso.

Quindi non credo sia sufficiente considerare soltanto la possibilità di discutere quelle opere che non sono state comprese all'interno di piani, programmi o bilanci di carattere generale, ma credo sia assolutamente doveroso da parte nostra prevedere in modo esplicito la possibilità che sui progetti di attuazione delle opere pubbliche e su tutte le varianti e modifiche che superano l'importo di 100 milioni si possa e si debba coinvolgere il consiglio comunale in un'azione di controllo.

PRESIDENTE: Altri sull'emendamento? Ha chiesto di intervenire il cons. Benedikter.

BENEDIKTER: Ich habe der Begründung, die der Kollege Tribus gegeben hat, nichts mehr hinzuzufügen. Aber ich möchte zu dem Stellung nehmen, was der Assessor Romano antworten wird - ihr habt es ja in unserer Verhandlungsgruppe gehört -, nämlich das kann ja dann im Rahmen des Statutes näher geregelt werden. Im Rahmen des Statutes können die Gemeinden ja sagen, es sollen auch die Jahresprogramme, die Durchführungsprojekte usw. Gegenstand des Beschlusses des Gemeinderates sein. Aber wir haben ja gemeinsam eine Neufassung des Art. 4 genehmigt, wo es heißt, daß das Statut u.a. die Befugnisse der Organe festsetzen kann. Also auch Befugnisse, die nicht im Gesetz vorgesehen sind. Aber dann ist in diesem Artikel der Buchstabe o), wo ich und Assessor Romano eine Abänderung eingebracht haben. Wenn es bei dieser Änderung vom Assessor bleibt, dann ist der Art. 4, der so großartig lautet, im Sinne der Gemeindeautonomie, was die Befugnis betrifft, im Statut auch andere Befugnisse dem Gemeinderat zu geben, aufgehoben, Herr Assessor Romano. Er ist aufgehoben, wenn ich sage: "Su quelle materie che al Consiglio comunale, ai sensi del precedente art. 4 e nei limiti da quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, sono state espressamente attribuite dallo statuto.", denn im ersten Absatz dieses Artikels, über den wir uns jetzt unterhalten, heißt es: "Organ für die Ausrichtung und die politisch-verwaltungsmäßige Kontrolle". Wenn ich das jetzt wörtlich nehme, dann darf ich nur Ausrichtungs- und Kontrollbeschlüsse fassen, mit Ausnahme der Beschlüsse, die hier aufgezählt sind, aber nicht andere, die regelrechte Verwaltungsbeschlüsse sind, so wie es eben die

Genehmigung eines Durchführungsprojektes wäre oder die Genehmigung anderer Dinge, die nicht im Art. 32 des Staatsgesetzes bzw. in diesem Art. 13 aufgezählt sind. Das was hier aufgezählt wird, das ist wörtlich auszulegen und das kann von den Statuten nicht wieder geändert werden. Die Statuten können wenschon andere Dinge hinzufügen, aber nicht diese hier aufgezählten Gegenstände der Beschlüsse abändern, denn da gilt das Gesetz und das Gesetz ist in dem Fall das Regionalgesetz. Das war die allgemeine, auch vom Ausschuß geteilte Auffassung - und das war auch der Vorsatz oder die Absicht des Regionalausschusses, den Gemeinderat gegenüber dem Gemeindeausschuß mehr Befugnisse, als streng genommen im Art. 32 des Staatsgesetzes vorgesehen, einzuräumen - : wir müssen dem Gemeinderat mehr Befugnisse einräumen, damit er mit Statut andere zusätzliche Befugnisse dem Gemeinderat gibt.

Deshalb ist diese Abänderung schon notwendig. Sonst bleibt es eben beim Buchstaben b), der in dieser Hinsicht mangelhaft ist. Das Statut kann die Buchstaben des Artikels nicht abändern. Es kann andere Dinge abändern, es sei denn, da ist die Rede hinsichtlich der anderen Materien, der anderen Sachgebiete. Diese Sachgebiete, die hier aufgezählt sind, bleiben eben so genau geregelt und was drinnen ist, ist drinnen und was nicht drinnen ist, ist eben nicht drinnen.

Deswegen möchte ich auch den Assessor bitten, wenn er wirklich auch dieser Auffassung ist, daß man dem Gemeinderat doch mehr Rechte einräumen soll und daß es keinen Sinn hat, nur das Programm der öffentlichen Arbeiten zu genehmigen, sondern auch wie die öffentlichen Arbeiten tatsächlich ausschauen, denn davon kann es ja abhängen, ob die Arbeiten 5 oder 10 Milliarden usw. kosten. Also daß man diese näheren Bestimmungen tatsächlich mitnimmt, denn sonst können sie in diesem Fall nicht durch das Statut ergänzt werden.

(Non ho niente da aggiungere alle motivazioni illustrate dal collega Tribus. Ma vorrei prendere posizione in merito a ciò che dirà l'Assessore Romano - e che l'ha anticipato nel corso dei lavori preliminari - , ovvero che tutto ciò potrà essere disciplinato nell'ambito dello statuto. Nello statuto i Comuni potranno specificare che il consiglio dovrà deliberare anche sui programmi annuali, sui progetti di attuazione ecc. Ma noi abbiamo già approvato la riformulazione dell'art. 4, dove si dice che lo Statuto potrà, tra le altre cose, anche determinare le funzioni degli organi, quindi quelle funzioni che non sono previste dalla legge. Ma poi c'è la lettera o) di questo articolo, per la quale l'Assessore Romano ed io abbiamo presentato degli emendamenti. E se l'emendamento dell'Assessore venisse approvato, allora l'articolo con il quale noi volevamo dare più attribuzioni al consiglio comunale, ovvero l'articolo 4, verrebbe annullato. Viene soppresso, se dico: "Su quelle materie che al Consiglio comunale, ai sensi del precedente art. 4 e nei limiti da quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, sono state espressamente attribuite dallo statuto". Al primo comma di questo articolo si dice: il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. Se interpretiamo queste parole in senso letterale, allora il consiglio dovrebbe solo approntare delibere di indirizzo e controllo, all'infuori delle delibere poi elencate, comunque escluse quelle di tipo politico-amministrativo, come per esempio i programmi di attuazione o altre cose previste dall'art. 32 della legge nazionale e rispettivamente dall'art. 13 del presente disegno di legge. Ciò che viene qui menzionato va interpretato in senso letterale e non può essere modificato dagli statuti. Gli statuti semmai possono aggiungere altre cose, ma non possono modificare i contenuti delle delibere qui elencate, in quanto si deve rispettare la legge, e in questo caso la legge regionale. La posizione condivisa anche dalla Giunta - e questo era anche il proposito della Giunta, ovvero quello di attribuire maggiori funzioni al Consiglio comunale, rispetto a quanto previsto dall'art. 32 della legge nazionale - era questa: dobbiamo dare maggiori poteri all'Assemblea affinché possa attribuire attraverso lo statuto maggiori funzioni al consiglio.

Per questo è necessario introdurre questo emendamento. Altrimenti ci limiteremmo alla lettera b) che in questo senso è già carente. Lo Statuto non può modificare le lettere dell'articolo.

Può modificare altre cose, a condizione che si specifichino le altre materie, gli altri settori. Le materie qui elencate rimangono disciplinate in questo modo e quello che è previsto, è previsto. Il resto è escluso.

Per questo vorrei pregare l'Assessore - se veramente ritiene che al consiglio comunale vadano attribuite maggiori funzioni - di voler sostenere la proposta mirante ad inserire accanto ai progetti delle opere pubbliche anche i programmi annuali, perché solo così si potrà vedere se un lavoro costa 5 o 10 miliardi. Chiedo che si inseriscano questi particolari che altrimenti non potranno essere previsti dallo Statuto.)

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Taverna.

TAVERNA: Signor Presidente, ritengo necessario intervenire sull'emendamento Tribus, perchè è uno degli emendamenti che secondo me possono apportare un elemento di chiarezza e di trasparenza nei confronti di una norma che, a mio modesto parere, dà sufficienti garanzie.

L'art. 13 e il complesso della legge costituisce la cartina di tornasole del fatto che la volontà politica, cosiddetta riformatrice, è una volontà che nella sostanza mina la essenza e l'esistenza medesima del consiglio comunale.

Ci troviamo oggi di fronte ad una legge che, malgrado gli anni, ha comunque adempiuto in modo abbastanza corretto alle necessità della vita dei comuni. Oggi invece veniamo a statuire di fatto la soppressione delle attribuzioni, il controllo da parte del consiglio comunale e sono sempre più meravigliato di come il collega Rella anche ieri ha parlato di coscienza e di incoscienza, quando forse il collega Rella si sta comportando come quel soldato di facile memoria, che andava combattendo ed era morto. Forse il collega Rella non si rende conto che una battaglia contro questo disegno di legge non rappresenta soltanto un accademico esercizio di arte oratoria, ma significa dimostrare la volontà di cambiare l'impianto, almeno dove è possibile cambiarlo.

L'emendamento che è stato proposto dal collega Tribus, a nostro parere, merita attenzione ed appoggio. Noi abbiamo compromesso del tutto i poteri di controllo del consiglio, poteri che nel precedente orientamento pur esistevano, anche se erano difficilmente praticabili, ma la legge li prevedeva, oggi noi li cancelliamo completamente e assistiamo alla presentazione di un art. 13, che elenca una serie di attribuzioni, difficilmente esercitabili e comunque che impediscono di fatto, e non soltanto sotto un profilo meramente formale, ma soprattutto sostanziale, l'attività di controllo del consiglio comunale.

Siamo passati di un botto dalla possibilità di avere un ordinamento che prevedeva certe cose, verso un ordinamento che invece nega tante cose e nella negazione di questi diritti andiamo a rafforzare ancora di più le giunte comunali, che sono libere di comportarsi come meglio credono, che in questo caso se ne infischiano del consiglio comunale, perchè i consiglieri comunali sono privati di qualsiasi azione diretta al controllo e la elencazione delle attribuzioni ne costituisce una diretta riprova.

Ne vale il ragionamento secondo il quale questa è una legge di principio e quindi lasciamo agli statuti la competenza di andare a rendere nel dettaglio più precise e più incisive le norme, ma anche sotto questo profilo, lo voglio ribadire, nella formulazione che abbiamo adottato con gli articoli votati, lo statuto o si prende tutto intero o invece lo si respinge in toto e quindi non vi è la possibilità in alcun modo di incidere nemmeno sulla modifica dello statuto, ma non solo, caro assessore competente, lei sa meglio di me che lo statuto si occupa soltanto di un contenuto che è meramente facoltativo; i compiti dello statuto infatti vanno a disciplinare materia che è esclusivamente residuale rispetto alla previsione della legge e se la previsione della legge è quella indicata dall'art. 13 si evince in modo evidente che lo statuto non può in alcun modo intervenire nella disciplina o nel dettaglio di cui all'art. 13, ma è necessario sul piano giuridico che vi siano previsioni di dettaglio.

E guarda caso anche qui non si parla tanto di dettaglio, perchè quando si viene ad

affermare che: "I programmi, tra cui anche quelli annuali, dalla giunta debitamente elaborati e proposti al consiglio, le relazioni previsionali e programmatiche, i programmi generali ed i progetti di attuazione di opere pubbliche ed i relativi piani finanziari e tutte le varianti e modifiche che superano l'importo di lire 100.000.000...", è evidente che qui non entriamo nella sfera meramente facoltativa dello statuto, ci troviamo di fronte alla necessità di dover disciplinare per legge questa materia.

Quindi qualsiasi tentazione di voler rispondere che lo statuto potrebbe disciplinare quello che invece è proposto dall'emendamento, secondo il mio parere, non trova ragione e giustificazione nè sul piano politico, nè sul piano della dottrina giuridica.

Ecco perchè allora noi ci sentiamo di dover appoggiare questo emendamento, perchè viene a determinare le condizioni attraverso le quali abbiamo una norma più vincolante e quindi restituiamo "all'organo sovrano", vale a dire il consiglio comunale, qualche cosa e la restituzione di questo qualche cosa avviene attraverso l'approvazione di questo emendamento.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire sugli emendamenti il cons. Rella.

RELLA: Grazie Presidente. Della questione abbiamo discusso più volte in seduta di Capigruppo e devo dire che non ci convince l'affermazione della Giunta, per la quale lo statuto potrebbe regolare questi elementi, per la ragione sostenuta fin troppe volte inutilmente. Voi dite, Giunta regionale, che la questione va risolta con lo statuto, che viene votato in seconda battuta da una maggioranza limitata.

E' impensabile che vi sia una disponibilità della maggioranza a farsi limitare in statuto la facoltà di assumere delibere di aumento di spesa nelle opere pubbliche.

Ritengo che la questione sia delicata dal punto di vista della correttezza dei comportamenti della pubblica amministrazione, è vero che gli aumenti di spesa da finanziare passano attraverso una variazione del bilancio e devono comunque arrivare al consiglio comunale, però vi possono essere delle variazioni che rientrano nelle disponibilità del bilancio di previsione e che non richiedono un ulteriore finanziamento. Non per questo non assumono rilievo dal punto di vista della decisione che viene adottata dal comune.

Per queste ragioni riteniamo che sia corretto prevedere la delibera del consiglio comunale, però in misure differenziate. Quindi mi consentirà il collega Tribus se faccio riferimento all'emendamento da noi presentato che diversifica il limite rispetto alla dimensione demografica del comune.

Riteniamo sia corretto prevedere questa scala, quella che abbiamo presentata con l'emendamento sempre alla lettera b) del comma di cui stiamo discutendo all'art. 13.

Prendo atto delle indicazioni della Giunta sul contenuto della nuova lettera o) di questo comma e quindi non ritengo di dover sottolineare ulteriormente le ragioni emendative e manteniamo naturalmente il nostro emendamento.

Präsident Peterlini übernimmt wieder den Vorsitz

Riassume la Presidenza il Presidente Peterlini

PRÄSIDENT: Jetzt hat der Abg. Kußstatscher das Wort.

PRESIDENTE: La parola ora al cons. Kußstatscher.

KUSSTATSCHER: Ich melde mich zum Änderungsantrag des Abg. Rella zum Absatz 3, weil darüber kaum diskutiert worden ist. Da geht es um die Dringlichkeitsbeschlüsse. Es ist hier auch in der Kommission sehr lange diskutiert worden. Die Mehrheit hat entschieden, daß das Staatsgesetz übernommen werden soll. Ich möchte aber auch hier im Plenum hinweisen, daß das eine ganz

problematische Geschichte ist. In der Vergangenheit war es so, daß der Gemeindeausschuß Dringlichkeitsbeschlüsse zu jedem Gegenstand fassen durfte, ausgenommen im Haushalt. Und zwar deshalb war die Ausnahme beim Haushalt, weil wenn der Ausschuß einen Dringlichkeitsbeschluß dort gefaßt hat und innerhalb von 60 Tagen dann die Ratifizierung im Gemeinderat erfolgt, es keinen Sinn mehr hat, weil inzwischen die Ausgaben verpflichtet und teilweise schon getätigt sind. Also die Ratifizierung wird bei Abänderung zum Haushalt eine Farce und das ist in der bisherigen zur Zeit gültigen Gemeindeordnung so drinnen und ich glaube auch zu Recht drinnen. Wenn es jetzt umgekehrt heißt, der Gemeindeausschuß darf keine Dringlichkeitsbeschlüsse fassen, so ist es sicher eine Einschränkung der Tätigkeit des Gemeindeausschusses. Es wäre oft recht gut und sinnvoll, Dringlichkeitsbeschlüsse zuzulassen. Aber sehr problematisch... Ma non parliamo del Tuo emendamento sul comma 3? Scusate! Interverrò più tardi in merito.

Ich schließe ab, dann brauche ich es später nicht mehr zu tun, indem ich sage, daß ich meine großen Bedenken habe, wenn hier das Prinzip umgedreht wird. Eine Mindestbremse hat sicher der Kollege Rella mit dem Änderungsantrag eingebaut, daß zum Haushaltsplan maximal zweimal ein Dringlichkeitsbeschluß gefaßt werden kann. Es ist eine Notbremse, die eventuell, aber insgesamt nicht sinnvoll ist, die alte derzeit gültige Regelung wäre die bessere.

(Chiedo di intervenire sull'emendamento del cons. Rella al comma 3, in quanto su tale emendamento è stato discusso poco o niente. Si tratta delle deliberazioni in via d'urgenza. Anche su questo abbiamo discusso molto a lungo in commissione. La maggioranza ha deciso di recepire la legge nazionale. Qui in aula vorrei tuttavia far notare che si tratta di un aspetto molto problematico. In passato la giunta comunale poteva adottare delibere in via d'urgenza su ogni materia, eccezion fatta per il bilancio. Era stata fatta questa eccezione per il bilancio, poiché non aveva senso che la Giunta adottasse una delibera in via d'urgenza su questa materia e la sottoponesse per la ratifica entro 60 giorni al consiglio, se poi la spesa era stata già impegnata ed in parte attuata. Quindi la ratifica diventava una farsa nell'ambito di una variazione al bilancio ed è per questo che in passato la cosa veniva - credo giustamente - regolata in questo modo dall'ordinamento dei comuni. Se si dice, dall'altra, che la Giunta comunale non può adottare delibere in via d'urgenza, questa è senz'altra una limitazione per l'attività della Giunta. Sarebbe opportuno e ragionevole permettere più frequentemente delibere in via d'urgenza. Ma è anche molto problematico...Non parliamo del tuo emendamento al comma 3? Scusate! Interverrò più tardi in merito.

Concludo, per non dover prendere più tardi la parola su questo argomento, dicendo che ho forti perplessità circa l'opportunità di distorcere ora questo principio. Il collega Rella ha sicuramente proposto una limitazione minima, proponendo che le deliberazioni in via d'urgenza possano essere adottate al massimo due volte l'anno per le variazioni di bilancio. Si tratta di un freno d'emergenza che è eventualmente ma non necessariamente ragionevole, in quanto forse la vecchia regolamentazione è ancora la migliore.)

PRÄSIDENT: Danke! Wortmeldungen sind keine mehr.

Dann gebe ich das Wort Assessor Romano.

PRESIDENTE: Grazie! Nessuno intende più intervenire.

Do la parola all'Assessore Romano.

ROMANO: Quando il Parlamento ha votato questa legge, è stata salutata dalla maggior parte delle forze politiche come una legge profondamente innovativa, che ridisegnava la fisionomia del comune, che ribaltava completamente i termini di un comune ingabbiato in determinati comportamenti, un comune che poteva realizzarsi attraverso la propria autonomia.

Vorrei solamente ripetere quali sono i punti fondamentali della 142. L'autonomia statutaria, quello è un elemento fondamentale, tanto è vero che è nei primi articoli; modalità di elezione del sindaco, scrutinio palese, accordo di programma, sfiducia costruttiva ed evitare le crisi al buio; rapporto - e qui veniamo all'art. 13 - tra giunta e consiglio, abolizione dei controlli di merito, introduzione della figura del revisore dei conti.

Mi pare che dal dibattito che sta emergendo in quest'aula stiamo mettendo in discussione alcuni dei principi fondamentali della 142.

Il primo comma sia della 142 che del nostro art. 13, recita: "Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo", questa legge vuole cioè far chiarezza nella distinzione dei compiti dicendo: tu consiglio hai questi compiti, indirizzo, programmazione e controllo, tu giunta hai potere, hai un'attività di carattere esecutivo.

Il voler introdurre una serie di meccanismi che mirano a vanificare questo principio di divisione delle competenze, significa mettere ancora una volta una zeppa in tutta la filosofia della 142, allora diciamo che la 142 non ci sta bene, perchè in un modo o nell'altro la stiamo riducendo a pizzichi e bocconi. Non possiamo svilire determinati principi sui quali siamo perfettamente d'accordo.

In sede di Commissione poi abbiamo introdotto la lettera o), un'altra forzatura probabilmente importante e necessaria, che veniva incontro a quelle preoccupazioni anche giustificate di coloro che temono in questa divisione dei compiti una perdita di potere del consiglio, laddove si demanda l'amministrazione attiva alla giunta.

Noi riteniamo che il punto o) che proponiamo venga a dare una garanzia ai consigli comunali, senza snaturare la fisionomia dell'articolo, la filosofia di questa legge, che in questa parte mira nettamente a separare le competenze.

Questo lo dico per quanto riguarda questo comma e per altri commi che tendono ad introdurre dei meccanismi, in base ai quali si avrebbe un vero e proprio trasferimento di poteri dalla giunta al consiglio. Noi non siamo su questo trasferimento di poteri, se non nei limiti di quanto diciamo al punto o), sempre però nel filone di indirizzo, programmazione e controllo. L'amministrazione attiva rimane separata dall'attività del consiglio, per cui noi insistiamo sulla nostra formulazione e siamo contrari affinché vengano introdotte ulteriori griglie che snaturerebbero la filosofia di questo articolo di legge.

PRÄSIDENT: Abg. Benedikter, ich würde Sie bitten zum Artikel oder zum nächsten Änderungsantrag zu reden, weil zu diesem die Diskussion mit der Replik abgeschlossen werden muß. Wir stimmen jetzt mit getrennter Abstimmung über die Änderungsantrag der Abg. Tribus und Rella ab, weil beide waren jetzt in Diskussion.

Dann kommen wir zuerst zum Änderungsantrag des Abg. Tribus. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich der Stimme?

Bei 10 Ja-Stimmen und dem Rest Gegenstimmen ist der Änderungsantrag abgelehnt.

PRESIDENTE: Cons. Benedikter, La pregherei di intervenire sull'articolo o sul prossimo emendamento, in quanto abbiamo già terminato la discussione su questo emendamento con la replica. Passeremo ora alla votazione separata sull'emendamento del cons. Tribus e del cons. Rella, emendamenti che sono già stati oggetto di discussione.

Passiamo ora all'emendamento del cons. Tribus. Chi è favorevole, è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

Con 10 voti favorevoli e il resto di voti contrari l'emendamento è respinto.

PRÄSIDENT: Jetzt stimmen wir über den Antrag des Abg. Rella ab. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich der Stimme?

Bei 7 Ja-Stimmen, 4 Enthaltungen und dem Rest Gegenstimmen ist auch dieser Änderungsantrag abgelehnt.

PRESIDENTE: Ora passiamo alla votazione sull'emendamento del cons. Rella . Chi è favorevole, è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

Con 7 voti favorevoli, 4 astensioni e il resto di voti contrari l'emendamento è respinto.

PRÄSIDENT: Wir kommen jetzt zum Änderungsantrag zum Punkt c) des Abg. Benedikter.
Der Abg. Benedikter hat das Wort.

PRESIDENTE: Passiamo ora all'emendamento al punto c) del cons. Benedikter.
La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER: Ich möchte gleich auf das zurückkommen, was soeben Assessor Romano gesagt hat. Nämlich der Regionalausschuß sei auch der Ansicht, daß dem Gemeinderat die wesentlichen Befugnisse erhalten bleiben sollen und daß man diesbezüglich nicht das Staatsgesetz abschwächen soll. Der Regionalausschuß weiß genau, daß eine der größten Kritiken zum Staats- und zum REGIONALGESETZ unter den Gemeinderäten die ist, daß der Gemeinderat als solcher entmachtet wird. Da hat Assessor Romano anscheinend ganz vergessen..., wir haben doch den Art. 4 mit eurer Zustimmung genehmigt, wo es heißt, daß das Statut im Sinne des Art. 3 der Europäischen Charta der örtlichen Autonomien bestimmen kann, welche Befugnisse der Gemeinderat hat. Also auch abgesehen von dem, was das Gesetz bereits dem Gemeinderat zuteilt. Denn daß die Europäische Charta, die ganz klar sagt, daß das ausschlaggebende Organ und das Organ, das sozusagen alle Macht in den Händen hat, der Gemeinderat sein muß. Das haben wir jetzt angeführt und können uns nach diesem richten, nachdem es nicht nur von Italien ratifiziert wurde, sondern es ist ein allgemeines europäisches Völkerrecht, 20 europäische Staaten haben es ratifiziert, also ist es gemäß Art. 10 der Verfassung rechtlich stärker als das Staatsgesetz. Daher verstehe ich Assessor Romano nicht, wenn er sagt, wir machen das Staatsgesetz oder die Autonomie zunichte. Im Gegenteil, den Grundsatz, den wir im Art. 4 eingerichtet haben, der muß bleiben und der darf jetzt nicht im Art. 13 wieder vernichtet werden.

Was hier den Buchstaben c) betrifft, so beantrage ich nur, daß gemäß Staatsgesetz enthalten sein soll..., im Buchstaben c) heißt es: "Der Gemeinderat ist zuständig für die Regelung der Rechtsstellung und Einstellung des Personals, die Stellenpläne und deren Änderungen." Das steht im Staatsgesetz. Der Regionalausschuß hat die Einstellung des Personals, die "assunzioni" ausgelassen. Er hat dem Gemeinderat etwas Wichtiges genommen, eben die Aufnahme des Personals, obwohl es im Staatsgesetz enthalten ist. Wir täten da die im Staatsgesetz eingerichtete Gemeindeautonomie bestimmt nicht vermindern. Im Gegenteil, etwas wieder herstellen, was das Staatsgesetz ausdrücklich vorsieht und wo die Gemeinderäte schon der Ansicht sind, daß das wichtig ist, daß die Aufnahme des Personals dem Gemeinderat erhalten bleibt.

Ich beantrage mit diesem Änderungsantrag also nur, daß auch die Aufnahmen, so wie sie im Staatsgesetz vorgesehen sind, in die Zuständigkeit des Gemeinderates fallen.

(Vorrei ritornare su ciò che ha affermato poc'anzi l'Assessore Romano. Egli ha affermato che la Giunta ritiene che al consiglio comunale debbano rimanere le attribuzioni più importanti e che non si debba indebolire la portata della legge nazionale. La Giunta regionale sa benissimo che una delle maggiori critiche alla legge nazionale e regionale da parte dei consiglieri comunali è proprio quella che il Consiglio comunale verrebbe in qualche modo privato delle sue attribuzioni. E a tal proposito l'Assessore Romano ha probabilmente dimenticato..., e noi abbiamo

approvato l'art. 4 con il vostro consenso, laddove in quell'articolo si dice che lo Statuto può determinare - ai sensi dell'art. 3 della Carta europea dell'autonomia locale - quali attribuzioni conferire al consiglio comunale, e ciò a prescindere dalle funzioni che la legge attribuisce al consiglio comunale. E la Carta europea dice chiaramente che l'organo principale e quindi l'organo che ha tutto il potere è il consiglio comunale. Questo lo abbiamo specificato e quindi possiamo orientarci in questo senso, in quanto si tratta di diritto internazionale vincolante, essendo stato ratificato, oltre all'Italia, da altri 20 stati europei. In base all'art. 10 della Costituzione giuridicamente è quindi prevalente rispetto alla legge nazionale. Per questo non capisco perché l'Assessore Romano dica che vanifichiamo la legge nazionale e l'autonomia. Al contrario. Il principio che abbiamo inserito all'art. 4 deve rimanere e non deve essere cancellato dall'art. 13.

Per quanto concerne la lettera c) chiedo che in base alla legge nazionale, venga mantenuto...Alla lettera c) si dice: "la disciplina dello stato giuridico del personale, le piante organiche e le relative variazioni." Questo è quanto dice anche la legge nazionale. La Giunta regionale ha tuttavia ommesso le "assunzioni", togliendo quindi al consiglio comunale qualcosa di importante, la possibilità di deliberare sulle assunzioni del personale, sebbene fosse previsto dalla legge nazionale. In questo caso non indeboliremmo di certo l'autonomia comunale prevista dalla legge nazionale. Al contrario, ripristineremmo ciò che è già espressamente previsto; e i consiglieri comunali ritengono che sia importante che l'attribuzione relativa alle assunzioni rimanga prerogativa del consiglio comunale.

Con il mio emendamento chiedo solamente che anche le assunzioni, attribuzione prevista dalla legge statale, facciano parte delle funzioni attribuite al consiglio comunale.)

PRÄSIDENT: Von den Abgeordneten sehe ich keine weiteren Meldungen. Dann gebe ich dem Ausschuß das Wort zur Replik.

Bitte, Assessor Romano.

PRESIDENTE: Nessun altro intende intervenire.

Do quindi la parola per la replica alla Giunta.

Prego, Assessore Romano.

ROMANO: Concordiamo sull'emendamento. Per la nostra normativa, nello stato giuridico del personale si intendeva compreso anche il regime delle assunzioni, comunque questa è proprio la prova che quando ci sono delle cose della 142 che noi condividiamo e che vanno bene non abbiamo alcuna difficoltà. Accettiamo la precisazione del cons. Benedikter e quindi siamo d'accordo sull'emendamento.

KUSSTATSCHER: Beim deutschen Text müßte man eine Änderung machen. Es müßte heißen: "Die Regelung der Rechtstellung und der Einstellung des Personals, die Stellenpläne und deren Änderungen." Die Worte "dienstrechtlichen Stellung" ist doppelt drinnen.

(Sarebbe opportuno introdurre una modifica nel testo in lingua tedesca. Si dovrebbe dire: "Die Regelung der Rechtstellung und der Einstellung des Personals, die Stellenpläne und deren Änderungen." La parola "dienstrechtliche Stellung" viene ripetuta.)

PRÄSIDENT: Also die Worte "der dienstrechtlichen Stellung" werden gestrichen.

Wir stimmen also über den Änderungsantrag des Abg. Benedikter ab. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich der Stimme?

Damit ist der Antrag einstimmig angenommen.

PRESIDENTE: Le parole nel testo tedesco "dienstrechtliche Stellung" vengono stralciate.

Ora passiamo alla votazione sull'emendamento del cons. Benedikter. Chi è favorevole, è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

L'emendamento è accolto all'unanimità.

PRÄSIDENT: Ich habe wieder "Ja" gesagt, weil - das möchte ich hier einflechten - heute Vormittag haben wir im Fraktionsführerkollegium das gesamte Paket durchbesprochen und analysiert und haben es auch abgeschlossen. Dabei sind eine Reihe von Vorschlägen der Abgeordneten, die die Änderungsanträge vorgelegt haben, vor allem auch des Abg. Benedikter, gutgeheißen worden, sodaß wir jetzt gut weiterkommen können.

Der nächste Änderungsantrag wäre vom Abg. Tonelli. Tonelli ist nicht mehr hier, dann können wir ihn eigentlich als zurückgezogen betrachten. Wenn keine Widersprüche sind... Der Abg. Pinter ist auch nicht hier. Wenn niemand darüber reden möchte, dann bringe ich ihn zur Abstimmung. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich der Stimme?

Bei 4 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung und dem Rest Nein-Stimmen ist der Änderungsantrag abgelehnt.

PRESIDENTE: Ho ripetuto "si", poiché stamattina abbiamo terminato il lavoro preliminare sugli emendamenti in sede di collegio dei capigruppo - e questo mi premeva comunicarlo -. Sono state approvate tutta una serie di proposte presentate dai consiglieri - soprattutto dal cons. Benedikter -, per cui ora dovremmo procedere abbastanza speditamente.

Il prossimo emendamento è stato presentato dal cons. Tonelli. Tonelli non fa più parte di questo consesso, quindi lo possiamo considerare ritirato. Se non ci sono obiezioni... Anche il cons. Pinter non è in aula. Se nessuno intende intervenire in merito, lo pongo in votazione. Chi è favorevole, è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

Con 4 voti favorevoli, 1 astensione e il resto di voti contrari l'emendamento è respinto.

PRÄSIDENT: Wir müssen jetzt einen Moment zurück zum Änderungsantrag zum Buchstaben l) des Abg. Taverna:

PRESIDENTE: Dobbiamo ora brevemente tornare all'emendamento sulla lettera l) del cons. Taverna:

Buchstabe l) des Absatzes 2 des Art. 13 wird wie folgt ersetzt:

"l) Ausgaben zu Lasten künftiger Haushaltsgebarungen;"

La lettera l) del comma 2 dell'art. 13 è sostituita così:

"l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi;"

PRÄSIDENT: Der Abg. Taverna hat das Wort.

PRESIDENTE: La parola al cons. Taverna.

TAVERNA: Il significato dell'emendamento è facilmente comprensibile, perchè il testo della lettera l) recita: "le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo", noi riteniamo invece che questa dizione non sia sufficientemente garantista, mentre riteniamo che si debba indicare in legge la prima parte della lettera l) del secondo comma dell'art. 13.

Quindi riteniamo che la lettera l) debba essere così riformulata, sostituendo quanto previsto dal testo licenziato dalla Commissione, con le spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi.

Noi siamo stati gli unici a votare contro in Parlamento alla 142, ne siamo orgogliosi e quindi non possiamo che ribadire e sostenere le tesi che ci hanno convinto a questa battaglia di opposizione.

Per quanto riguarda allora questa lettera l) non riteniamo che si debba escludere dalla necessità delle attribuzioni del consiglio comunale quelle spese che siano riferibili alle locazioni e anche alla fornitura di beni e servizi che abbiano carattere continuativo, anche se è evidente che la ratio della Giunta si riferisca al fatto che le locazioni si fondono su un contratto, così come si fonde su un contratto anche la fornitura di beni e di servizi, ma riteniamo tuttavia opportuno e necessario che questa lettera l) sia riformulata nel modo che sinteticamente ho illustrato, con questo emendamento che mi pare sia di estrema chiarezza.

PRÄSIDENT: Danke, Abg. Taverna für die Erläuterung.

Wenn von den Abgeordneten niemand das Wort verlangt, dann gebe ich das Wort Assessor Romano zur Replik.

PRESIDENTE: Grazie, cons. Taverna per l'illustrazione.

Se nessuno dei consiglieri intende intervenire, do la parola all'Assessore Romano per la replica.

ROMANO: Semplicemente per dire che la Giunta è contraria a questa contrazione della lettera l), anche perchè noi ci siamo rifatti a quella che è la normativa ed in questo caso la condividiamo perfettamente e i motivi sono da vedere nell'ultima parte dell'intervento del cons. Taverna, laddove parla di locazione e di interventi di fornitura a carattere continuativo.

Quindi noi abbiamo ripreso la normativa della 142, che condividiamo e quindi siamo contrari all'emendamento.

PRÄSIDENT: Wir stimmen jetzt über den Änderungsantrag des Abg. Taverna zum Punkt l) ab. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich der Stimme?

Bei 4 Ja-Stimmen und dem Rest Nein-Stimmen ist der Antrag abgelehnt.

PRESIDENTE: Passiamo alla votazione sull'emendamento del cons. Taverna alla lettera l). Chi è favorevole, è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

Con 4 voti favorevoli e il resto di voti contrari l'emendamento è respinto.

PRÄSIDENT: Wir kommen zum Änderungsantrag des Abg. Benedikter (auf Seite 32 des italienischen Textes bzw. Seite 34 des deutschen Textes). Er ist schon verlesen worden. Auch ist in der Vorbesprechung die positive Zustimmung des Ausschusses ist gegeben worden.

Bitte, Abg. Benedikter.

PRESIDENTE: Passiamo ora all'emendamento del cons. Benedikter (pag. 32 del testo italiano e pag. 34 del testo tedesco). Ne ho già dato lettura. Nel corso dei lavori preliminari su questo punto è stato trovato ampio consenso.

Prego, cons. Benedikter.

BENEDIKTER: Soeben hat Assessor Romano gesagt "condividiamo perfettamente" das Staatsgesetz, Art. 32, und ich habe hier lediglich beantragt, daß die Worte "espressamente" und "non rientrano nell'ordinaria amministrazione" die im Staatsgesetz enthalten sind, eingefügt werden. Ich möchte nur, daß diese Worte, so wie sie im Staatsgesetz enthalten sind, hineinkommen, weil sie dem Gemeinderat einen größeren Spielraum geben.

(L'Assessore Romano ha appena detto: "condividiamo perfettamente", riferendosi alla legge nazionale, art. 32. Ed io ho chiesto che le parole "espressamente" e "non rientrano nell'ordinaria amministrazione", contenute nella legge nazionale, vengano inserite anche nel nostro disegno di legge. Vorrei che queste parole previste dalla legge nazionale venissero inserite per dare ai consigli comunali maggiore libertà.)

PRÄSIDENT: Ich habe ja Dr. Benedikter gesagt, daß dieser Antrag in der Vorbesprechung mit dem "Ja" vom Ausschuß versehen ist. Damit könnten wir auch schon über diesen Antrag abstimmen. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich der Stimme?

Damit ist der Antrag einstimmig genehmigt.

PRESIDENTE: Ho già spiegato al cons. Benedikter che questo emendamento aveva già ottenuto il consenso della Giunta nel corso dei lavori preliminari. Passiamo alla votazione sull'emendamento. Chi è favorevole, è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

L'emendamento è accolto all'unanimità.

PRÄSIDENT: Wir kommen wieder zum Buchstaben m), zum Änderungsantrag des Abg. Taverna.
Bitte, Abg. Taverna.

PRESIDENTE: Passiamo ora alla lettera m), all'emendamento del cons. Taverna.
Prego, cons. Taverna.

TAVERNA: Lo devo dire con autoironia, scusatemi, ma vedo che i lavori stamattina procedono molto celermente, evidentemente qualcuno ha capito che forse è meglio accogliere qualche emendamento. Fino ad ieri ci trovavamo nella condizione del muro contro muro e qualcuno ha capito, dopo qualche ora di dibattito, che forse è opportuno considerare con maggiore attenzione gli emendamenti che vengono proposti e mi fa piacere, perchè gli ultimi due emendamenti presentati dal collega Benedikter sono stati accolti anche dalla maggioranza...

(interruzione)

TAVERNA: Cons. Rella, tu sei sempre il primo della classe e dai lezioni a tutti, evidentemente hai la vocazione della consociazione e quindi del compromesso, sei supplente dell'assessore Romano, ne prendo nota.

Allora il testo del mio emendamento è molto semplice, così come lo era quello precedente. Non riesco a capire perchè lei, assessore Romano, si ostini con il suo comportamento a respingere tutto quello che viene proposto da noi, questa è la verità.

Non illustro l'emendamento questa volta, mi limiterò soltanto a leggerlo: "Gli acquisti e le alienazioni immobiliari, gli appalti e le concessioni...", quindi significa cancellare tutto quello che viene dopo e che recita: "che non siano previsti nel bilancio di previsione e relativa relazione previsionale o in altri atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che

comunque, non rientrino nell'ambito della gestione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario comunale o di altri funzionari dirigenti, secondo quanto stabilito dallo statuto;"

Non siamo affatto concordi su questa impostazione, vogliamo che le attribuzioni del consiglio comunale per quanto riguarda gli acquisti e le alienazioni immobiliari, gli appalti e le concessioni rimangano di pertinenza esclusiva del consiglio comunale e quindi non accettiamo le limitazioni che sono contenute nella lettera m).

A me non importa che lei concordi con chicchessia gli emendamenti, anche perchè abbiamo sempre sostenuto la nostra linea di opposizione su questo disegno di legge in aula, abbiamo presentato i nostri 13 emendamenti, non abbiamo bisogno di concordare niente con nessuno.

Sono curioso di sentire le ragioni per le quali lei assessore adesso, molto probabilmente, si alzerà e mi dirà che respingerà a nome della Giunta l'emendamento che io ho proposto.

PRÄSIDENT: Wenn keine anderen Wortmeldungen mehr sind...

Wer schließt sich dem Ansuchen des Abg. Taverna um Namensaufruf an? Es braucht mindestens drei Abgeordnete. Dem ist also stattgegeben und somit findet die Abstimmung mit Namensaufruf statt.

Aber zuerst hat das Wort Assessor Romano.

PRESIDENTE: Se nessun altro intende intervenire...

Chi aderisce alla richiesta del cons. Taverna di votazione per appello nominale? Servono almeno 3 consiglieri. Ci sono. Dunque la richiesta di votazione per appello nominale è accolta.

Prima do la parola all'Assessore Romano.

ROMANO: Penso che il cons. Taverna mi conosca abbastanza bene per sapere che non è assolutamente vero che io o la Giunta, per partito preso, boccio gli emendamenti presentati dall'uno o dall'altro, perchè sarebbe assolutamente contro produttore e nel mio carattere è di accettare tutto quello che è accettabile, proprio per la corretta dialettica e per la costruttività, laddove andiamo a licenziare una legge di questa portata. Quindi è assolutamente non vero il fatto che non accetto gli emendamento solo perchè vengono presentati da una parte politica anziché dall'altra, poichè quando un emendamento è accettabile e costruttivo è nell'interesse di tutti.

Prendiamo il caso in esame. Anche qui ci siamo rifatti alla normativa della 142, che ci sembrava di dover accettare perchè lineare, quindi il nostro no non è un no cervelotico, è un no motivato da una normativa esistente ed operante che noi condividiamo, quindi è un no più che motivato.

Tutte le volte che nel confronto ci siamo parlati ed abbiamo visto che c'era qualche cosa che poteva essere fatto, che fosse il cons. Taverna o chiunque altro, nell'interesse di tutti lo abbiamo accolto. Qui stiamo licenziando una legge che ha 400 destinatari, i comuni della regione Trentino-Alto Adige, non stiamo licenziando una legge di pochissimo conto, per cui il contributo di tutti è doveroso e questo è importante, sarebbe sciocco e suicida non accettare solo per partito preso, cose che sarebbero controproducenti per noi stessi che siamo dei legislatori.

Quindi il nostro no tutte le volte è stato sicuramente e sinceramente motivato.

PRÄSIDENT: Wir stimmen jetzt über den Antrag mit Namensaufruf ab und beginnen mit dem Abg. Tribus.

PRESIDENTE: Passiamo ora alla votazione per appello nominale, iniziando con il cons. Tribus.

MORELLI: Tribus (*nein*), Valentin (*nein*), Viola (*no*), Zendron (*no*), Achmüller (*non presente*), Alber (*nein*), Andreolli (*no*), Andreotti (*sì*), Bacca (*no*), Bauer (*nein*), Bazzanella (*no*), Benedikter (*nein*), Benussi (*non presente*), Berger (*astenuto*), Betta (*non presente*), Boato (*non presente*), Bolognani (*no*), Bolognini (*no*), Bolzonello (*sì*), Brugger (*nein*), Casagranda (*sì*), Chiodi-Winkler (*no*), Craffonara (*no*), Degaudenz (*no*), Duca (*no*), Durnwalder (*non presente*), von Egen (*nein*), Feichter (*nein*), Ferretti (*no*), Franceschini (*non presente*), Franzelin-Werth (*nein*), Frasnelli (*non presente*), Frick (*non presente*), Giacomuzzi (*non presente*), Giordani (*no*), Grandi (*no*), Holzmann (*sì*), Hosp (*non presente*), Jori (*no*), Kaserer (*nein*), Klotz (*nein*), Kofler (*nein*), Kußstatscher (*non presente*), Leita (*non presente*), Leveggi (*non presente*), Lorenzini (*no*), Malossini (*non presente*), Marzari (*no*), Mayr (*non presente*), Meraner (*nein*), Micheli (*no*), Montali (*sì*), Morandini (*no*), Morelli (*no*), Negherbon (*no*), Nicolini (*no*), Oberhauser (*nein*), Pahl (*nein*), Pellegrini (*no*), Peterlini (*nein*), Pinter (*no*), Rella (*no*), Ricci (*non presente*), Romano (*no*), Saurer (*non presente*), Sfondrini (*non presente*), Tarolli (*no*), Taverna (*sì*), Tononi (*no*), Tretter (*astenuto*).

PRÄSIDENT: Die Abstimmung ist abgeschlossen.

Ich darf das Abstimmungsergebnis bekanntgeben:

Abstimmende:	52
mit Ja haben gestimmt:	6
mit Nein:	44
Stimmenthaltungen:	2

Damit genehmigt der Regionalrat diesen Abänderungsantrag nicht

PRESIDENTE: Le operazioni di voto sono concluse.

Rendo noto l'esito della votazione:

Votanti:	52
voti favorevoli:	6
voti contrari:	44
astenuti:	2

Il Consiglio regionale non approva l'emendamento.

PRÄSIDENT: Wir kommen zu den Änderungsanträgen von Assessor Romano und Abg. Benedikter zum Buchstaben o).

Bitte, Abg. Benedikter.

PRESIDENTE: Passiamo ora all'emendamento dell'Assessore Romano e del cons. Benedikter alla lettera o).

Prego, cons. Benedikter.

BENEDIKTER: Ich habe schon darauf aufmerksam gemacht und ich möchte Assessor Romano und seine Erklärungen, die er heute abgegeben hat, wirklich beim Wort nehmen, also er gesagt hat, wir werden alles unternehmen, was der Gemeindeautonomie helfen kann, im Rahmen dessen, was das Staatsgesetz und wir bereits beschlossen haben. Wir haben im Art. 4 gemeinsam beschlossen: "Lo Statuto ai sensi dell'articolo 3 della Carta europea dell'autonomia locale ratificata dall'Italia...stabilisce

le norme fondamentali per il funzionamento e l'organizzazione dell'Ente ed in particolare determina le attribuzioni degli organi...", also auch des Gemeinderates. Wenn jetzt Deine Bestimmung bleibt, wo es heißt: "ed inoltre su quelle materie che al Consiglio comunale, ai sensi del precedente articolo 4... " soweit geht es gut, dann kommt aber "...e nei limiti di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, sono state espressamente attribuite dallo statuto". Dieses Worte "...e nei limiti di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo" heben den Art. 4 auf. Diese sind ein glatter Widerspruch. Wenn ich sage, innerhalb dessen, was im ersten Absatz dieses Artikels enthalten ist, wo genau aufgezählt wird, was der Gemeinderat beschließen darf, dann kann das Statut nichts mehr anfangen. Dann hebe ich mit einer späteren Bestimmung die frühere Bestimmung auf. Der Art. 4, erster Absatz, den wir so feierlich beschlossen haben, ist damit aufgehoben. Das Statut kann nichts mehr dem Gemeinderat geben, über das, was jetzt im Art. 13, erster Absatz drinnensteht, wenn dieser Zwischensatz bleibt, den Du vorgeschlagen hast. Wenn der wekommt, dann ist alles in Ordnung und dann ziehe ich auch meinen Antrag zurück. Aber der Zwischensatz muß heraus, sonst besteht ein ganz klarer Widerspruch zwischen dieser Bestimmung und dem Art. 4, wo wir sagen, daß das Statut den Gemeinderat auch Befugnisse einräumen kann, die er nicht schon gemäß Art. 13, erster Absatz, hat. Wörtlich sind sie im Widerspruch. Wenn Du auch der Ansicht bist, man sollte dem Gemeinderat soweit als möglich in den Statuten freie Hand lassen, was sie dem Gemeinderat noch an Befugnissen einräumen wollen über den Art. 13 hinaus, über den Art. 32 des Staatsgesetzes hinaus, dann darf ich nicht sagen: "...e nei limiti di quanto previsto dal comma I del presente articolo".

Dann schaffe ich ab, was ich mit Art. 4 gegeben habe. Deswegen bitte ich wirklich, wenn Du diese Auffassung hast, hier zuzustimmen, daß das nicht hinein darf.

(Ho già fatto notare questo aspetto; vorrei prendere in parola l'Assessore Romano quando dice che intraprenderemo quanto nelle nostre forze per sostenere l'autonomia comunale, nell'ambito di quello che stabilisce la legge nazionale e la nostra legge. All'art. 4 c'è scritto: "Lo Statuto, ai sensi dell'articolo 3 della Carta europea dell'autonomia locale ratificata dall'Italia...stabilisce le norme fondamentali per il funzionamento e l'organizzazione dell'Ente ed in particolare determina le attribuzioni degli organi...", quindi anche del consiglio comunale. E se ora la Tua norma stabilisce che: "ed inoltre su quelle materie che al Consiglio comunale, ai sensi del precedente articolo 4... " , questo va bene, ma poi affermi: "...e nei limiti di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, sono state espressamente attribuite dallo statuto". Queste parole "...e nei limiti di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo" vanificano l'art. 4. Sono un controsenso. Se io dico: nei limiti di quanto previsto dal primo comma del presente articolo, dove vengono espressamente elencate la materie sui cui deve deliberare il consiglio comunale, allora lo statuto non può aggiungere altro. Con una norma successiva si sopprime la norma precedente. Se rimane la dizione da te proposta, l'art.4 primo comma, che avevamo così solennemente approvato, viene vanificato. Lo Statuto non potrà più attribuire alcunchè al consiglio comunale, oltre a ciò che è specificato all'art. 13, primo comma. Se tu togli quella frase, è tutto a posto ed io ritiro il mio emendamento. Ma quella frase dev'essere tolta, altrimenti c'è un controsenso tra questa norma e ciò che è scritto all'art. 4, dove diciamo che lo statuto può attribuire al consiglio comunale quelle funzioni di cui non disponga già ai sensi dell'art. 13, primo comma. Se tu sei dell'avviso che si debba lasciare ai consigli comunali la maggior libertà possibile di decidere con statuto quali altre funzioni attribuire al consiglio, al di là di quanto previsto dall'art. 13, e dell'art. 32 della legge nazionale, allora non puoi dire: "...e nei limiti di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo".

Perchè altrimenti sopprimi quanto previsto con l'art. 4. Per questo ti pregherei, se sei sempre di quest'avviso, di acconsentire che ora non si inserisca questa dizione.)

(Assume la Presidenza il Vicepresidente Tretter)

(Vizepräsident Tretter übernimmt den Vorsitz)

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Taverna.

TAVERNA: Signor Presidente, a questo punto ritengo che valga la pena ripercorrere brevemente alcuni tratti della dottrina per quanto riguarda questo aspetto del problema, perchè, egregio assessore, lei mi deve spiegare come mai lei respingendomi l'emendamento che prima avevo presentato e rifacendosi alla lettera m) dell'art. 32 della legge 142: "gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni che non siano previsti nel bilancio di previsione e relativa relazione previsionale o in altri atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che comunque, non rientrino nell'ambito della gestione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario comunale o di altri funzionari dirigenti, secondo quanto stabilito dallo statuto", questa lettera m) se lei l'avesse ricopiata tale e quale sarebbe stata di gran lunga più chiara, efficace ed efficiente e sicuramente più trasparente della lettera m) del testo che lei ha proposto.

Allora dobbiamo dare a Cesare quello che è di Cesare. La 142 è una legge "schifezza", il disegno di legge n. 72 la batte per quanto riguarda questa qualificazione. Ho ripreso affermazioni del prof. Massimo Severo Giannini, il quale in materia credo sia uno dei massimi esperti in diritto amministrativo, dopo due anni dall'entrata in vigore della 142 l'ha definita una legge colabrodo.

Fatta questa premessa voglio ribadire alcuni concetti che non sono riuscito a spiegare ed allora a questo punto, siccome non voglio sforzarmi più di tanto ed avendo la possibilità di poterlo fare, le leggo quanto scrive il prof. Pietro Virga, nel libro "Amministrazione locale" editore Giuffrè, 1991.

"Contenuto obbligatorio e facoltativo dello statuto.

L'art. 4 enumera alcuni oggetti dello statuto, ma tale elencazione non può considerarsi esaustiva, come dimostra anche l'inciso in particolare, di conseguenza va distinto un contenuto obbligatorio da un contenuto facoltativo. Gli oggetti del contenuto obbligatorio non risultano tutti elencati nell'art. 4 dell'ordinamento delle autonomie locali, perchè una disciplina mediante statuto è prevista da altre norme dello stesso ordinamento, artt. 5, 6, 13, 16, 23, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 51, 52, 57. Quindi c'è una miriade di articoli che rimandano allo statuto.

Tutti gli oggetti del contenuto obbligatorio devono essere disciplinati dallo statuto e nella mancata disciplina di uno di tali oggetti potrebbe ravvisarsi un vizio di legittimità dello statuto stesso. Per alcuni oggetti di contenuto obbligatorio lo statuto lascia aperte alcune opzioni, ad esempio commissioni consiliari, amministratori estranei al consiglio. Gli oggetti di contenuto obbligatorio, una volta introdotti dallo statuti possono trovare poi la loro disciplina più dettagliata nei regolamenti.

Oggetti di contenuto obbligatorio.

Gli oggetti che rientrano nel contenuto obbligatorio dello statuto, ai sensi dell'art. 4, sono i seguenti:

Attribuzioni degli organi. Le attribuzioni degli organi istituzionali del comune, consiglio, giunta, sindaco risultano sufficientemente determinate dalla legge e quindi non si vede quali ulteriori precisazioni debba contenere lo statuto in ordine alle attribuzioni. In particolare lo statuto non solo non potrebbe istituire nuovi organi istituzionali, ad eccezione delle commissioni consiliari, ma non potrebbe modificare le attribuzioni di quelli previsti dalla legge, per gli organi istituzionali lo statuto potrà bensì determinare in alcuni casi la composizione.

E' per questo il caso della giunta, perchè lo stabilisce il numero degli assessori e può provvedere all'elezione di assessori facenti parte..." ecc.

Non mi dilungo oltre, avrei quattro pagine da leggere.

Allora è evidente che noi abbiamo sostenuto che la questione dello statuto è fumo

negli occhi, perchè nel modo in cui lo statuto verrà approvato e cioè con votazione palese e con l'impossibilità di intervenire per modificare lo statuto, nel senso che lo statuto dovrà essere accolto o respinto in toto, è evidente che tutti i richiami che voi avete fatto, che nulla vanno a incidere per quanto riguarda quello che la dottrina giuridica a questo punto ha in maniera esaustiva risposto, non vedo per cui voi dovete obbligatoriamente ingarbugliare gli enti locali, che sono destinatari di questa legge.

E' evidente che a questo punto l'emendamento di cui si parla ed inoltre su quelle materie che al consiglio comunale, ai sensi del precedente art. 4 e nei limiti di quanto previsto dal primo comma del presente articolo, sono state espressamente attribuite dallo statuto. Le materie sono esclusivamente di dettaglio, non si riferiscono agli organi di cui prima facevo cenno. Cosa volete fare di questo statuto e cosa volete riconoscergli? Cose diverse rispetto a quelle che ormai la legge ha già disciplinato!

Ecco perchè voteremo contro questo emendamento, riservandomi di intervenire globalmente sull'art. 13, perchè è uno dei più importanti e merita un intervento diffuso ed esaustivo, almeno per quanto riguarda le nostre ragioni.

PRESIDENTE: Qualcun altro intende intervenire sugli emendamenti? La parola all'assessore Romano.

ROMANO: I cons. Taverna e Benedikter conoscono benissimo il dibattito che si è sviluppato proprio su questa possibilità di attribuire al consiglio comunale alcune competenze, che sarebbero dell'organo esecutivo e sanno benissimo come c'era inizialmente la contrarietà ad introdurre questo emendamento, per il semplice fatto che ci sembrava chiara nella 142 la divisione dei compiti. Poi sono state fatte delle ulteriori riflessioni soprattutto quando ci è stato chiesto: per quale motivo non volete dare la possibilità di essere più incisivi nelle determinazioni per quanto riguarda i consigli, perchè volete emarginare i consigli comunali lasciando determinate funzioni che poi non incidono sull'amministrazione attiva?

Ci era stata rivolta quasi un'accusa di voler emarginare questi organi collegiali, cosa che non era, perchè se fosse così sarebbe la stessa 142 che avrebbe vanificato le responsabilità o i compiti degli organi collegiali.

C'è stata una discussione molto approfondita se all'interno dello statuto le singole amministrazioni potessero prevedere la possibilità di attribuire delle competenze. E' chiaro che noi dovevamo agire nei limiti di quanto previsto dal precedente comma 1, mi sembra logico, il comma 1 è fondamentale laddove dice: "il consiglio è organo di indirizzo e programmazione al controllo"; è logico che determinate attribuzioni di competenze non possono discostarsi da questo tipo di funzione, è stata la conseguenza di un lungo dibattito che si è sviluppato in Commissione, altrimenti è un articolo assolutamente in contrasto con i principi della 142, senza questa specificazione, cioè che il trasferimento che lo statuto può prevedere a questo passaggio di competenze, ma sempre in quel filone, è veramente snaturare tutto l'art. 32 della 142 ed il nostro art. 13.

Ci sono delle misure che non possono essere superate se non a costo di vanificare tutto il nostro lavoro, questo bisogna dirlo con chiarezza ed onestà. Tenere questa possibilità di trasferimento nell'ambito del primo comma, che è importantissimo quando parla di indirizzi e programmazione al controllo, significava dare questa possibilità, sempre però in un filone predeterminato.

Ecco perchè è significativo questo inciso, tenerci almeno in quell'indirizzo, dando poi all'interno di questo la possibilità di trasferire determinate competenze.

PRESIDENTE: E' stata chiesta dal cons. Taverna la votazione per appello nominale. Iniziamo con il nominativo del cons. Taverna.

MORELLI: Taverna (*no*), Tononi (*sì*), Tretter (*astenuito*), Tribus (*ja*), Valentin (*ja*), Viola (*sì*),

Zendron (si), Achmüller (non presente), Alber (non presente), Andreolli (si), Andreotti (astenuto), Bacca (non presente), Bauer (ja), Bazzanella (si), Benedikter (nein), Benussi (non presente), Berger (no), Betta (non presente), Boato (non presente), Bolognani (si), Bolognini (si), Bolzonello (no), Brugger (ja), Casagrande (astenuto), Chiodi-Winkler (si), Craffonara (si), Degaudenz (si), Duca (si), Dumwalder (non presente), von Egen (ja), Feichter (ja), Ferretti (si), Franceschini (non presente), Franzelin-Werth (ja), Frasnelli (non presente), Frick (non presente), Giacomuzzi (non presente), Giordani (si), Grandi (non presente), Holzmann (no), Hosp (non presente), Jori (si), Kaserer (ja), Klotz (nein), Kofler (non presente), Kuftatscher (non presente), Leita (non presente), Levegghi (non presente), Lorenzini (si), Malossini (non presente), Marzari (si), Mayr (non presente), Meraner (astenuto), Micheli (si), Montali (no), Morandini (si), Morelli (si), Negherbon (si), Nicolini (non presente), Oberhauser (ja), Pahl (ja), Pellegrini (non presente), Peterlini (non presente), Pinter (no), Rella (si), Ricci (non presente), Romano (si), Saurer (non presente), Sfondrini (non presente), Tarolli (si).

PRESIDENTE: Comunico l'esito della votazione per appello nominale:

votanti	45
si	33
no	8
astenuti	4

Il Consiglio approva.

Cons. Benedikter, lei intende ritirarlo il suo emendamento?

BENEDIKTER: Ich ziehe es nicht zurück.
(Non lo ritiro).

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'emendamento del cons. Benedikter. Favorevoli? Contrari? Astenuti? E' respinto con 9 voti favorevoli e 4 astenuti.

L'emendamento Tonelli, fatto suo dal cons. Pinter, intende illustrarlo consigliere?

Prego.

PINTER: Lo ritiro, poiché come è stato formulato, l'art. 13 rischia di diventare peggiorativo rispetto alle intenzioni dell'emendamento stesso.

PRESIDENTE: L'emendamento viene ritirato. C'è un altro emendamento all'art. 13, al comma 3, dopo le parole "Comune, salvo" sono inserite le parole "per non più di due volte all'anno".

Intende illustrarlo cons. Rella? Prego.

RELLA: Grazie, signor Presidente. Si tratta di evitare l'abuso da parte delle giunte comunali nella nuova facoltà che non esiste nel regolamento attuale, che è molto delicata, di poter variare il bilancio in corso d'anno, senza il visto preventivo del consiglio comunale e salvo ratifica. Sappiamo che le ratifiche avvengono sempre quando la maggioranza, rappresentata dalla Giunta in sede esecutiva, propone una variazione di bilancio.

La ratifica a questo punto vanifica il ruolo del consiglio di fatto, ma vanifica in particolare il documento fondamentale della vita del comune, che è il programma, contabilmente rappresentato dal bilancio.

Se noi consentissimo alla giunta di operare varianti con la giustificazione

dell'urgenza, anche se questa non fosse fondata, ma poi sanata dalla ratifica del consiglio comunale entro i 60 giorni, compiremmo un atto molto grave di indebolimento del ruolo del consiglio, che invece viene valorizzato nell'elaborazione ed approvazione di programmi qual è il bilancio.

Per questa ragione ritengo che se si dovessero incontrare esigenze urgenti, queste dovrebbero essere limitate nel numero e ritengo non più di due nel corso d'anno. Questa mi sembra una questione molto delicata e quindi mi pare importante introdurre questo emendamento, che valorizza il ruolo del consiglio e nel contempo consente all'esecutivo di affrontare eventuali esigenze di urgenza, che credo siano francamente molto rare. Si tratta di evitare abusi.

PRESIDENTE: Altri intendono intervenire sull'emendamento? Prego, assessore Romano.

ROMANO: Anche su questo argomento ne avevamo parlato approfonditamente nel corso di questi incontri ed abbiamo convenuto che la preoccupazione espressa dal cons. Rella è fondata, si tratta di dare una garanzia in più alla trasparenza e all'operato della Giunta.

Quindi concordiamo sull'emendamento.

PRESIDENTE: Altri intendono intervenire? Nessuno. Pongo in votazione l'emendamento del cons. Rella. Favorevoli? Contrari? Astenuti? E' approvato a maggioranza con 3 voti di astensione.

C'è un altro emendamento aggiuntivo, il comma 4/bis del cons. Tonelli, fatto suo dal cons. Pinter. Intende illustrarlo consigliere? Prego.

PINTER: Lo scopo di questo emendamento 4/bis, analogamente all'emendamento al comma 1 dell'art. 14, è praticamente quello di ribaltare la previsione legislativa, nel senso che la legge 142 prevede che le competenze, per quanto riguarda l'assenza di previsioni, sono della giunta. Invece la proposta sostanzialmente è che sia il consiglio comunale che abbia competenza, laddove statuto, regolamento, legge, non abbiano espressamente riservato alla giunta, al sindaco, agli organi di decentramento, segretario comunale e funzionari dirigenti le competenze stesse. Mi pare estremamente chiaro.

PRESIDENTE: Altri sull'emendamento? Prego, assessore Romano.

ROMANO: La Giunta è contraria.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'emendamento. Favorevoli? Contrari? Astenuti? L'emendamento è respinto con 7 voti favorevoli e 4 astenuti.

C'è un altro emendamento aggiuntivo, il comma 4/bis, del cons. Tribus, che recita: "Nei comuni con meno di 20.000 abitanti spetta al consiglio comunale decidere sugli affari di un importo complessivo superiore ai 100.000.000 di lire."

Qualcuno intende intervenire sull'emendamento? Nessuno. E' stata chiesta la verifica del numero legale.

Lo pongo in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 12 voti favorevoli, 24 contrari ed 1 astenuto il Consiglio non approva.

Pongo in votazione l'art. 13. Favorevoli? Contrari? Astenuti? L'art. 13 è approvato a maggioranza con 8 voti contrari e 5 astenuti.

Art. 14 Attribuzioni della Giunta comunale

1. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati

secondo emendamento, quello relativo all'art. 1 bis.)

PRESIDENTE: E' stata chiesta la verifica del voto.

Pongo in votazione l'emendamento del cons. Benedikter. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 38 voti favorevoli e 3 astenuti l'emendamento è approvato.

Un secondo emendamento del cons. Benedikter viene ritirato.

Qualcuno intende intervenire sull'articolo così emendato? Nessuno. Pongo in votazione l'art. 14. Favorevoli? Contrari? Astenuti?

L'art. 14 è approvato a maggioranza con 5 voti contrari e 2 astenuti.

Art. 15

Attribuzioni del Sindaco

1. Il Sindaco rappresenta il Comune, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti.

2. Egli esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende, altresì alle funzioni statali, regionali e provinciali delegate al Comune.

3. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio, provvede, previa diffida, il Presidente della Giunta provinciale.

4. Il Sindaco è inoltre competente, nell'ambito della disciplina provinciale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

5. Qualora il Consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro il termine previsto dall'articolo 13, comma 4, o comunque entro sessanta giorni dalla prima iscrizione all'ordine del giorno, il Sindaco, entro quindici giorni dalla scadenza del termine provvede alle nomine con suo atto, comunicato al Consiglio nella prima adunanza. In caso non si pervenga a decisione, la Giunta provinciale adotta, nel termine dei successivi sessanta giorni, i provvedimenti sostitutivi di cui all'articolo 56.

Do lettura di tutti gli emendamenti presentati all'art. 15.

A firma del cons. Taverna ed altri, al comma 1:

"1. Il Sindaco rappresenta il Comune, convoca e presiede la Giunta ed il Consiglio qualora non sia stato nominato il Presidente del Consiglio, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché all'esecuzione degli atti."

A firma del cons. Rella al comma 4:

"4. Il Sindaco è inoltre competente, nell'ambito della disciplina provinciale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti e di favorire pari opportunità tra uomo e donna."

Al comma 5 due emendamenti identici a firma uno del cons. Benedikter e l'altro del cons. Tribus:

"5. Qualora il Consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro il termine previsto dall'articolo 13, comma 4, o comunque entro sessanta giorni dalla prima iscrizione all'ordine del giorno, il Sindaco, sentiti i capigruppo consiliari, entro quindici giorni dalla scadenza del termine provvede alle nomine con suo atto, comunicato al Consiglio nella prima adunanza. In caso non si

pervenga a decisione, la Giunta provinciale adotta, nel termine dei successivi sessanta giorni, i provvedimenti sostitutivi di cui all'articolo 56."

Art. 15 Funktionen des Bürgermeisters

1. Der Bürgermeister vertritt die Gemeinde, beruft den Rat und den Ausschuß ein und hat deren Vorsitz; er überwacht die Tätigkeit der Dienste und Ämter sowie die Ausführung der Rechtsakte.

2. Er übt die Funktionen aus, die ihm durch Gesetze, die Satzung und die Verordnungen zugewiesen worden sind, und überwacht ferner die Ausübung jener Aufgaben, die der Staat, die Region oder die Provinz, der Gemeinde übertragen haben.

3. Bei Nichtbefolgung der Pflicht zur Einberufung des Rates besorgt diese der Landeshauptmann nach vorheriger Aufforderung.

4. Der Bürgermeister ist außerdem dafür zuständig, im Rahmen der Landesgesetze und aufgrund der vom Gemeinderat festgelegten Richtlinien die Öffnungszeiten der Geschäfte, der öffentlichen Dienste sowie jene der Außenämter der öffentlichen Verwaltungen zu koordinieren, damit die Ausführung der Dienste den gesamten und allgemeinen Erfordernissen der Benutzer entsprechen kann.

5. Beschließt der Rat die in seine Zuständigkeit fallenden Ernennungen nicht innerhalb der Frist nach Artikel 13 Absatz 4 oder auf jeden Fall innerhalb von sechzig Tagen nach der ersten Aufnahme in die Tagesordnung, so nimmt der Bürgermeister binnen fünfzehn Tagen nach Ablauf der Frist die Ernennungen durch eigenen Rechtsakt vor; dieser wird dem Rat in dessen erster Sitzung mitgeteilt. Kommt es nicht zur Entscheidung, erläßt die Landesregierung innerhalb der Frist der nächsten sechzig Tage die Ersatzmaßnahmen nach Artikel 56.

Äbderungsantrag Abg. Taverna:

"1. Der Bürgermeister vertritt die Gemeinde, beruft den Ausschuß und den Rat ein; er führt den Vorsitz des Ausschusses und des Gemeinderates, sofern nicht ein Präsident des Rates ernannt wurde; er überwacht die Tätigkeit der Dienste und Ämter sowie die Ausführung der Rechtsakte."

Äbderungsantrag Abg. Rella:

"4. Der Bürgermeister ist außerdem dafür zuständig, im Rahmen der Landesgesetze und aufgrund der vom Gemeinderat festgelegten Richtlinien die Öffnungszeiten der Geschäfte, der öffentlichen Dienste sowie jene der Außenämter der öffentlichen Verwaltungen zu koordinieren, damit die Ausführung der Dienste den gesamten und allgemeinen Erfordernissen der Benutzer entsprechen kann und um die gleichen Rechte zwischen Mann und Frau zu begünstigen."

Äbderungsantrag Abg. Bendikter-Tribus:

"5. Beschließt der Rat die in seine Zuständigkeit fallenden Ernennungen nicht innerhalb der Frist nach Artikel 13 Absatz 4 oder auf jeden Fall innerhalb von sechzig Tagen nach der ersten Aufnahme in die Tagesordnung, so nimmt der Bürgermeister, nach Anhören der Fraktionsvorsitzenden, binnen fünfzehn Tagen nach Ablauf der Frist die Ernennungen durch eigenen Rechtsakt vor; dieser wird dem Rat in dessen erster Sitzung mitgeteilt. Kommt es nicht zur Entscheidung, erläßt die Landesregierung innerhalb der Frist der nächsten sechzig Tage die Ersatzmaßnahmen nach Artikel 56."

PRESIDENTE: Suspendo la seduta del Consiglio per l'intervallo di mezzogiorno, i lavori

riprenderanno alle ore 15.00.

(ore 12.57)

(ore 15.02)

PRESIDENTE: La seduta riprende.

Il cons. Taverna ritira il proprio emendamento al comma 1.

Passiamo al secondo emendamento a firma del cons. Rella. Intende illustrarlo consigliere? Prego.

RELLA: Presidente, nella 142 questo è stato uno dei passaggi più commentati positivamente, cioè si è introdotto un meccanismo attraverso il quale il sindaco, come rappresentante di una comunità, interviene per garantire un miglioramento delle condizioni civili del proprio territorio, nel senso che tende a regolare gli orari degli esercizi aperti al pubblico e così anche degli uffici pubblici, favorendo la possibilità di utilizzo di questi servizi da parte di tutti i cittadini, lavoratori autonomi, dipendenti, casalinghe e così via.

Per quello che ci riguarda, avendo noi nelle due realtà sollecitato iniziative, azioni delle due Province autonome a favore del raggiungimento di una condizione di parità tra gli uomini e le donne, abbiamo bisogno di sviluppare un'azione anche attraverso questo arricchimento di facoltà dell'amministrazione locale, per creare condizioni positive per la parità uomo-donna, ma non solo, si tratta di un provvedimento di significativo rilievo, poiché trasferisce alla funzione comunale parte delle funzioni impropriamente trattenute alla gestione delle Giunte provinciali.

Sappiamo che la norma di attuazione del decreto 616 affida alle Province l'elaborazione di una legge per il trasferimento delle funzioni ai comuni, con questo provvedimento in parte si anticipa quel processo, ed è un fatto positivo, si anticipa purtroppo perché c'è un ritardo delle due Province nel fare la legge di decentramento delle funzioni in materia di esercizi pubblici, di orari, di esercizi commerciali e così via. Qui la questione è regolata.

E' importante quindi integrare la previsione di carattere generale con questa finalizzata all'obiettivo di realizzare progressive condizioni di pari opportunità uomo-donna.

Ritengo che sia importante che anche per questo passaggio il regolamento attuativo preveda indicazioni positive anche delle esperienze finora compiute. Credo che potrebbe essere cosa positiva promuovere attraverso la Regione una verifica di quanto realizzato su questa materia, di intesa con le Province naturalmente, nelle altre realtà del paese.

PRESIDENTE: La parola all'assessore Romano.

ROMANO: Siamo d'accordo sull'emendamento del cons. Rella.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'emendamento. Favorevoli? Contrari? Astenuti? L'emendamento del cons. Rella è approvato a maggioranza con 3 voti contrari ed 1 astenuto.

C'è un altro emendamento a firma del cons. Benedikter, identico a quello del cons. Tribus.

Ha chiesto di intervenire il cons. Benedikter.

BENEDIKTER: Wir haben uns diesbezüglich geeinigt. Aber es geht hier wirklich nur darum: da steht nämlich, wenn der Gemeinderat die in seine Zuständigkeit fallenden Ernennungen nicht innerhalb der

gesetzten Frist oder auf jeden Fall innerhalb von sechzig Tagen nach der ersten Aufnahme in die Tagesordnung nicht beschließt, so nimmt der Bürgermeister..." und da steht im Staatsgesetz: "...nach Anhören der Fraktionsvorsitzenden binnen fünfzehn Tagen nach Ablauf der Frist der Ernennungen durch eigenen Rechtsakt vor". Jetzt war im ursprünglichen Ausschußtext dieses "Anhören der Fraktionsvorsitzenden" nicht enthalten, obwohl es im Staatsgesetz drinnen war und wir haben eben beantragt, daß diese Worte als ein Minimum der Wahrung der Zuständigkeit des Gemeinderates doch in den Text aufgenommen werden, so wie sie im Staatsgesetz enthalten sind und wir haben uns diesbezüglich geeinigt.

(Abbiamo trovato un accordo su questo punto. Ma non si tratta di questo: qui infatti c'è scritto che "qualora il consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro il termine previsto dall'art. 13 o comunque entro 60 giorni dalla prima iscrizione all'ordine del giorno, il sindaco...". Tuttavia nella legge nazionale c'è scritto: "...sentiti i capigruppo, entro 15 giorni dalla scadenza del termine, provvede alla nomina con suo atto". Nel testo di Giunta mancava quindi questo riferimento: "sentiti i capigruppo", sebbene la legge nazionale lo prevedesse. Pertanto noi abbiamo chiesto che queste parole venissero mantenute per garantire al consiglio comunale un minimo di competenza, così come previsto dalla legge nazionale. E su questo avevamo trovato un accordo.)

PRESIDENTE: Altri intendono intervenire? Assessore Romano.

ROMANO: Rispondo al cons. Benedikter che nei proficui incontri che abbiamo avuto abbiamo raggiunto un'intesa.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'emendamento del cons. Benedikter. Favorevoli? Contrari? Astenuti? L'emendamento è approvato all'unanimità.

Qualcuno intende intervenire sull'articolo? Prego, cons. Taverna.

TAVERNA: Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'occasione di questo articolo mi consente di esprimere ancora una volta non soltanto le considerazioni che abbiamo in numerose occasioni sottolineato, ma a questo punto mi pare che il clima e l'atmosfera si siano alquanto migliorati e questo sicuramente non può che far piacere, soprattutto al sottoscritto, il quale pareva essere il capro espiatorio di una situazione che, per la verità, oggi si sta dipanando e risolvendo in armonia e serenità.

Questo vale per tutte le cornacchie che a questo proposito ieri hanno assunto atteggiamento diverso.

Quando parliamo delle attribuzioni del sindaco, vale a dire dell'organo monocratico, voglio per un momento dimenticarmi delle proposte che a questo riguardo abbiamo fatto e a questo proposito preannuncio la presentazione di un disegno di legge, che preveda l'elezione diretta del sindaco, cosicché, vista la celerità dei lavori di questa assemblea legislativa, forse la per tredicesima legislatura arriveremo ad affrontare questo argomento.

Mi pare di dover affermare, e non posso fare a meno di ricordare alcuni spunti della relazione di minoranza che avevo presentato a questo disegno di legge, e leggo testualmente: "La riforma contiene una contraddizione di fondo che meglio ancora documenta la confusione di linee del provvedimento e la carenza di un principio ispiratore, tranne quello occulto di rendere più efficiente il regime della partitocrazia.

La pressione dell'opinione pubblica e della dottrina è concentrata sul problema dell'efficienza. Gli enti locali tra la morsa delle regioni (rectius, nel nostro caso, le Province), di organi inconcludenti, di un sistema finanziario inadeguato alle funzioni, sono caratterizzati da una generale inefficienza e spesso paralizzati. Bisogna dunque riconquistare l'efficienza. Ma questo discorso

attraversa il deprecato ordinamento podestariale fascista, che non può certamente essere citato e tanto meno recuperato! Allora bisognava quasi furtivamente potenziare l'esecutivo e l'organo monocratico che lo presiede, annullare sostanzialmente il potere dell'assemblea elettiva, scomoda e defaticante, e rimuovere l'intralcio dei controlli semplificandone al massimo il sistema. In altri termini si trattava di mantenere per gli organi democratici un rispetto formale e di concentrare il potere nelle mani dei Sindaci e delle Giunte: un colpo di mano in senso autoritario senza pagare alcun prezzo alla democrazia.

E, conciliando formalmente i due contrari, si trattava anche di non sottrarre spazi alla partitocrazia, confortata dal disegno di nomina per voto palese delle potentissime Giunte."

Mi pare che questa rappresentazione, molto realistica e soprattutto molto aderente, signor assessore, all'intero intreccio della legge, quando numerose volte abbiamo sostenuto che la riforma delle autonomie locali, seppure una riforma indotta dai principi della legge 142, fosse in realtà un disegno di tipo reazionario e non di tipo innovativo, credo che avevamo ragione sia quando facemmo la battaglia in Parlamento, come ora che la stiamo facendo in Consiglio regionale.

Noi abbiamo innovato per recuperare concetti che sono molto stimabili, concetti per la cui obiettività vale la pena di rinnovare, vale a dire il raggiungimento di due obiettivi che per quanto riguarda la pubblica amministrazione in generale e l'amministrazione dei comuni in particolare, volevano e dovevano significare efficacia ed efficienza. Ora l'efficacia e l'efficienza dipendono, a mio modesto parere, a qui voglio dirlo con molta umiltà, non soltanto dalle cosiddette regole formali, ma l'efficacia e l'efficienza dipendono anzitutto da un consenso che significa adesione, consenso e adesione finalizzati a raggiungere gli obiettivi.

E allora se sposiamo i concetti di efficienza e di efficacia con i concetti di partecipazione, di adesione e di consenso, abbiamo risolto un problema che sembra, in questa nostra Italia, irrisolvibile, dal momento che il guasto più appariscente, quello su cui ogni giorno ci misuriamo, il dato di fatto che possiamo toccare con mano appartiene alla vita quotidiana di ognuno di noi, consiste soprattutto nel fatto di una sempre più marcata divisione tra il cosiddetto potere legale e il mondo reale.

E' una diaspora, non è una sintesi tra i concetti di autorità e di responsabilità. Noi attraverso questo disegno di legge e la norma di cui all'art. 15, non risolviamo i problemi che prima mi sono sforzato di descrivere, seppure in una sintesi molto sommaria e per questo motivo limitata, ma che comunque di immediata percezione, perchè sicuramente non si scopre la luna quando si fanno affermazioni di questa natura.

Il giornale "Adige" di ieri riportava la lettera di un nostro concittadino, il quale essendo spiritoso, dal momento che le lettere serie non trovavano cittadinanza su un quotidiano, ha ritenuto doveroso intervenire con quel pizzico di ironia, che appartiene alla saggezza dovuta agli anni, affermando che i congiunti di un tale, che lo andavano a cercare in Paradiso, chiedevano a S. Pietro dove questo tale si trovasse e dopo averlo cercato in tutti gli angoli del Paradiso, S. Pietro, forse indispettito da siffatta insistenza, chiedendo ai parenti esclamava: ma quest'anima da vivo che professione faceva? Allora i congiunti si affrettarono subito a dire che l'anima da vivo svolgeva le funzioni di dipendente provinciale. E allora subito S. Pietro esclamò: andate a cercarlo al bar!

Questo aneddoto che mi sono permesso di descrivere sommariamente, ha determinato immediatamente la reazione, tanto è vero che oggi, sempre il medesimo quotidiano, pubblica due lettere di dipendenti pubblici che contestano in maniera adirata questa affermazione. Ritengo che attraverso questa legge non si riforma alcunché, se non si dà più spazio alla partitocrazia, che a parole si dice di voler espellere, mentre invece noi con un sistema giuridico siffatto questa partitocrazia la rafforziamo e nemmeno riusciamo, in nome dell'efficacia e dell'efficienza, a recuperare dignità, autorevolezza e responsabilità agli enti che dovrebbero essere oggetto della riforma.

Qualcuno mi potrebbe obiettare che questo è un discorso meramente politico e condizionato dalle ideologie, io credo di no, sono convinto che l'impianto della legge 142, benché fosse

stata quasi all'unanimità votata in Parlamento, è un impianto che produce questo risultato, è un impianto che attraverso la determinazione di una elezione da parte della Giunta, nei modi in cui sappiamo, è un rafforzamento della Giunta, dell'organo collegiale, ma al tempo stesso è una limitazione dell'organo burocratico e quant'anche questi organi all'unisono potessero lavorare, questi due organi possono lavorare in virtù delle attribuzioni, delle funzioni e delle competenze che gli sono riconosciuti dal disegno di legge, in modo del tutto estraneo ed esterno a qualsiasi tipo di controllo reale.

Ci troviamo di fronte alla determinazione di una situazione con la quale assisteremo purtroppo ad una riduzione sempre più consistente dei poteri di controllo da parte dell'unico organo che fino ad oggi detiene una legittimità di tipo popolare, che è il consiglio comunale, espressione della volontà del popolo che va a votare ed in nome dell'efficienza e dell'efficacia dell'organizzazione di questi comuni, noi andiamo a restringere i margini di democrazia ed in questo modo non paghiamo nemmeno lo scotto, come ho già avuto modo di scrivere nella relazione di minoranza, che attraverso il supposto raggiungimento dell'efficienza e dell'efficacia dell'ente, noi sacrifichiamo quel dato di democrazia di cui prima parlavo.

Credo che chi nel suo passato abbia svolto una funzione a livello amministrativo, sia per davvero vissuto nell'ambito di una realtà qual è quella dei comuni, non può che ricordare, come fa il sottoscritto, in ragione di esperienza che ha maturato in 15 anni di attività di consigliere comunale, quello rispetto al quale ha fatto in base a delle regole che c'erano e quello che in definitiva colui che sarà chiamato a fare il consigliere comunale dopo l'approvazione di questa legge, si troverà nella condizione di non poter più esercitare nemmeno quelle prerogative e quel ruolo che sul piano formale la legge gli riconosceva.

Qui non si tratta, caro assessore, di voler a tutti i costi determinare una situazione per la quale e con la quale questa legge possa essere lo strumento del raggiungimento di qualsivoglia obiettivo di carattere politico, che non sia quello del confronto serrato, duro nei confronti di una legge nazionale e di una disegno di legge che stiamo discutendo, di cui noi abbiamo con orgoglio sostenuto questo ruolo di opposizione, perchè riteniamo - e lo diciamo in quanto liberi da qualsiasi vizio di origine e di condizionamento - di poter svolgere questo ruolo di opposizione nel massimo di libertà.

Posso comprendere i partiti della sinistra, i quali si trovano in difficoltà, soprattutto non già perchè gli uomini di questi partiti non potevano sapere i pericoli in cui l'ordinamento complessivo delle autonomie locali potevano attraversare, ma si trattava allora di giustificare, attraverso una finzione che è quella della efficienza e della efficacia come strumento di innovazione, di funzionamento delle autonomie locali, come se potessero funzionare indipendentemente da una completa rivisitazione della legge finanziaria e delle entrate che agli enti locali dovrebbero spettare, perchè le stesse si potessero garantire i mezzi per poter rispondere ai bisogni della collettività che andranno ad amministrare e siccome allora quel disegno di legge che ha il nome del Ministro degli Interni di allora, l'on. Gava, il che è tutto un programma, non può che in questa situazione, essendo il disegno di legge n. 72, ovviamente secondo le competenze che ci competono e quindi in una cornice di attribuzione per quanto riguarda la nostra responsabilità di un potere legislativo, che necessariamente dovesse essere ricompreso nell'alveo dei principi della 142, è evidente allora che la maggior parte dei partiti che in Parlamento hanno determinato la 142, non poteva che ripercuotersi lo stesso cammino che si era ripercorso nel corso del dibattito parlamentare, quando si era arrivati alla votazione della 142.

Ecco allora i motivi di grande contraddizione, per la quale i partiti della sinistra, ma anche la D.C. medesima, che su questo terreno avevano premesso da più di 20 anni una riforma autorevole delle autonomie locali, si sono soltanto prodigati a licenziare un provvedimento, che in nome di quella efficienza ed efficacia di cui prima parlavo, efficacia ed efficienza prive di anima, perchè manca soprattutto in questo contesto l'anima, la grinta, la passione, il volontariato per fare un servizio alla collettività.

Non basta fare il consigliere comunale soltanto per avere dall'esercizio di questo

ufficio un trampolino di lancio per eventuali future e migliori carriere nell'ambito dei partiti o delle istituzioni, qui si trattava di dover ripensare al ruolo delle autonomie locali e quindi alla sostanza di questo ruolo e alla figura del sindaco, della giunta, del consiglio in termini di una accresciuta responsabilità, autorevolezza, convinta trasparenza degli atti amministrativi e politici, in termini quindi di un recupero di partecipazione da parte del popolo, un recupero di responsabilizzazione da parte degli eletti del popolo. Noi allora, trovandoci di fronte a questo strano intreccio di norme che hanno ovviamente messo in evidenza come siano il frutto, non solo di un compromesso, il che poco sarebbe, ma siano soprattutto il frutto di un disegno, nei confronti del quale i soggetti che hanno recitato questo ruolo non si sono accorti che questa riforma altro non è che il definitivo affossamento della libertà e della democrazia per quanto riguarda la vita stessa degli enti che andremo a riformare.

Vi era la possibilità di conciliare l'efficienza e l'efficacia del comune con la sintesi tra autorità e responsabilità, attraverso un rapporto diretto, immediato tra il sindaco eletto a suffragio diretto ed il popolo, vi era un rapporto diretto ed immediato tra il sindaco legittimato in questo modo e gli assessori, che in questa occasione, come nel passato, l'assessore era visto non come il primo collaboratore del sindaco, ma molto spesso l'assessore svolgeva la funzione di essere lui stesso il primo nemico del sindaco, perchè l'assessore si vedeva come possibile legittimato successore al sindaco stesso e quindi già da questo presupposto nasceva il conflitto tra l'organo monocratico e l'organo collegiale della giunta.

In questo contesto pur tuttavia vi era un consiglio comunale, il quale era dotato di funzioni e di prerogative, un consiglio comunale che, malgrado le inefficienze e la incapacità molto spesso di svolgere quei compiti di qualità di cui tanto si è parlato, per finire invece a svolgere quei compiti di ordinaria amministrazione, di piccolo e quotidiano cabotaggio della vita amministrativa, quantomeno il consiglio comunale di allora, non quello che sarà ridisegnato attraverso questo disegno di legge, il consiglio comunale si troverà di fatto espropriato di molte delle sue competenze e non mi valgono le considerazioni che voi avete cercato di enunciare e di teorizzare circa i poteri di controllo e di indirizzo, perchè sappiamo benissimo che questo potere di controllo e di indirizzo rimane soltanto sulla carta - concludo signor Presidente - quindi di fatto abbiamo svuotato, in nome dell'efficacia senza anima, senza passione, senza la possibilità di partecipazione, l'unico organo legittimato dalla volontà popolare e quindi abbiamo fatto un'operazione di conservazione e di retroguardia, in nome non già di un anonimo progresso o di una ventilata efficienza, che comunque non sarà raggiunta, ma in nome di questo avete determinato, in maniera micidiale, la sconfitta di quel patrimonio di democrazia, che comunque il consiglio comunale, in virtù delle leggi vigenti, poteva legittimamente esercitare.

PRESIDENTE: Vorrei rivolgere un saluto a nome del Consiglio regionale, ad un gradito ospite, è un rappresentate del consiglio nazionale svizzero. Verrà accompagnato dall'assessore Bauer, il quale lo metterà in condizione di conoscere le nostre istituzioni autonomistiche.

Lo saluto e gli auguro un buon soggiorno.

Pongo in votazione l'art. 15. Favorevoli? Contrari? Astenuti? L'articolo è approvato a maggioranza con 2 voti contrari e 2 astenuti.

Art. 16

Giuramento e distintivo del Sindaco

1. Prima di assumere le funzioni il Sindaco, entro quindici giorni dall'esecutività della deliberazione di nomina, presta giuramento dinanzi al Commissario del Governo di essere fedele alla Repubblica italiana e di osservare la Costituzione, lo Statuto di autonomia, le leggi dello Stato, della Regione e della Provincia autonoma, nonché di adempiere alle sue funzioni al solo scopo del bene pubblico. Se ricusa di giurare è dichiarato decaduto dall'ufficio.

2. Distintivo del Sindaco quale Ufficiale di Governo è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.

Art. 16

Eidesleistung und Abzeichen des Bürgermeisters

1. Vor Antritt seines Amtes leistet der Bürgermeister innerhalb von 15 Tagen nach Vollstreckbarkeit des Beschlusses über seine Wahl vor dem Regierungskommissär den Eid, der italienischen Republik treu zu sein, die Verfassung, das Autonomiestatut, die Staatsgesetze, die Regionalgesetze und die Gesetze der autonomen Provinz zu beachten sowie sein Amt ausschließlich zum Wohle der Gemeinschaft auszuüben. Weigert er sich, den Eid zu leisten, wird er seines Amtes für verfallen erklärt.

2. Abzeichen des Bürgermeisters als Vertreter der Regierung ist die Trikoloreschleife mit dem Wappen der Republik, die über der rechten Schulter zu tragen ist.

PRESIDENTE: All'art. 16 è stato presentato un emendamento a firma del cons. Taverna ed altri che recita: il comma 1 è così modificato:

"1. Prima di assumere le funzioni di Sindaco, entro 15 giorni dall'esecutività della deliberazione di nomina, presta giuramento davanti al Commissario del Governo di essere fedele all'Italia e di osservarne le leggi, nonché di adempiere alle sue funzioni al solo scopo del bene pubblico. Se ricusa di giurare è dichiarato decaduto dall'ufficio."

Il primo firmatario intende illustrarlo? Prego, cons. Taverna.

TAVERNA: Signor Presidente, qualcuno potrebbe sorridere alla lettura dell'emendamento che abbiamo presentato, sicuramente l'abbiamo presentato convinti della serietà dello stesso e quindi mi accingo in breve termine a spiegare le ragioni per cui abbiamo ritenuto di doverlo presentare.

Riteniamo che in un momento particolarmente difficile della nostra storia nazionale, in un momento in cui molti si accingono a ripensare a chissà quali soluzioni dare ai problemi dello Stato, molti addirittura confondono che i problemi dello Stato possono essere risolti di fronte ad una ipotetica unità europea e voglio sottolineare questo termine "ipotetica unità europea" proprio in questi giorni, quando l'opinione pubblica è rimasta investita in termini piuttosto preoccupanti del problema dell'unità dell'Europa, basti pensare alla indizione con urgenza di un vertice dei capi di Stato e di Governo dei 12 Paesi aderenti alla comunità europea, basti pensare alla furia che si è scatenata sul mercato e sul sistema delle monete dell'Europa, dove due divise, l'Italia e la sterlina sono uscite dal sistema monetario europeo e quindi si è avuta la dimostrazione lampante della incapacità, non già di carattere politico, perchè questa era riconosciuta da tutti, ma anche dalla incapacità di carattere economico e finanziario di risolvere i problemi legati al famigerato trattato di Maastricht.

Se facciamo mente locale al voto danese, a quello francese, che ha ratificato con una percentuale risibile il trattato medesimo, se poniamo mente locale al grande dibattito che si sta consumando in Gran Bretagna per quanto riguarda questo problema, se poniamo mente locale invece al fatto che l'Italia, come sempre con la superficialità dei nostri governanti, ha liquidato il problema in 72 ore con un dibattito al Senato, non possiamo non pensare che in tutta questa complessa questione ci siano, soprattutto nel nostro paese, volontà di carattere politico ormai manifestamente espresse, che parlano di Italia di serie A, di serie B, di serie C, a seconda della dimensione e della collocazione geopolitica e quindi si stampano le monete di una fantomatica repubblica, si rilasciano passaporti sempre di un'altra repubblica, si viene a determinare una contrapposizione, che non è soltanto di carattere sociale, i provvedimenti del Governo mettono in evidenza una contrapposizione di carattere sociale tra poveri, vediamo come questa classe politica sia stata capace di contrapporre i poveri del

settore del lavoro autonomo, rispetto ai poveri del settore del lavoro dipendente, e nel contesto di questa divisione di carattere artificiosa si cerca di uscire dal buco nero della crisi.

Credo invece che se vogliamo recuperare il significato di certi termini e quando vogliamo riferirci alla patria usiamo il termine patria e non il termine paese, se vogliamo recuperare il significato di una certa volontà che vogliamo rappresentare con molto orgoglio, non possiamo che far riferimento alla casa comune e qual è la casa comune se non la patria, se non l'Italia!

Ecco perchè riteniamo che a questo proposito il giuramento di fedeltà non debba essere fatto ad un sistema, la Repubblica, perchè potrebbe esserci anche la monarchia, allora se ci fosse la monarchia il giuramento di fedeltà dovrebbe essere nei confronti della monarchia italiana e mi pare sia ridicolo; il giuramento di fedeltà deve essere fatto nei confronti dell'Italia, che è impersonificata dallo Stato, da un certo sistema, che può avere le dimensioni istituzionali e costituzionali le più diverse e che comunque trova la sua legittimazione in questo grande e bellissimo nome che risponde a "Italia".

Ecco perchè abbiamo ritenuto di dover proporre questo emendamento e quindi sollecitare che il giuramento di fedeltà debba essere rivolto innanzitutto all'Italia.

PRESIDENTE: Qualcun altro intende intervenire? Nessuno. Pongo in votazione l'emendamento. Favorevoli? Contrari? Astenuti? E' respinto con 3 voti favorevoli ed 1 voto contrario.

Pongo in votazione l'art. 16. Favorevoli? Contrari? Astenuti? E' approvato a maggioranza con 5 voti di astensione.

Art. 17

Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale

1. Il Comune gestisce anche i servizi di competenza statale previsti dall'articolo 10 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e da altre disposizioni in materia.

2. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:

- a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
- b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
- c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
- d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Commissario del Governo.

3. Nelle materie previste dalle lettere a), b), c) e d) del comma 2, il Sindaco, previa comunicazione al Commissario del Governo competente, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al Presidente del Consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il Sindaco può conferire la delega ad un Consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni. Nell'ipotesi di costituzione di municipi, la delega è effettuata obbligatoriamente al pro-Sindaco. In ogni caso le suddette funzioni possono essere delegate al Segretario comunale o altro dipendente del Comune, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia.

4. Nei Comuni della provincia di Bolzano sono fatte salve le particolari disposizioni contenute nei titoli terzo e settimo della legge 11 marzo 1972, n. 118.

5. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

Do lettura di tutti gli emendamenti presentati.

A firma del cons. Benedikter sono stati presentati i seguenti emendamenti:

als Amtswalter der Regierung Sorge für:"

"b) den Erlaß der ihm durch Gesetze oder Verordnungen zugewiesenen Rechtsakte im Bereich der öffentlichen Ordnung und Sicherheit;"

"3. In den Bereichen nach Absatz 2 Buchstaben a), b), c) und d) kann der Bürgermeister die dort genannten Funktionen nach Unterrichtung des zuständigen Regierungskommissärs dem Vorsitzenden des Stadt- bzw. Ortsviertelrates übertragen; wo die Stadt- bzw. Ortsviertel nicht errichtet sind, kann der Bürgermeister die genannten Funktionen einem Gemeinderatsmitglied übertragen, das sie in den Ortsteilen und in den Fraktionen ausübt. Bei Errichtung von Ortsgemeinden ist die Übertragung obligatorisch an den Ortsbürgermeister vorzunehmen."

PRESIDENTE: Cons. Benedikter, sono stato informato che ha formalizzato gli emendamenti e ne do lettura:

"Nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo, il progetto può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei servizi stessi nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale."

"Ove il sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il prefetto può nominare un commissario per l'adempimento delle funzioni stesse."

"Alle spese per il commissario provvede l'ente interessato."

Änderungsantrag Abg. Benedikter:

"Im Bereich der Dienststellen nach diesem Artikel kann der Präfekt Inspektionen anordnen, um feststellen zu lassen, ob diese Dienststellen ordnungsgemäß arbeiten, und um Daten und Informationen beschaffen zu lassen, die für andere Dienststellen allgemeiner Art wichtig sind."

"Erfüllt der Bürgermeister oder der mit dessen Funktionen Beauftragte die Aufgaben nach diesem Artikel nicht, so kann der Präfekt einen Kommissar zur Ausübung dieser Funktionen ernennen."

"Die Ausgaben für den Kommissar trägt die betreffende Körperschaft."

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Benedikter per illustrare tutti gli emendamenti.

BENEDIKTER: Wir haben uns da diesbezüglich geeinigt und ich war dann einverstanden, daß ich meinen Änderungsantrag zum ersten Absatz zurückziehe. Ebenso den zur Einleitung des zweiten Absatzes. Hingegen über die anderen haben wir uns geeinigt, daß sie übernommen werden, und zwar geht es nur darum, daß wir nicht dem Bürgermeister als sogenanntem Regierungsbeamten Aufgaben zuerkennen, die in die Autonomie fallen. Das betrifft das Gesundheitswesen und die öffentliche Hygiene. Im Buchstaben b) muß das also wegfallen, weil es auch gemäß Art. 20 und 52 des Autonomiestatutes einwandfrei unter die Autonomie fällt.

Beim anderen geht es nur darum, daß wenn wir das Staatsgesetz wiedergeben, die Befugnisse also, die der Bürgermeister als Regierungsbeamter hat, was meiner Ansicht nach auch richtig ist, damit man alles beisammen hat, indem man ja auf das Staatsgesetz Bezug nimmt, daß der Bürgermeister diese Befugnisse im Sinne des Staatsgesetzes als Regierungsbeamter ausübt und dann kommt das, was im Staatsgesetz steht, daß man alles was im Art. 38 des Staatsgesetzes enthalten ist, übernimmt, sodaß sie alle beisammen sind, auch jene, die vorschreiben was passiert, wenn der Bürgermeister diese Befugnisse nicht pflichtgemäß ausübt. Und hier habe ich korrigiert, ich habe die sogenannte Formulierung, d.h. habe genau geschrieben, wie es im Staatsgesetz steht; anstatt "Präfekt"

muß es "Regierungskommissär" heißen.

Also ich ziehe den Änderungsantrag zum ersten Absatz und zur Einleitung des zweiten Absatzes zurück. Hingegen über die anderen Änderungen haben wir uns geeinigt und sie bestehen nur darin, daß man einerseits die Sanität und die öffentliche Hygiene ausmerzt, weil sie nicht in die Zuständigkeit des Bürgermeister als Regierungsbeamter fallen, wenn schon in die Zuständigkeit als Bürgermeister im Sinne der regionalen Gemeindeordnung und wenn man das Staatsgesetz wiedergeben will, damit es in dieser organischen Gemeindeordnung lesbar ist, daß man alle Absätze des Staatsgesetzes wiedergibt. Darin besteht meine Änderung.

(Anche su questo punto abbiamo trovato un accordo. Io ero favorevole a questa proposta, per cui ritiro il mio emendamento al primo comma nonché quello relativo all'introduzione del secondo comma. In merito agli altri emendamenti avevamo deciso che venissero recepiti. Si tratta solamente di fare in modo che le funzioni del sindaco rientranti nella sfera autonomistica non gli vengano attribuite solamente in veste di ufficiale del Governo. Lo stesso dicasi anche per il settore della sanità ed igiene pubblica. Alla lettera b) dobbiamo togliere la parola "igiene", in quanto materia rientrante, in base all'art. 20 e 52 dello Statuto di autonomia, nell'ambito dell'autonomia.

Per il resto si tratta di riprendere la legge nazionale in modo che le attribuzioni che il sindaco ha come ufficiale del governo, siano tutte elencate insieme, e fare riferimento alla legge nazionale. E poi viene tutto ciò che è previsto all'art. 38 della legge nazionale, ovvero tutte quelle attribuzioni che deve svolgere il sindaco ed anche ciò che succede in caso di omissione. E qui ho fatto un errore copiando ciò che prevede la legge nazionale; quindi nel mio emendamento al posto di "questore" dobbiamo scrivere "commissario del governo".

Pertanto ritiro l'emendamento al primo comma e quello relativo all'introduzione al secondo comma. Sugli altri emendamenti abbiamo trovato un accordo. Si tratta di togliere le funzioni relative alla sanità ed igiene pubblica, perché non rientranti nella competenza del sindaco come ufficiale del governo, semmai nella competenza del sindaco nell'ambito comunale. E poi, se ci si vuole riferire alla legge regionale, per rendere più comprensibile questo ordinamento dei comuni, si devono riportare tutti i commi della legge nazionale. In questo consiste il mio emendamento.)

PRESIDENTE: Il primo emendamento al primo comma è ritirato; il secondo all'introduzione del secondo comma è ritirato; il terzo rimane in piedi e mi pare sia stato concordato con la Giunta.

Prego assessore Romano.

ROMANO: Il cons. Benedikter ha riferito quelli che sono i termini dell'accordo raggiunto, vorrei solo ricordare che se nell'emendamento formalizzato, che non ho qui, ci fosse la parola "Prefetto", va sostituita con "Commissario del Governo".

PRESIDENTE: Con questa correzione pongo in votazione l'emendamento Benedikter. Favorevoli? Contrari? Astenuti?

L'emendamento è approvato all'unanimità.

Ha chiesto la parola il cons. Benedikter.

BENEDIKTER: Ich habe gesagt, zurückgezogen wird der Änderungsantrag zum ersten Absatz und der zur Einleitung des zweiten Absatzes. Alle anderen, die den zweiten Absatz betreffen und die zum Teil eine Ergänzung bilden, bleiben aufrecht und darüber haben wir uns geeinigt und auch abgestimmt.

(Ho già detto cosa viene ritirato, ovvero l'emendamento al primo comma e quello relativo all'introduzione del secondo comma. Tutti gli altri che concernono il secondo comma e

costituiscono praticamente un'integrazione, rimangono. Su di essi ci siamo accordati ed è stato trovato un consenso.)

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire sull'emendamento del cons. Benedikter al terzo comma? Prego, assessore.

ROMANO: Chiedo scusa, per intenderci. Abbiamo l'emendamento al comma 1 che è ritirato, l'emendamento al comma 2 che è ritirato, l'emendamento b) che è stato accolto; l'emendamento al comma 3 è in due parti? D'accordo.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'emendamento al comma 3 dell'art. 17.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? L'emendamento è approvato a maggioranza con 3 astenuti.

Qualcuno intende intervenire sull'articolo? Nessuno. Pongo in votazione l'art. 17 così emendato.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? L'articolo è approvato a maggioranza con 3 voti contrari e 2 astenuti.

Art. 18

Provvedimenti contingibili ed urgenti del Sindaco

1. Il Sindaco adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di polizia locale e igiene, per motivi di sanità e di sicurezza pubblica.

2. Ove il Sindaco non provveda o dove sono interessati due o più Comuni, provvede il Presidente della Giunta provinciale con propria ordinanza o a mezzo di Commissario.

3. Salvo il caso di impossibilità dovuta all'urgenza, tali provvedimenti devono essere notificati agli interessati con ingiunzione di eseguire gli ordini entro un congruo termine. Decorso tale termine, gli ordini sono eseguiti d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale qualora il fatto costituisca reato.

4. La nota delle spese è resa esecutiva dal Presidente della Giunta provinciale sentiti gli interessati ed è rimessa dal Sindaco all'esattore per la riscossione, nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette.

Do lettura di tutti gli emendamenti presentati.

A firma del cons. Tribus al comma 1:

"1. Il Sindaco adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di polizia locale e igiene, edilizia, ("motivi di" è soppresso), sanità e di sicurezza pubblica, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini."

A firma del cons. Benedikter, identico nel contenuto a quello del cons. Tribus, al comma 1:

"1. Il Sindaco adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al questore, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica."

A firma del cons. Benedikter al comma 3:

"Se l'ordinanza adottata ai sensi el primo comma è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi."

Prego dare lettura del testo dell'articolo e degli emendamenti in tedesco.

Art. 18

Notwendige dringende Maßnahmen des Bürgermeisters

1. Der Bürgermeister ergreift mit begründetem Rechtsakt und unter Einhaltung der allgemeinen Grundsätze der Rechtsordnung die notwendigen dringenden Maßnahmen auf dem Gebiet der örtlichen Polizei und der Hygiene, aus Gründen der Gesundheit und der öffentlichen Sicherheit.

2. Ergreift der Bürgermeister die Maßnahmen nach Absatz 1 nicht oder sind zwei oder mehrere Gemeinden betroffen, so besorgt dies der Landeshauptmann durch eigene Verordnung oder durch einen Kommissar.

3. Ausgenommen, wenn es aus Dringlichkeitsgründen nicht möglich ist, sind diese Maßnahmen den Betroffenen mit der Aufforderung zuzustellen, diesen innerhalb einer angemessenen Frist nachzukommen. Nach Ablauf dieser Frist müssen die Anordnungen von Amts wegen auf Kosten der Betroffenen unbeschadet des Strafverfahrens ausgeführt werden, sollte der Tatbestand eine Straftat darstellen.

4. Die Kostenaufstellung wird durch den Landeshauptmann nach Anhören der Betroffenen vollstreckbar und wird vom Bürgermeister dem Steuereinheber zur Einhebung zugestellt. Diese erfolgt in der Form und mit den Steuervorrechten, die im Gesetz über die Einhebung der direkten Steuern vorgesehen sind.

Änderungsantrag Abg. Tribus:

"1. Der Bürgermeister ergreift mit begründetem Rechtsakt und unter Einhaltung der allgemeinen Grundsätze der Rechtsordnung die notwendigen dringenden Maßnahmen auf dem Gebiet der örtlichen Polizei und der Hygiene, Bauwesen, der Gesundheit ("aus Gründen der" wird gestrichen) und der öffentlichen Sicherheit, um schwerwiegende Gefahren, die die Unversehrtheit der Bürger bedrohen können, abzuwenden und zu beseitigen."

Änderungsantrag Abg. Benedikter:

"1. Der Bürgermeister ergreift mit begründetem Rechtsakt und unter Einhaltung der allgemeinen Grundsätze der Rechtsordnung die notwendigen dringenden Maßnahmen auf dem Gebiet der öffentlichen Gesundheit und Hygiene, des Bauwesens sowie der örtlichen Polizei zur Verhütung und Beseitigung ernster Gefahren für die Unversehrtheit der Bürger; zur Durchführung der diesbezüglichen Anordnungen kann er gegebenenfalls den Quästor um Unterstützung durch die Ordnungsmacht bitten."

Änderungsantrag Abg. Benedikter:

"3. Ist die Anordnung nach Absatz 1 an bestimmte Personen gerichtet und kommen diese ihr nicht nach, so kann der Bürgermeister von Amts wegen und auf Kosten der Betreffenden handeln; unbeschadet bleibt das Strafverfahren wegen der von den Betreffenden begangenen Straftaten."

PRESIDENTE: Cons. Tribus, intende illustrare l'emendamento da lei presentato? Prego.

TRIBUS: Comunico che ritiro il mio emendamento e mi associo a quello del cons. Benedikter.

PRESIDENTE: Cons. Benedikter, intende illustrare l'emendamento da lei presentato? Prego.

BENEDIKTER: Im Grund ist das jetzt eine Folge dessen, was wir im vorherigen Artikel abgestimmt haben. Jetzt wird nämlich aufgezählt, was der Bürgermeister nicht als Regierungsbeamter, sondern in seiner Eigenschaft als autonomer Bürgermeister aufgrund der regionalen Gemeindeordnung tun kann. Da werden eben die Zuständigkeiten aufgezählt, die nicht mehr Zuständigkeiten des Staates sind, sondern Zuständigkeiten der Region oder der Provinz. Im ersten Text des Ausschusses werden die Polizei, die Hygiene und die Sanität aufgezählt. Es fehlt aber das, was im Staatsgesetz im Art. 38, zweiter Absatz, enthalten ist, und zwar die vier Punkte: Sanität, Hygiene, Bauwesen und Ortspolizei. Dann wird im übrigen nur der Text wiederholt, wie er im Staatsgesetz steht, bezogen auf den Bürgermeister nicht als Regierungsorgan, sondern als autonomer Funktionär im Rahmen der Autonomie. Nachdem wir im vorigen Artikel das gestrichen haben, was nicht Sache des Bürgermeisters als Regierungsorgan ist, muß es hier selbstverständlich ausdrücklich gesagt werden, sonst würde auch gegenüber dem Art. 20 und 52 des Autonomiestatutes eine Lücke entstehen.

(In fin dei conti questa è la conseguenza di ciò che abbiamo votato all'articolo precedente. Adesso viene infatti elencato ciò che il sindaco può fare, non in veste di rappresentante del governo, bensì nella sua qualità di sindaco autonomo nell'ambito dell'ordinamento dei comuni. E vengono elencate le funzioni che non rientrano più nelle sue attribuzioni di sindaco nei servizi di competenza statale, bensì nelle competenze della Regione e della Provincia. Nella prima versione della Giunta venivano elencate anche materie come la polizia, l'igiene e la sanità. Qui manca tuttavia ciò che è previsto dalla legge nazionale, art. 38, secondo comma, ovvero quattro punti: sanità, igiene, edilizia e polizia locale. In sostanza viene ripresa la legge nazionale per determinare le funzioni del sindaco, non come ufficiale del governo, ma come funzionario autonomo. Noi dobbiamo ora inserire in questo articolo le funzioni, che avevamo precedentemente soppresso nell'articolo precedente, relative alle funzioni che non rientravano tra le attribuzioni del sindaco come ufficiale del Governo. Altrimenti si creerebbe una lacuna rispetto all'art. 20 e 52 dello Statuto di autonomia.)

PRESIDENTE: Altri intendono intervenire sull'emendamento? Prego, assessore Romano.

ROMANO: Anche questo è stato frutto di un serrato confronto che ci ha visto d'accordo.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'emendamento del cons. Benedikter al comma 1.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? L'emendamento è approvato a maggioranza con 3 astensioni.

Cons. Benedikter, intende intervenire sull'altro emendamento? Prego, cons. Benedikter.

BENEDIKTER: Hier gilt dasselbe. Das ist nur ein Zusatz, der vom Staatsgesetz, Art. 38, in diesem Zusammenhang übernommen worden ist, weil wir sowieso das Staatsgesetz wiedergeben.

(Lo stesso dicasi per questo punto. Si tratta solo di un aggiunta che è stata ripresa dalla legge nazionale, art. 38, in quanto si è cercato di rispecchiare quanto previsto dalla legge nazionale.)

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'emendamento al comma 3, a firma del cons. Benedikter. Favorevoli? Contrari? Astenuti? L'emendamento è approvato a maggioranza con 2 astenuti.

Qualcuno intende intervenire sull'articolo 18? Nessuno.

E' stata chiesta la verifica del numero legale da parte del cons. Taverna.
Pongo in votazione l'art. 18 così emendato. Favorevoli? Contrari? Astenuti? L'art. 18
è approvato con 36 voti favorevoli.

Art. 19 Difensore civico

1. Lo statuto comunale può prevedere l'istituto del Difensore civico il quale svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini. In tal caso lo statuto disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del Difensore civico nonché i suoi rapporti con il Consiglio e la Giunta comunale.

2. In caso di costituzione di Unione di Comuni, ai sensi del successivo articolo 42, lo statuto dell'Unione può prevedere, fra l'altro, un unico Difensore civico per tutti i Comuni partecipanti all'Unione medesima.

3. Lo statuto può altresì prevedere che tale istituto venga attivato mediante convenzione con il Difensore civico operante, ai sensi delle rispettive discipline, nel territorio della Provincia autonoma di Trento o di Bolzano, ovvero mediante convenzione con un Comune che abbia già istituito il Difensore civico.

Do lettura degli emendamenti presentati all'art. 19.

A firma del cons. Tribus, al comma 1:

"1. Lo statuto comunale prevede l'istituto del Difensore civico il quale svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini. Lo statuto disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del Difensore civico nonché i suoi rapporti con il Consiglio e la Giunta comunale.

A firma del cons. Benedikter, al comma 1:

"1. Lo statuto comunale prevede l'istituto del Difensore civico il quale svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini. In tal caso lo statuto disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del Difensore civico nonché i suoi rapporti con il Consiglio comunale. Per la sua elezione occorre la maggioranza dei tre quarti dei componenti il consiglio."

E' stato presentato un emendamento anche dal cons. Rella al comma 1, che è stato assorbito dall'emendamento Benedikter.

Emendamento del cons. Rella + subordinato:

"1. Lo statuto comunale prevede comunque per i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti l'istituto del Difensore civico il quale svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini. In tal caso lo statuto disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del Difensore civico nonché i suoi rapporti con il Consiglio e la Giunta comunale."

A firma del cons. Benedikter, al comma 2:

"2. In caso di costituzione di consorzio o di unione di comuni, ai sensi dei successivi articoli 41 e 42, lo statuto del consorzio o dell'unione prevede, fra l'altro, un unico ufficio del difensore civico per tutti i comuni partecipanti al consorzio o all'unione medesima. Lo statuto può anche prevedere che tale istituto venga attivato mediante convenzione tra vari comuni a norma del

successivo articolo 40."

A firma del cons. Tribus, al comma 3:

"3. Lo statuto può altresì prevedere che tale istituto venga attivato mediante convenzione con Comuni limitrofi che abbiano già istituito il Difensore civico, in modo tale da garantire la presenza di un ufficio del Difensore sul territorio comunale."

Prego dare lettura dell'articolo e degli emendamenti in lingua tedesca.

Art. 19 Volksanwalt

1. Die Gemeindegatzung kann das Amt des Volksanwaltes vorsehen. Dieser soll die Unparteilichkeit und die gute Führung der Gemeindeverwaltung gewährleisten, indem er - auch aus eigener Initiative - auf Mißbräuche, Fehlverhalten, Mängel und Verzögerungen der Verwaltung gegenüber den Bürgern hinweist. In diesem Falle regelt die Satzung die Wahl, die Vorrechte und die Mittel des Volksanwaltes sowie dessen Beziehungen zum Gemeinderat und zum Gemeindegatsschuß.

2. Im Falle der Bildung eines Gemeindenverbundes nach dem nachstehenden Artikel 42 kann das Statut des Verbundes unter anderem einen einzigen Volksanwalt für sämtliche demselben Verbund angehörenden Gemeinden vorsehen.

3. Die Satzung kann außerdem vorsehen, daß diese Funktion auf der Grundlage einer Vereinbarung mit dem Volksanwalt ausgeübt wird, der nach den einschlägigen Bestimmungen auf dem Gebiet der autonomen Provinz Trient oder Bozen tätig ist, bzw. auf der Grundlage einer Vereinbarung mit einer Gemeinde, die bereits den Volksanwalt eingeführt hat.

Änderungsantrag Abg. Tribus:

"1. Die Gemeindegatzung kann das Amt des Volksanwaltes vorsehen. Dieser soll die Unparteilichkeit und die gute Führung der Gemeindeverwaltung gewährleisten, indem er - auch aus eigener Initiative - auf Mißbräuche, Fehlverhalten, Mängel und Verzögerungen der Verwaltung gegenüber den Bürgern hinweist. Die Satzung regelt die Wahl, die Vorrechte und die Mittel des Volksanwaltes sowie dessen Beziehungen zum Gemeinderat und zum Gemeindegatsschuß."

Änderungsantrag Abg. Benedikter:

"1. Die Gemeindegatzung sieht das Amt des Volksanwaltes vor. Dieser soll die Unparteilichkeit und die gute Führung der Gemeindeverwaltung gewährleisten, indem er - auch aus eigener Initiative - auf Mißbräuche, Fehlverhalten, Mängel und Verzögerungen der Verwaltung gegenüber den Bürgern hinweist. In diesem Falle regelt die Satzung die Wahl, die Vorrechte und die Mittel des Volksanwaltes sowie dessen Beziehungen zum Gemeinderat. Für dessen Wahl bedarf es der Dreiviertelmehrheit der Gemeinderatsmitglieder."

Änderungsantrag Abg. Rella:

"1. Die Gemeindegatzung sieht für Gemeinden mit einer Bevölkerung von mehr als 1.000 Einwohnern das Amt des Volksanwaltes vor. Dieser soll die Unparteilichkeit und die gute Führung der Gemeindeverwaltung gewährleisten, indem er - auch aus eigener Initiative - auf Mißbräuche, Fehlverhalten, Mängel und Verzögerungen der Verwaltung gegenüber den Bürgern hinweist. In diesem Falle regelt die Satzung die Wahl, die Vorrechte und die Mittel des Volksanwaltes sowie dessen Beziehungen zum Gemeinderat und zum Gemeindegatsschuß."

Änderungsantrag Abg. Benedikter:

"Im Falle der Bildung eines Gemeindenverbundes oder Konsortiums gemäß den

nachstehenden Artikels 41 und 42 kann das Statut des Verbundes oder des Konsortiums unter anderem einen einzigen Volksanwalt für sämtliche demselben Verbund oder Konsortium angehörenden Gemeinden vorsehen. Die Satzung kann außerdem vorsehen, daß die Funktion auf der Grundlage einer Vereinbarung mit den verschiedenen Gemeinden gemäß dem nachstehenden Artikel 40 ausgeübt wird."

Änderungsantrag Abg. Tribus:

"3. Die Satzung kann außerdem vorsehen, daß diese Funktion auf der Grundlage einer Vereinbarung mit angrenzenden Gemeinden, die bereits den Volksanwalt eingeführt haben, ausgeübt wird, damit die Anwesenheit eines Volksanwaltes auf dem Gemeindegebiet gewährleistet wird."

PRESIDENTE: Ha chiesto di illustrare l'emendamento il cons. Tribus.

TRIBUS: Herr Präsident! Es geht hier um den Volksanwalt und wir glauben, daß das tatsächlich eine große Erneuerung darstellt, die im Staatsgesetz vorgesehen wird und die auch in der ganzen Diskussion einen Ausgleich schafft zwischen einer doch großen Konzentration der Kompetenzen auf den Ausschuß und den Ausgleich, der eben dadurch hergestellt werden soll, indem auf der einen Seite Elemente von Bürgerbeteiligung eingeführt werden, also zum Teil basisdemokratische Elemente. Eine jener Neuigkeiten, die Beziehungen zur Bevölkerung, zum Wähler, sollte auch der Volksanwalt sein. Aus diesem Grunde schien es uns im Grunde selbstverständlich, daß sich alle Gemeinden mit einem Volksanwalt ausstatten. Aber so sehr wir uns immer auf das Statut hinausreden, wenn wir eine delikate Angelegenheit zu entscheiden haben, so sehr glauben wir, daß es nicht zulässig ist, daß auf Gemeindeebene in Zukunft Gemeinden existieren, die einen höheren Demokratiestandard haben und Gemeinden, die einen niedrigen Demokratiestandard haben. Wenn wir dann die Satzungen ausarbeiten, könnte es passieren, daß in 50 Gemeinden ein Volksanwalt existiert und somit die Bevölkerung der 50 Gemeinden ein demokratisches Mittel mehr besitzen und 50 Gemeinden, die das nicht vorsehen, dieser Möglichkeit beraubt werden. Deshalb sind wir der Meinung, daß bestimmte Einrichtungen, wenn schon für alle Gemeinden bindend und zwingend vorgesehen werden sollten. Wir glauben, daß es nicht richtig ist, wenn man einen Standard einigen Gemeinden vorenthalten möchte oder daß man da ganz einfach wirklich glaubt, autonomistisch zu sein, was sich auch als Trugschluß herausstellen könnte.

Deshalb wiederholen wir unsere Forderung, die vor allem an die Adresse der Volkspartei gerichtet ist, die da nicht hören will. Die Mehrheit war zwar sehr sensibel, sehr nett und entgegenkommend, wenn es darum geht, Beistriche, Punkte, Adjektive usw. zu ändern, aber wenn es um substantielle Sachen geht, dann sind wir immer auf eine Mauer gestoßen, die nicht zu durchbrechen ist und der Volksanwalt ist eine jener Mauern. Bei der Verhandlung in der Fraktionssprechersitzung ist zu allen Änderungsanträgen, die vorgelegt worden sind, mit Nein geantwortet worden. Deshalb bleibt uns nichts anderes übrig, als an die demokratische Sensibilität des hohen Hauses zu appellieren, in der Hoffnung, daß aus der "Kann-Bestimmung" die hier vorgesehen ist, also "può prevedere - kann vorsehen", eine Muß-Bestimmung wird, die einfach lautet, daß die Gemeindegatzungen das Amt des Volksanwaltes vorsieht. Ganz nebenbei, im deutschen Text ist etwas falsch, weil da steht: "Die Satzung kann das Amt vorsehen". Ich schlage natürlich vor, daß aus einer Kann-Bestimmung eine Mußbestimmung wird, also müßte korrigiert werden: "Die Gemeindegatzung sieht das Amt des Volksanwaltes vor". Das ist unsere ganz elementare und banale Forderung und ich kann an diesem Punkt nur noch an das demokratische Gewissen und an die basisdemokratische Sensibilität der Damen und Herren der Mehrheit appellieren, damit nicht morgen Gemeinden mit Standard A und Gemeinden mit Standard B dastehen.

(Signor Presidente! Qui si tratta del difensore civico. Noi riteniamo che ciò rappresenti veramente una grande novità che viene prevista dalla legge nazionale e che è anche una

specie di compensazione tra i maggiori poteri della Giunta da un lato ed una maggiore compartecipazione dei cittadini dall'altra. Uno degli elementi nuovi di questa democrazia di base dovrebbe, per l'appunto, essere rappresentato dal difensore civico. Per questa ragione ci sembrerebbe ovvio che tutti i comuni si dotassero di un difensore civico. Ma ritendo che anche se ci dilunghiamo a parlare delle possibilità che sono state riservate allo statuto, quando dobbiamo affrontare una questione delicata, qui non si possa tuttavia ammettere che a livello comunale possano esistere comuni con un livello democratico elevato e comuni con un basso livello democratico. Se noi lasciamo agli statuti la possibilità di scelta, potrebbe succedere che 50 comuni abbiano poi un difensore civico, e quindi uno strumento democratico in più, e altri 50 comuni invece vengano privati di questa possibilità. Per questa ragione crediamo che certi istituti debbano essere previsti in modo vincolante per tutti i comuni. Noi riteniamo che non sia giusto negare un certo livello di democrazia a certi comuni, e poi pensare di essere autonomistici; la quale cosa in tal modo si rivelerebbe pura illusione.

Per questo ribadiamo la nostra ferma convinzione in tal senso e rivolgiamo questa richiesta soprattutto alla SVP, che da questo orecchio non vuole sentire. La maggioranza è sempre stata molto sensibile, carina e disponibile, quando si è trattato di modificare punti, commi e aggettivi. Ma quando si è trattato di modificare questioni sostanziali, ci siamo sempre trovati di fronte ad un muro insormontabile. E il difensore civico è uno di questi punti. Nel corso della seduta dei lavori preliminari sugli emendamenti, ci è stato risposto con un secco "no". Per questo non possiamo fare altro che appellarci alla sensibilità democratica in quest'aula, nella speranza che voglia trasformare questa norma facoltativa, ovvero questo "può prevedere", in una norma imperativa, che stabilisca che nello statuto comunale "è previsto" l'istituto del difensore civico. Peraltro nel testo tedesco del mio emendamento c'è scritto erroneamente: "Die Satzung kann das Amt vorsehen". Io chiedo questa norma facoltativa venga trasformata in una norma imperativa: "Lo statuto comunale prevede l'istituto del difensore civico." Questa è la nostra richiesta. A tale proposito mi appello alla coscienza e alla sensibilità democratica dei signori della maggioranza, affinché un domani non ci siano dei comuni con standard di democrazia a) e standard di democrazia b).

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire la cons. Klotz.

KLOTZ: Dies ist eine der Nagelproben dieses Gesetzes. Natürlich hat man erfahren, daß in diesem Punkt vor allen Dingen die Südtiroler Volkspartei nicht einwilligen will, daß sie den Passus drinhaben will, wonach jede Gemeinde selbst entscheidet, ob sie einen Volksanwalt einsetzt oder nicht. Aber gerade das ist in diesem Fall das Verhängliche. Wir kennen die Südtiroler Realität. Wir wissen, wie die Gemeinderäte in den meisten Südtiroler Gemeindestuben zusammengesetzt sind und daß da in den meisten Gemeinden, wenn die Kann-Bestimmung beibehalten wird, kein Volksanwalt eingesetzt wird. Denn - wie ich sie nenne - viele Dorfmonarchen wollen sich nicht rügen lassen oder in die Karten schauen lassen und von einem in diesem Falle noch über ihnen Stehenden schon gar nicht, denn meisten dulden sie gar niemanden neben sich. Auch dafür gäbe es genügend Beispiele. Übrigens ist auch die Presse, vor allen Dingen die Illustrierte FF, ja jedesmal voll davon, was so in den Gemeinden draußen in diesem Zusammenhang läuft.

Also bestimmt einer auch der Kernpunkte und die Nagelprobe, ob man es wirklich mit der Kontrolle der Macht ernst nimmt und ob die Südtiroler Volkspartei endlich auch begreift, daß es Zeit ist, für demokratischen Wind in den Südtiroler Gemeindestuben zu sorgen und dort in der kleinen Gemeinschaft anzufangen. Auf Landesebene haben wir den Volksanwalt bereits durchgesetzt und wir wissen alle, daß dieser Volksanwalt sich beklagt, daß er in der heutigen Situation keine Kompetenz hat, was eben auch Gemeindeprobleme angeht. Wir kennen die jährlichen Berichte und Lamentelen in diesem Zusammenhang.

Deshalb wäre es sehr wichtig, draußen in der kleinen Gemeinschaft eine Anlaufstelle

für die Bürger zu haben, wo sich beschwerden können und wo jemand die Autorität hat, auch nach dem Rechten zu sehen.

Nur noch am Rande: Kollege Tribus hat das bereits klargestellt. Ich möchte doch ersuchen, gerade in einem so wichtigen Punkt mit mehr Sorgfalt auch die deutschen Texte zu behandeln. Im deutschen Text unterscheidet sich der Änderungsantrag des Abg. Tribus vom vorgelegten Regierungsentwurf überhaupt nicht. Auch der Abg. Tribus hatte demnach hier die Kann-Bestimmung und ich habe mich schon sehr gewundert, daß er hier praktisch wiederum den Gemeinden oder Gemeinderäten und Bürgermeistern alles offenläßt. Aber er hat das ja inzwischen richtiggestellt und ich bitte gerade auf so wesentliche Dinge, denn das ist ein wesentlicher Unterschied, ob die Muß- oder die Kann-Bestimmung drinnen ist, mehr Sorgfalt zu legen.

(Questo è uno dei punti focali del disegno di legge. Ci si dice che su questo punto la Südtiroler Volkspartei non è d'accordo, non vuole accettare questa proposta, ma vuole lasciare ad ogni comune la possibilità di decidere se vuole il difensore civico o no. Ma proprio questo è il punto. Conosciamo la realtà altoatesina. Sappiamo, come sono composti i consigli comunali nella maggior parte dei comuni e che, se dovesse rimanere la norma facoltativa, nessuno di questi comuni istituirebbe il difensore civico. Questo perché molti monarchi di paese non vogliono essere rimproverati o essere controllati da qualcuno che sta addirittura al di sopra di loro (spesso non tollerano nemmeno qualcuno accanto). Ci sono esempi a sufficienza. Del resto anche la stampa, soprattutto il settimanale FF, riporta spesso cosa succede la fuori nei comuni più piccoli.

Questo è dunque uno dei fulcri del disegno di legge ed anche la prova per vedere se si fa sul serio con il controllo sul potere e se la Südtiroler Volkspartei vuole veramente che spiri un nuovo vento democratico nelle aule consiliari, ad iniziare dalle più piccole. A livello provinciale siamo riusciti a conquistare il difensore civico e noi tutti sappiamo che questo difensore civico si lamenta spesso che non ha competenze nell'ambito comunale. Conosciamo le relazioni annuali e le lamentele che vengono fatte a tal proposito.

Per questo sarebbe molto importante avere nei piccoli comuni un punto di riferimento per i cittadini, dove essi si possono rivolgere per le loro lamentele e dove qualcuno abbia anche l'autorità per far sì che le cose vadano per il meglio.

Ma a parte questo: - il collega Tribus ha già chiarito questo aspetto - chiederei che proprio su punti così importanti come questi si dedichi maggiore attenzione nella predisposizione del testo tedesco. Nel testo tedesco l'emendamento del cons. Tribus è identico alla dizione proposta dalla Giunta. Per cui sembrava quasi che egli volesse lasciare liberi i comuni di decidere se istituire il difensore civico o meno. Nel frattempo è stata rettificata anche questa cosa. Prego quindi che si presti maggiore attenzione a questioni così importanti, in quanto c'è una bella differenza tra una norma imperativa e una norma facoltativa.)

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Benedikter.

BENEDIKTER: Ich möchte nichts wiederholen und in diesem Zusammenhang nur darauf hinweisen, daß die deutsche Übersetzung im Amtsblatt der Region vom 28. August 1990 des staatlichen Reformgesetzes wirklich schlecht ist. Ich kann nichts anderes sagen. Ich nehme das Beispiel vom Art. 8, vom "Difensore civico", der ist dort als "Vertrauensmann" übersetzt worden. Der Begriff Volksanwalt ist eigentlich schon seit einiger Zeit im Umlauf. Also der heißt da anstatt "Volksanwalt" "Vertrauensmann". Ich habe ja deswegen den Präsidenten des Regionalausschusses angeregt, daß er eine eigene Veröffentlichung in deutsch macht, wo er das Staatsgesetz mit korrigierter Übersetzung bringt und dann das kommende REGIONALGESETZ und auch einige Beispiele, welche Satzungen in Italien in Kraft getreten sind. Es gibt eine Ausgabe der Satzungen der Regionalhauptstädte, die ich

kenne und die ich auch ins Deutsche übersetzt habe. Aber z.B. im Art. 9 des Staatsgesetzes, das von den Funktionen der Gemeinde spricht, ist die Rede: "Sache der Gemeinden sind alle Verwaltungsfunktionen, welche die Einwohner und das Gebiet der Gemeinde betreffen", soweit entspricht es dem Italienischen. Dann heißt es: "insbesondere hinsichtlich des Personals der Dienststellen des sozialen Bereiches". Das soll die Übersetzung von "precipuamente nei settori organici" sein. Da werden geradezu Worte erfunden. Von "Personal" und von "Dienststellen" ist im italienischen Text keine Rede. So gibt es eine Reihe von Beispielen dieser deutschen Übersetzung eines italienischen Gesetzes, die einfach nicht dem entsprechen.

Aber ich komme zurück, nur um zu sagen, daß - ich weiß nicht, was jetzt Assessor Romano dazu sagt -, aber es stimmt, daß das Staatsgesetz die "Kann-Vorschrift" enthält. "Das Statut der Gemeinde kann das Amt des Vertrauensmannes vorsehen". Wir verlangen jetzt anstatt "kann" "muß". Das ist aber in Italien nicht als eine Verletzung des Staatsgesetzes angesehen worden, daß es etwa deswegen rückverwiesen werden könnte, denn ich beziehe mich nur auf die Statuten der Regionalhauptstädte, die anderen kenne ich nicht. Die Statuten von Ancona, Bologna, Cagliari, Mailand, Perugia, Potenza, Turin und Venedig enthalten die "Muß-Vorschrift". ...Das Staatsgesetz sagt ausdrücklich im ersten Artikel im zweiten Absatz, daß die Regionen mit Spezialstatut dieses Gesetz übernehmen müssen, aber mit Änderungen..., die Bestimmungen dieses Gesetzes gelten nicht für die Regionen mit Sonderstatut und für die autonomen Provinzen, sofern sie mit den Funktionen nach den Statuten und den diesbezüglichen Durchführungsbestimmungen unvereinbar sind. Also wenn wir es mit unserem Autonomiestatut und was sich daraus ergeben hat, als vereinbar erachten, daß hier eine Muß-Vorschrift eingesetzt wird, so können wir sicher tun, umso mehr daß auch gegenüber dem Staatsgesetz, das nur eine Kann-Vorschrift vorgesehen hat und im übrigen Italien gilt, das tatsächlich auch in anderen Regionen mit Spezialstatut dann in Kraft getreten ist, mit Ausnahme der Region Trentino-Südtirol, sind von 18 Regionalhauptstädten 8 in den Statuten die Mußvorschrift. Sogar z.B. Bologna und Perugia nicht von 2/3, sondern von 4/5 der Gemeinderäte "muß" er gewählt werden. Ich wollte noch darauf hinweisen, daß deswegen, wenn wir die Muß-Vorschrift einführen, das Gesetz bestimmt nicht rückverwiesen werden kann, weil es anderswo in Italien, wo das Staatsgesetz eisern gilt, diese Statuten als mit dem Staatsgesetz als vereinbar erachtet worden sind.

(Non desidero ripetere cose già dette a questo proposito, ma vorrei soltanto far notare che la traduzione tedesca della legge di riforma pubblicata sul B.U. del 28 agosto 1990 è veramente pessima. Non posso dire altro. Faccio un esempio: difensore civico viene tradotto con "Vertrauensmann" invece che con "Volksanwalt". Ho suggerito al Presidente della Giunta di pubblicare un apposito opuscolo in tedesco, con la traduzione corretta della legge di riforma e della legge regionale e alcuni esempi di statuti che sono entrati in vigore sul territorio nazionale. Esiste già un'edizione di statuti dei capoluoghi di regione, che io ho tradotto verso il tedesco.

Per esempio: all'art. 9 della legge nazionale che fa riferimento alle funzioni del Comune, si dice: "Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio." E poi si dice in tedesco: "insbesondere hinsichtlich des Personals der Dienststellen des sozialen Bereiches". Questa sarebbe la traduzione per "precipuamente nei settori organici". Si inventano addirittura le parole. Nel testo italiano non si parla di "personale" e "sedi di servizio". E nella traduzione ci sono innumerevoli errori di questo tipo.

E adesso torno al punto in discussione - e voglio vedere cosa mi dirà l'assessore Romano -: è vero che la legge nazionale prevede la norma facoltativa: "Lo statuto provinciale e comunale possono prevedere l'istituto del difensore civico." Noi però pretendiamo che questo "può" venga trasformato in "deve". E questo negli altri capoluoghi di Regione non è stato considerato motivo di rinvio, tant'è che gli statuti di molti capoluoghi lo hanno inserito nei loro statuti. Gli statuti di Ancona, Bologna, Cagliari, Milano, Perugia, Potenza, Torino e Venezia contengono la norma

imperativa. La legge nazionale dice espressamente al primo articolo, secondo comma che "le disposizioni della presente legge non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Provincie di Trento e di Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione." Se quindi noi riteniamo che sia compatibile con il nostro statuto di autonomia e con le relative norme di attuazione che venga inserita una norma imperativa, lo possiamo fare, anche se nella legge nazionale - che è entrata in vigore in tutte le altre Regioni all'infuori del Trentino-Alto Adige - è contenuta una norma facoltativa. E negli statuti delle città capoluogo di Regione 8 (su 18) Comuni hanno inserito questa norma imperativa. A Bologna e Perugia non 2/3, ma 4/5 dei consiglieri comunali "deve" eleggerlo. E vorrei far notare che se introduciamo questa norma imperativa, questo non rappresenterebbe un motivo di rinvio governativo, perché anche altrove in Italia, dove ci si deve attenere rigidamente alla legge nazionale, è stato introdotto negli statuti questo principio.)

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Taverna.

TAVERNA: Signor Presidente, le ragioni dell'emendamento Tribus sono evidenti e mi consentono di esprimere un parere in merito alle giuste osservazioni che sono state da più parti rilevate. Credo che una voce in più a questo proposito non faccia male, a meno che non faccia male alle orecchie del collega Kaserer, a quel punto lo invito di munirsi di appositi stoppini, onde evitare di compromettere il suo udito...

(interruzione)

TAVERNA: Venendo al merito dell'emendamento, desidero ricordare proprio che il dibattito sulla 142 aveva addirittura determinato alla Camera dei Deputati che la previsione del difensore civico fosse garantita soltanto per i comuni con più di 40 mila abitanti. Questa era l'impostazione che la Camera dei Deputati aveva dato al problema, relativamente all'istituzione o meno presso ogni comune dell'istituto del difensore civico.

Voi tutti sapete che l'istituto del difensore civico non appartiene alla tradizione della cultura amministrativa italiana, è un istituto che è di origine degli Stati del nord, i quali, per condizioni storiche, hanno determinato una soluzione alla necessità di offrire al cittadino un mezzo di tutela, che è rappresentato dall'ufficio del difensore civico.

L'emendamento Tribus in realtà cosa vuole ottenere? Che tutti i comuni della regione Trentino-Alto Adige siano messi nella condizione di poter utilizzare questo ufficio e ovviamente le ragioni che contrastano questa opinione, sono ragioni prive di validità giuridica, tanto è vero che proprio il Senato della Repubblica, di fronte alla norma stabilita dalla Camera dei Deputati, nella seduta del 8 febbraio 1990, quando la Camera dei Deputati aveva stabilito che l'istituto del Difensore civico fosse praticato soltanto per i comuni con più di 40 mila abitanti, il Senato della Repubblica, nella lettura della legge, intese prevedere che l'istituto del difensore civico potesse essere esteso a tutti i comuni.

L'art. 8 della legge 142 afferma: "Lo statuto comunale può prevedere l'istituto del difensore civico, il quale svolge ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale, segnalando anche di propria iniziativa gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini. Lo statuto disciplina l'elezione e le prerogative e i mezzi del difensore civico, nonché i suoi rapporti con il consiglio comunale o provinciale."

E' evidente a questo proposito come la preoccupazione di cui si evidenzia in modo molto chiaro nell'emendamento Tribus, è quella di consentire che tutti i comuni possono disporre di questo istituto e questa possibilità è riconosciuta attraverso una previsione statutaria, mentre invece nel

testo proposto dalla Giunta si fa riferimento al "può prevedere l'istituto".

Ritengo che i comuni nella loro autonomia abbiano la necessità di dotarsi dell'ufficio e questa è una necessità di tipo etico, politico e amministrativo. Questa necessità può essere assolta in diverso modo, vi può essere un ufficio del difensore civico per ogni comune, vi può essere per quanto riguarda i comuni più importanti, come vi può essere una convenzione tra i comuni ed il difensore civico provinciale, nel nostro caso le realtà delle due Province autonome mettono in luce l'esistenza del difensore civico provinciale e nella realtà trentina numerosi comuni si sono convenzionati con il difensore civico provinciale, al fine di poter disporre di questo strumento, che è di controllo e di garanzia e quindi è uno strumento di libertà, democrazia e trasparenza, anticipando di molto persino l'introduzione della figura del difensore civico, prevista dalla legge 142 e anche dal disegno di legge in discussione.

Quindi i comuni più grandi sono nella condizione di poter gestire direttamente l'ufficio del difensore civico, i comuni minori hanno la possibilità, o attraverso il consorzio volontario tra i diversi comuni, o attraverso la convenzione con il difensore civico provinciale, di poter disporre anche questi comuni di ridotte dimensioni dell'ufficio. Si tratta però di stabilire che l'obbligo deve esserci e credo che stabilire questo per legge sia fondamentale, soprattutto in realtà come la nostra, con una numerosa serie di comuni di ridottissime dimensioni e per una facoltà di istituzione possono far a meno di disporre di questa figura, possono fare a meno di dotare l'amministrazione di questa figura, che è soprattutto a difesa degli interessi del cittadino e degli amministrati.

Quindi sotto questo profilo riteniamo che le conclusioni del dibattito parlamentare, le rettifiche che sono state apportate dal Senato a questo proposito, che la nostra realtà politico-amministrativa e anche di natura territoriale ci inducono a ritenere necessario l'introduzione di questa figura per legge, tramite la previsione statutaria, che non può essere meramente facoltativa, ma deve essere indicativa e coatta, nel senso che ritengo che a questo proposito valga la pena di insistere su questo progetto.

Non so se le mie argomentazioni sono sufficientemente idonee a far riposare l'assessore Romano, credo invece che queste argomentazioni siano utili a far sì che emerga uno schieramento, all'interno di questa assemblea legislativa, sulle cose importanti e non già sui dettagli, ma uno schieramento che possa modificare l'impianto contenuto nell'art. 19, che abbiamo avuto occasione di approfondire con una serie di interventi, che tutti hanno concordato sulla necessità della previsione legislativa chiara che consenta la determinazione e quindi la realizzazione da parte dei comuni dell'ufficio del difensore civico.

Siamo orientati su questa strada e quindi premiamo con i mezzi della convinzione, affinché la Giunta accolga l'emendamento, oltretutto non presentato da noi e l'assessore Romano può dormire sonni tranquilli, perchè dopo aver riposato sono convinto che la paternità dell'emendamento gli assicuri un posto in Paradiso, qualora egli ritenga di dover accettare l'impostazione contenuta nell'emendamento medesimo.

Il MSI comunque è a favore dell'emendamento Tribus.

PRESIDENTE: La parola all'assessore Romano.

ROMANO: Gli interlocutori che mi hanno preceduto hanno avuto modo loro stessi di dire che su questo emendamento non è stato raggiunto l'accordo. Nonostante la buona volontà di tutte le forze politiche che compongono la maggioranza, non sempre su determinati argomenti, anche se interessanti e stimolanti è possibile raggiungere l'accordo, su questo non è stato raggiunto.

Per la verità la normativa nazionale prevede la facoltà, non è stato ritenuto di tradurlo in obbligo nella nostra realtà, non ci vedo assolutamente niente di scandaloso, perchè non è nemmeno un seguire pedissequamente. Abbiamo ritenuto anche in questo caso di lasciarlo come facoltà, starà poi

alla sensibilità dei singoli statuti se veramente credono in questo istituto di prevedere l'obbligo del difensore civico.

Noi abbiamo ritenuto che la legge nazionale concedesse questa possibilità la più ampia possibile, poi sta alla sensibilità dei singoli comuni istituirla effettivamente.

Quindi siamo contrari all'emendamento.

PRESIDENTE: Il cons. Taverna ha chiesto la votazione per appello nominale. Iniziamo con il nominativo del cons. Ferretti.

MORELLI: Ferretti (*no*), Franceschini (*non presente*), Franzelin-Werth (*nein*), Frasnelli (*non presente*), Frick (*non presente*), Giacomuzzi (*non presente*), Giordani (*non presente*), Grandi (*non presente*), Holzmann (*non presente*), Hosp (*nein*), Jori (*non presente*), Kaserer (*nein*), Klotz (*ja*), Kofler (*non presente*), Kußtatscher (*nein*), Leita (*non presente*), Leveghi (*non presente*), Lorenzini (*no*), Malossini (*non presente*), Marzari (*si*), Mayr (*nein*), Meraner (*ja*), Micheli (*no*), Montali (*non presente*), Morandini (*no*), Morelli (*astenuto*), Negherbon (*no*), Nicolini (*non presente*), Oberhauser (*nein*), Pahl (*nein*), Pellegrini (*non presente*), Peterlini (*non presente*), Pinter (*non presente*), Rella (*si*), Ricci (*non presente*), Romano (*no*), Saurer (*non presente*), Sfondrini (*non presente*), Tarolli (*no*), Taverna (*si*), Tononi (*non presente*), Tretter (*astenuto*), Tribus (*ja*), Valentin (*non presente*), Viola (*non presente*), Zendron (*si*), Achmüller (*non presente*), Alber (*nein*), Andreolli (*no*), Andreotti (*no*), Bacca (*no*), Bauer (*nein*), Bazzanella (*non presente*), Benedikter (*ja*), Benussi (*non presente*), Berger (*si*), Betta (*non presente*), Boato (*non presente*), Bolognani (*no*), Bolognini (*no*), Bolzonello (*si*), Brugger (*non presente*), Casagrande (*si*), Chiodi-Winkler (*si*), Craffonara (*non presente*), Degaudenz (*no*), Duca (*no*), Durnwalder (*non presente*), von Egen (*nein*), Feichter (*non presente*).

PRESIDENTE: Comunico l'esito della votazione per appello nominale:

votanti	38
si	12
no	24
astenuti	2

Il Consiglio non approva.

Ha chiesto di intervenire il cons. Benedikter per illustrare il suo emendamento.

BENEDIKTER: Der größte Teil ist in dem Sinn überholt, daß er durch diese Abstimmung selbstverständlich abgelehnt wird. Aber nur der letzte Satz war nicht Gegenstand des Änderungsantrages des Abg. Tribus, der ist nicht überholt, denn wenn auch nur eine Kann-Vorschrift bleibt, kann die Vorschrift mit REGIONALGESETZ vorgesehen werden, daß es nämlich für die Wahl des Volksanwaltes die 3/4 Mehrheit braucht, so wie wir es im Landesgesetz für die Wahl des Volksanwaltes des Landes haben. Die Statuten dieser acht Regionalhauptstädte, die ich da aufgezählt habe, Ancona, Cagliari, Mailand, Potenza, Turin und Venedig sehen die 2/3 Mehrheit vor, während die Statuten von Bologna und Perugia sogar die 4/5 Mehrheit vorsehen. Aber die 3/4 sehen alle Statuten der Regionalhauptstädte vor.

(La maggior parte è superata, visto che attraverso questa votazione risulta praticamente respinta. Solo l'ultima frase non è stata oggetto dell'emendamento del cons. Tribus, quindi non è superata. Anche se si prevede solo una disposizione facoltativa, può essere previsto con legge regionale che per l'elezione del difensore civico si debba avere una maggioranza di 3/4, come è

stato stabilito dalla legge provinciale per il difensore civico della Provincia. Gli statuti delle otto città capoluogo di Regione che ho richiamato - Ancona, Cagliari, Milano, Potenza, Torino e Venezia - prevedono una maggioranza di 2/3, quelli di Bologna e Perugia persino di 4/5. Ma i 3/4 sono previsti da tutti gli statuti delle città capoluogo di Regione.)

PRESIDENTE: La parola all'assessore Romano.

ROMANO: Come ha rilevato lo stesso cons. Benedikter, gli statuti disciplinano in modo diverso, perchè non lasciare agli statuti la determinazione del quantum? Quindi non vedo il motivo per il quale, visto che mi conforta la lettura delle sue differenziazioni fra vari statuti, non venga lasciato allo statuto.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'emendamento. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 12 voti favorevoli e tutti gli altri contrari l'emendamento non viene approvato.

La parola al cons. Rella.

RELLA: Presidente, chiedo il voto segreto su questo emendamento, credo sia stato già illustrato, ritengo sia necessario stabilire che nei comuni con più di 1000 abitanti comunque va prevista la figura del difensore civico, nominato in proprio, oppure istituito attraverso le convenzioni con un comune vicino o con quello provinciale.

Quindi non si entra nel merito delle modalità di nomina del difensore, ma è importante nei comuni superiori a 1000 abitanti che si preveda in statuto la figura del difensore civico. Credo sia un fatto di grande civiltà, laddove è stata istituita una conquista civile, gli abusi della pubblica amministrazione sono frequenti, minori o maggiori, il ruolo non può che essere positivo e sollecitatore, è una garanzia per il cittadino e non ritengo si possa immaginar un fastidio per la pubblica amministrazione, anzi dovrebbe essere criterio proprio dell'amministrazione quello di svolgere una funzione di difesa dei bisogni del cittadino rispetto ai propri bisogni.

Quindi è un'integrazione che deve essere comunque prevista e poi la forma la stabilirà lo statuto comunale, se istituendolo in proprio, oppure attraverso la convenzione con i comuni o con quello provinciale.

Quindi chiedo la votazione per scrutinio segreto su questo emendamento, a meno che la Giunta non esprima parere favorevole alla proposta.

PRESIDENTE: La parola all'assessore Romano.

ROMANO: Devo dire che anche su questo emendamento l'accordo non è stato raggiunto, per cui siamo contrari.

PRESIDENTE: E' stata chiesta dal cons. Rella la votazione per scrutinio segreto. Prego distribuire le schede.

(segue votazione a scrutinio segreto)

PRESIDENTE: Comunico l'esito della votazione:

votanti	36
schede favorevoli	14
schede contrarie	20

schede bianche

2

Il Consiglio non approva. »

Qualcuno intende intervenire sull'emendamento del cons. Benedikter al 2° comma?

Prego, cons. Benedikter.

BENEDIKTER: ...Ich wollte sagen, daß er durch die Abstimmung über den ersten Absatz, wo die Muß-Vorschrift gefallen ist, überholt ist.

(...Volevo dire che l'emendamento è superato a seguito della votazione sul primo comma, che abolisce la disposizione vincolante.)

PRESIDENTE: Anche per la Presidenza questo emendamento decade.

Il cons. Tribus vuole illustrare il suo emendamento al comma 3? No.

Qualcuno intende intervenire? Nessuno.

Il cons. Taverna ha chiesto la votazione per appello nominale. Iniziamo con il nominativo del cons. Lorenzini.

MORELLI: Lorenzini (*no*), Malossini (*non presente*), Marzari (*sì*), Mayr (*nein*), Meraner (*ja*), Micheli (*no*), Montali (*non presente*), Morandini (*no*), Morelli (*no*), Negherbon (*no*), Nicolini (*non presente*), Oberhauser (*nein*), Pahl (*nein*), Pellegrini (*no*), Peterlini (*non presente*), Pinter (*non presente*), Rella (*sì*), Ricci (*non presente*), Romano (*no*), Saurer (*non presente*), Sfondrini (*non presente*), Tarolli (*no*), Taverna (*sì*), Tononi (*non presente*), Tretter (*astenuto*), Tribus (*ja*), Valentin (*non presente*), Viola (*non presente*), Zendron (*sì*), Achmüller (*non presente*), Alber (*non presente*), Andreolli (*no*), Andreotti (*no*), Bacca (*no*), Bauer (*nein*), Bazzanella (*non presente*), Benedikter (*ja*), Benussi (*non presente*), Berger (*sì*), Betta (*non presente*), Boato (*non presente*), Bolognani (*no*), Bolognini (*no*), Bolzonello (*sì*), Brugger (*non presente*), Casagrande (*no*), Chiodi-Winkler (*sì*), Craffonara (*non presente*), Degaudenz (*no*), Duca (*no*), Durnwalder (*non presente*), von Egen (*nein*), Feichter (*non presente*), Ferretti (*no*), Franceschini (*non presente*), Franzelin-Werth (*nein*), Frasnelli (*non presente*), Frick (*non presente*), Giacomuzzi (*non presente*), Giordani (*non presente*), Grandi (*non presente*), Holzmann (*non presente*), Hosp (*nein*), Jori (*non presente*), Kaserer (*nein*), Klotz (*ja*), Kofler (*non presente*), Kußtatscher (*nein*), Leita (*non presente*), Leveghi (*non presente*).

PRESIDENTE: Comunico l'esito della votazione per appello nominale:

votanti	38
sì	11
no	26
astenuti	1

Il Consiglio non approva.

Qualcuno intende intervenire sull'art. 19? Nessuno. Lo pongo in votazione.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? L'art. 19 è approvato a maggioranza con 9 voti contrari ed 1 astenuto.

Art. 20

Consigli circoscrizionali

1. I Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti possono articolare il loro

territorio per istituire le Circostrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal Comune.

2. L'organizzazione e le funzioni delle Circostrizioni sono disciplinate dallo statuto comunale e da apposito regolamento.

3. Il Consiglio circostrizionale rappresenta le esigenze della popolazione della circostrizione nell'ambito dell'unità del Comune ed è eletto a suffragio diretto secondo le norme stabilite per l'elezione dei Consigli comunali con popolazione superiore a 1000 abitanti.

4. Il Consiglio circostrizionale elegge nel suo seno un presidente.

Do lettura di tutti gli emendamenti presentati all'art. 20.

A firma dell'assessore Romano, al comma 1:

"1. I Comuni capoluogo di provincia e quelli con popolazione superiore ai 30.000 abitanti possono articolare il loro territorio per istituire le Circostrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal Comune."

A firma del cons. Rella, al comma 1:

"1. I Comuni capoluogo di provincia e quelli con popolazione superiore ai 10.000 abitanti articolano il loro territorio per istituire le Circostrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal Comune. Tale articolazione è facoltativa per gli altri Comuni."

A firma di Tonelli, fatto suo dal cons. Pinter, al comma 2:

"2. L'organizzazione e le funzioni delle Circostrizioni sono disciplinate dallo statuto comunale e da apposito regolamento. Lo Statuto prevede le forme affinché alle funzioni corrisponda una autonoma capacità di bilancio."

A firma del cons. Rella, al comma 3:

"3. Il Consiglio circostrizionale rappresenta le esigenze della popolazione della circostrizione nell'ambito dell'unità del Comune ed è eletto a suffragio diretto secondo le norme stabilite per l'elezione del rispettivo Consiglio comunale."

A firma dei cons. Viola, Rella, Marzari e Chiodi, al comma 1 si aggiungono le seguenti parole: "L'articolazione in circostrizioni è obbligatoria per i comuni capoluogo di provincia".

Prego dare lettura nel testo tedesco.

Art. 20

Stadt- und Ortsviertel

1. Gemeinden mit mehr als 30.000 Einwohnern können ihr Gebiet in Stadt- und Ortsviertel aufgliedern; diese Einheiten dienen der Bürgerbeteiligung und -befragung, verwalten Basisdienstbereiche und üben die ihnen von der Gemeinde übertragenen Funktionen aus.

2. Aufbau und Funktionen der Stadt- bzw. Ortsviertel sind durch die Gemeindegatzung und eine eigene Verordnung geregelt.

3. Der Stadt- und Ortsviertelrat vertritt die Interessen der Einwohner des Viertels im Rahmen der Gesamtgemeinde und wird in direkter Wahl nach den Vorschriften für die Wahl der Gemeinderäte von Gemeinden mit über 1.000 Einwohnern gewählt.

4. Der Stadt- und Ortsviertelrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden.

Änderungsantrag Assessor Romano:

"1. Gemeinden, die Provinzhauptstädte sind, und jene mit mehr als 30.000 Einwohnern können ihr Gebiet in Stadt- und Ortsviertel aufgliedern; diese Einheiten dienen der

Bürgerbeteiligung und -befragung, verwalten Basisdienstbereiche und üben die ihnen von der Gemeinde übertragenen Funktionen aus."

Änderungsantrag Abg. Rella:

"1. Gemeinden, die Provinzhauptstädte sind, und jene mit mehr als 10.000 Einwohnern gliedern ihr Gebiet in Stadt- und Ortsviertel auf; diese Einheiten dienen der Bürgerbeteiligung und -befragung, verwalten Basisdienstbereiche und üben die ihnen von der Gemeinde übertragenen Funktionen aus. Diese Aufgliederung ist für die anderen Gemeinden freigestellt."

Änderungsantrag Abg. Tonelli/Pinter:

"2. Aufbau und Funktionen der Stadt- bzw. Ortsviertel sind durch die Gemeindegliederung und eine eigene Verordnung geregelt. Die Satzung sieht die Einzelheiten vor, damit den Funktionen auch eine autonome Haushaltsgebarung entspricht."

Änderungsantrag Abg. Rella:

"3. Der Stadt- und Ortsviertelrat vertritt die Interessen der Einwohner des Viertels im Rahmen der Gesamtgemeinde und wird in direkter Wahl nach den Vorschriften für die Wahl des jeweiligen Gemeinderates gewählt."

Änderungsantrag Abg. Viola-Rella-Marzari-Chiodi:

Bei Absatz 1, Art. 20, werden folgende Worte hinzugefügt:

"Gemeinden, die Provinzhauptstädte sind, müssen ihr Gebiet in Stadt- und Ortsviertel aufgliedern".

PRESIDENTE: La parola all'assessore Romano.

ROMANO: Per dire semplicemente che ritiriamo questo emendamento e ritorniamo a quello originario, perchè qui diceva: "I comuni capoluogo di provincia e quelli con popolazione superiore ai 30.000 abitanti", siccome non abbiamo qui da noi questo tipo di comuni capoluogo di provincia sotto i 30.000 abitanti, ci è sembrato più coerente ritornare alla vecchia formulazione: "i comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti".

Quindi ritiriamo l'emendamento e chiediamo il ripristino dell'articolo di Commissione.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire in merito all'emendamento del cons. Rella, sempre al comma 1? Prego, assessore Romano.

ROMANO: Per dire che non siamo d'accordo laddove si parla di 10.000 abitanti e l'articolazione facoltativa per gli altri comuni. Se noi guardiamo la normativa nazionale, che parla di 100.000 abitanti, nella nostra realtà 30.000 abitanti ci è sembrato che fosse più che sufficiente. Quindi siamo contrari a questo emendamento.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'emendamento del cons. Rella. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 3 voti favorevoli e 5 astenuti l'emendamento viene respinto.

Qualcuno intende illustrare l'emendamento a firma del cons. Viola ed altri? Prego, cons. Viola.

VIOLA: Questo emendamento ha uno scopo molto preciso. Noi siamo convinti che la suddivisione in

circoscrizioni ed in consigli di circoscrizione sia comunque da attuarsi nella città capoluogo di provincia, non sia cioè legata a situazioni anche minime di diminuzioni di popolazione, 99 mila abitanti o 100 mila e riteniamo anche che sia un fatto evidente di democrazia che un consiglio di circoscrizione sia eletto dal basso con votazione diretta e non come viene attualmente nel consiglio comunale di Bolzano per nomina da parte del consiglio comunale.

Questa formula si è rivelata assolutamente fallimentare, non c'è garanzia assoluta che con il nuovo metodo tutto funzioni a meraviglia, ma sicuramente possiamo dire che il vecchio sistema non ha funzionato, perchè ha riprodotto equilibri, percentuali di partito in maniera assolutamente fedele e tutto questo ha soffocato la vita del consiglio di circoscrizione.

Quindi la suddivisione in consigli che non sia soltanto facoltativa, ma che sia automatica, parlo dei comuni capoluogo e la votazione diretta dei membri del consiglio di circoscrizione all'atto delle elezioni, come avviene in tutte le città italiane dove ci sono, credo sia una cosa importante, da non sottoporre a defatiganti discussioni in consiglio comunale, perchè riteniamo che sia un evidente passo avanti da un punto di vista democratico.

Del resto sappiamo come mai ci siano delle difficoltà da questo punto di vista, ci sono alcune forze politiche che vedono in ogni forma di partecipazione dal basso di confronto e dialogo fra consiglio comunale e consigli di circoscrizione, nella migliore delle ipotesi in fatto di inefficienza, nella peggiore delle ipotesi una inutile perdita di tempo con il rischio magari di vedersi qualche consiglio di circoscrizione non omogeneo alla maggioranza di Giunta.

Invece è un fatto di democrazia, laddove sono stati istituiti funzionano, sicuramente meglio del vecchio tipo e di conseguenza ci sembra che sia una misura da approvare.

PRESIDENTE: Qualcun altro intende intervenire? Prego, cons. Kaserer.

KASERER: Ich möchte kurz sein. Wir sind mit diesem Änderungsantrag nicht einverstanden, weil wir der Meinung sind, daß die Möglichkeit bereits im 1. Absatz vorgesehen ist, daß nämlich die Gemeinden mit mehr als 30.000 Einwohnern die Stadt- bzw. Ortsviertelräte errichten können. Die Möglichkeit ist also vorgesehen und wir sollten niemanden verpflichten. Wenn es die Mehrheit im Gemeinderat will, dann werden sie es machen, wenn sie es nicht machen will, dann nützt das Zwingen auch nicht viel.

(Sarò breve. Non siamo d'accordo con questo emendamento perché siamo dell'avviso che la possibilità di istituire consigli circoscrizionali da parte di comuni con più di 30.000 abitanti sia prevista già nel primo comma. E' prevista quindi tale possibilità e noi non dovremmo prevedere l'obbligo. Se la maggioranza del Consiglio comunale lo desidera, lo farà; se non lo desidera non servirà nemmeno una disposizione vincolante.)

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Taverna.

TAVERNA: Signor Presidente, ho accolto con soddisfazione il ritiro dell'emendamento Romano, perchè ci sembrava pleonastico fare la distinzione fra comuni capoluogo di provincia e comuni che superano i 30.000 abitanti; noi abbiamo davanti agli occhi qual è la reale situazione: Rovereto e Merano, Trento e Bolzano essendo capoluogo.

Siamo in disaccordo sull'emendamento Rella, perchè riteniamo che se vogliamo abbassare il limite demografico per attuare il decentramento amministrativo, andiamo a rideterminare ed a costituire tante brutte fotocopie dei consigli comunali, lo abbiamo sempre detto e ripetuto. I consigli circoscrizionali non sono espressione di democrazia diretta, ma spesso sono palestra per esercitazioni vuote e retoriche di questioni che poco hanno a che vedere con la realtà amministrativa.

Oltretutto ci sembra contraddittorio, nel contesto di una legge così fatta, che è una legge destinata ad esaurire completamente il consiglio comunale, poter sperare che si riesca, attraverso questi marchingegni, a recuperare spazi di democrazia.

Gli spazi di democrazia, per quanto riguarda i consigli comunali, li abbiamo definitivamente compromessi con l'approvazione degli articoli precedenti, questo emendamento è inteso soltanto a voler scoprire l'acqua calda quando siamo al Polo Nord.

Evidentemente votiamo convintamente contro, crediamo che questo sia un ulteriore elemento di confusione e soprattutto crediamo che questo elemento possa costituire un alibi per quelle forze politiche che non hanno condotto qua dentro una seria opposizione per una legge che riteniamo essere liberticida nei confronti delle autonomie locali.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire l'assessore Romano.

ROMANO: La Giunta concorda con quanto testè espresso dal cons. Taverna. Il problema non sarebbe tanto per il Trentino quanto per Bolzano, che non ha istituito, nè mi pare abbia intenzione di farlo, consigli circoscrizionali, sono valutazioni che ha fatto l'amministrazione comunale di Bolzano, nella quale non credo che una legge regionale, con l'obbligo posto per la soluzione di questi consigli, renda un buon servizio a quelle amministrazioni che, o per motivi contingenti o perchè non lo ritengono opportuno, non intendono avvalersi di quella facoltà.

Visto che anche in provincia di Bolzano ci sono comuni superiori ai 30 mila abitanti, rimane che se la loro sensibilità farà sì che ritengono di potersi articolare in circoscrizioni, lo possono tranquillamente fare, se non ritengono valido questo strumento di decentramento e partecipazione, padronissimi di non farlo.

PRESIDENTE: E' stata chiesta la votazione per appello nominale. Iniziamo con il nominativo del cons. Negherbon.

MORELLI: Negherbon (*no*), Nicolini (*non presente*), Oberhauser (*nein*), Pahl (*nein*), Pellegrini (*no*), Peterlini (*non presente*), Pinter (*astenuto*), Rella (*si*), Ricci (*non presente*), Romano (*no*), Saurer (*non presente*), Sfondrini (*non presente*), Tarolli (*no*), Taverna (*no*), Tononi (*non presente*), Tretter (*astenuto*), Tribus (*nein*), Valentin (*non presente*), Viola (*si*), Zendron (*no*), Achmüller (*non presente*), Alber (*nein*), Andreolli (*no*), Andreotti (*no*), Bacca (*no*), Bauer (*nein*), Bazzanella (*non presente*), Benedikter (*nein*), Benussi (*non presente*), Berger (*no*), Betta (*non presente*), Boato (*non presente*), Bolognani (*no*), Bolognini (*no*), Bolzonello (*no*), Brugger (*nein*), Casagrande (*no*), Chiodi-Winkler (*si*), Craffonara (*non presente*), Degaudenz (*no*), Duca (*no*), Durnwalder (*non presente*), von Egen (*nein*), Feichter (*non presente*), Ferretti (*no*), Franceschini (*non presente*), Franzelin-Werth (*nein*), Frasnelli (*non presente*), Frick (*non presente*), Giacomuzzi (*non presente*), Giordani (*non presente*), Grandi (*non presente*), Holzmann (*non presente*), Hosp (*nein*), Jori (*non presente*), Kaserer (*nein*), Klotz (*nein*), Kofler (*non presente*), Kußstatscher (*nein*), Leita (*non presente*), Levegghi (*non presente*), Lorenzini (*no*), Malossini (*non presente*), Marzari (*si*), Mayr (*nein*), Meraner (*ja*), Micheli (*no*), Montali (*non presente*), Morandini (*no*), Morelli (*no*).

PRESIDENTE: Comunico l'esito della votazione per appello nominale:

votanti	42
si	5
no	35
astenuti	2

Il Consiglio non approva.

E in discussione l'emendamento Tonelli, fatto proprio dal cons. Pinter. Qualcuno intende intervenire? Nessuno.

Pongo in votazione l'emendamento. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 8 voti di astensione e tutti gli altri contrari l'emendamento è respinto.

Qualcuno intende intervenire in merito all'emendamento Rella al comma 3? Prego, assessore Romano.

ROMANO: Qui era stata raggiunta un'intesa, per cui l'emendamento al comma 3 è accettato dalla Giunta.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'emendamento Rella. Favorevoli? Contrari? Astenuti? E' approvato a maggioranza con 5 astensioni.

Siamo in discussione dell'emendamento Boato ed altri. Qualcuno intende intervenire? Prego, assessore Romano.

ROMANO: Su questo emendamento la Giunta è d'accordo.

PRESIDENTE: E' stata chiesta la votazione per appello nominale. Iniziamo con il nominativo della cons. Bolognani.

MORELLI: Bolognani (sì), Bolognini (sì), Bolzonello (astenuto), Brugger (ja), Casagrande (astenuto), Chiodi-Winkler (sì), Craffonara (non presente), Degaudenz (sì), Duca (sì), Durnwalder (non presente), von Egen (ja), Feichter (non presente), Ferretti (sì), Franceschini (non presente), Franzelin-Werth (ja), Frasnelli (non presente), Frick (non presente), Giacomuzzi (non presente), Giordani (non presente), Grandi (non presente), Holzmann (non presente), Hosp (non presente), Jori (non presente), Kaserer (ja), Klotz (ja), Kofler (non presente), Kußstatscher (ja), Leita (non presente), Leveghi (non presente), Lorenzini (sì), Malossini (non presente), Marzari (sì), Mayr (ja), Meraner (ja), Micheli (sì), Montali (non presente), Morandini (sì), Morelli (sì), Negherbon (sì), Nicolini (non presente), Oberhauser (ja), Pahl (ja), Pellegrini (sì), Peterlini (non presente), Pinter (sì), Rella (sì), Ricci (non presente), Romano (sì), Saurer (non presente), Sfondrini (non presente), Tarolli (sì), Taverna (astenuto), Tononi (non presente), Tretter (sì), Tribus (ja), Valentin (non presente), Viola (sì), Zendron (sì), Achmüller (non presente), Alber (non presente), Andreolli (sì), Andreotti (astenuto), Bacca (sì), Bauer (ja), Bazzanella (non presente), Benedikter (ja), Benussi (non presente), Berger (sì), Betta (non presente), Boato (non presente).

PRESIDENTE: Comunico l'esito della votazione per appello nominale:

votanti	40
sì	36
astenuti	4

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'art. 20 così emendato.

E' stata chiesta la votazione per appello nominale. Iniziamo con il nominativo del cons. Rella.

MORELLI: Rella (*si*), Ricci (*non presente*), Romano (*si*), Saurer (*non presente*), Sfondrini (*non presente*), Tarolli (*si*), Taverna (*no*), Tononi (*non presente*), Tretter (*si*), Tribus (*ja*), Valentin (*non presente*), Viola (*si*), Zendron (*si*), Achmüller (*non presente*), Alber (*ja*), Andreolli (*si*), Andreotti (*astenuto*), Bacca (*si*), Bauer (*ja*), Bazzanella (*non presente*), Benedikter (*astenuto*), Benussi (*non presente*), Berger (*si*), Betta (*non presente*), Boato (*non presente*), Bolognani (*si*), Bolognini (*si*), Bolzonello (*no*), Brugger (*ja*), Casagranda (*astenuto*), Chiodi-Winkler (*si*), Craffonara (*non presente*), Degaudenz (*si*), Duca (*si*), Durnwalder (*non presente*), von Egen (*ja*), Feichter (*non presente*), Ferretti (*si*), Franceschini (*non presente*), Franzelin-Werth (*ja*), Frasnelli (*non presente*), Frick (*non presente*), Giacomuzzi (*non presente*), Giordani (*non presente*), Grandi (*non presente*), Holzmann (*non presente*), Hosp (*ja*), Jori (*non presente*), Kaserer (*ja*), Klotz (*astenuto*), Kofler (*non presente*), Kußtatscher (*ja*), Leita (*non presente*), Lcveghi (*non presente*), Lorenzini (*si*), Malossini (*non presente*), Marzari (*si*), Mayr (*non presente*), Meraner (*nein*), Micheli (*si*), Montali (*non presente*), Morandini (*si*), Morelli (*si*), Negherbon (*si*), Nicolini (*non presente*), Oberhauser (*ja*), Pahl (*ja*), Pellegrini (*si*), Peterlini (*non presente*), Pinter (*astenuto*).

PRESIDENTE: Comunico l'esito della votazione per appello nominale:

votanti	41
si	33
no	3
astenuti	5

Il Consiglio approva.

Art. 21 Organizzazione degli uffici

1. I Comuni disciplinano, con appositi regolamenti nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla legislazione regionale in materia di stato giuridico e trattamento economico dei Segretari comunali e dei dipendenti comunali ed in conformità allo statuto la dotazione organica del personale, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

2. Il regolamento disciplina l'attribuzione ai dirigenti di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'ente e stabilisce le modalità dell'attività di coordinamento tra il Segretario dell'ente ed i dirigenti medesimi.

E' stato presentato un emendamento, a firma del cons. Benedikter, al comma 1, che recita:

"1. I Comuni disciplinano, con appositi regolamenti la dotazione organica del personale ed, in conformità allo statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità."

Art. 21 Aufbau der Ämter

1. Die Gemeinden regeln durch eigene Verordnungen unter Berücksichtigung der in der regionalen Gesetzgebung auf dem Gebiet der dienst- und besoldungsrechtlichen Stellung der

Gemeindesekretäre und der Gemeindebediensteten festgelegten allgemeinen Grundsätze und im Einklang mit der Satzung die Planstellen des Personals sowie den Aufbau der Ämter und Dienste; hierbei richten sie sich nach den Grundsätzen der Autonomie, Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit der Gebarung sowie nach Grundsätzen fachlicher Qualifikation und der Haftung.

2. Die Verordnung regelt die Betrauung der leitenden Beamten mit der Führungshaftung für die Erreichung der von den Organen der Körperschaft festgelegten Ziele; sie bestimmt, in welcher Weise die Koordinierung zwischen dem Sekretär der Körperschaft und den leitenden Beamten erfolgt.

Änderungsantrag Abg. Benedikter:

"1. Die Gemeinden regeln durch eigene Verordnungen die Planstellen des Personals und im Einklang mit der Satzung den Aufbau der Ämter und Dienste; hierbei richten sie sich nach den Grundsätzen der Autonomie, Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit der Gebarung sowie nach Grundsätzen fachlicher Qualifikation und Haftung."

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER: Ich möchte den Regionalrat darauf aufmerksam machen, daß mein Antrag nur darauf hinausläuft, den Text des Staatsgesetzes wiederherzustellen, der den Gemeinden mehr Freiheit läßt. Im Text des Regionalausschusses heißt es: "1. Die Gemeinden regeln durch eigene Verordnungen unter Berücksichtigung der in der regionalen Gesetzgebung auf dem Gebiet der dienst- und besoldungsrechtlichen Stellung der Gemeindesekretäre und der Gemeindebediensteten festgelegten allgemeinen Grundsätze und im Einklang mit der Satzung die Planstellen des Personals usw."

Das Staatsgesetz sagt: "1. Die Gemeinden regeln durch eigene Verordnungen die Planstellen des Personals und im Einklang mit der Satzung den Aufbau der Ämter und Dienste". Das andere ist gleich. Also um in dem Fall den Text des Staatsgesetzes, Art. 51, erster Absatz, wiederherzustellen, der den Gemeinden mehr Freiheit läßt. Im Staatsgesetz steht nicht mehr drinnen: "unter Berücksichtigung der staatlichen Gesetzgebung", weil der Staat die diesbezüglichen Gesetzesbestimmungen der Einheitstexte von 1915 und von 1934 und auch der Verordnung von 1911 mit Ausnahme einiger weniger Artikel abgeschafft hat, wie wir am Ende in den Schlußbestimmungen sehen werden. Also nur, um diesen größeren Freiraum für die Gemeindegliederung und Verordnung gemäß Art. 51 erster Absatz des Staatsgesetzes wiederherzustellen.

(Vorrei richiamare l'attenzione del Consiglio regionale sul fatto che il mio emendamento prevede il ripristino della formulazione della legge statale che riserva maggiore libertà ai comuni. Il testo della Giunta regionale recita: "1. I Comuni disciplinano con appositi regolamenti nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla legislazione regionale in materia di stato giuridico e trattamento economico dei Segretari comunali e dei dipendenti comunali ed in conformità allo statuto la dotazione organica del personale ecc."

La legge statale recita: "1. I Comuni disciplinano con appositi regolamenti la dotazione organica del personale ed in conformità allo statuto l'organizzazione degli uffici e dei servizi ecc.". Ho quindi presentato l'emendamento per ripristinare in questo caso la formulazione della legge statale, art. 51, comma 1, che dà ai comuni più libertà. La legge statale non parla di "rispetto delle leggi statali", visto che sono stati abrogati il Testo unificato del 1915 e del 1934 ed i regolamenti del 1911, eccezion fatta per alcuni articoli, come vedremo poi nelle disposizioni finali. Intendo quindi garantire maggiore libertà di azione agli statuti e regolamenti, come è previsto dall'art. 51, comma 1 della legge statale.)

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola l'assessore Romano.

ROMANO: Intendevamo ribadire proprio questa facoltà che ci è concessa dall'art. 65 dello statuto, che recita: "L'ordinamento del personale dei comuni è regolato dai comuni stessi, salva l'osservanza dei principi generali che potranno essere stabiliti da una legge regionale". A noi sembrava molto utile richiamare questo rispetto dei principi sanciti dalla legge regionale, che ci deriva dall'art. 65 del nostro statuto, quindi richiamare non fa male a nessuno, ma ribadisce che questi principi sono quelli fissati dalla legge regionale in armonia all'art. 65 dello statuto.

Una volta tanto teniamolo buono questo statuto.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Taverna.

TAVERNA: Per quanto mi riguarda ritengo di dover, in difformità dalle considerazioni molto sintetiche testè espresse dall'assessore Romano ed oltretutto la sintesi delle sue argomentazioni è temperata anche dalla simpatia con la quale ha voluto condire queste argomentazioni, perchè lei ha concluso il suo intervento dicendo: abbiamo lo statuto, una volta tanto ce lo infiliamo dentro!

Io non sono molto d'accordo con lei sotto questo profilo, per due ragioni molto semplici. Primo ritengo che la formulazione contenuta nel primo comma dell'art. 51 della legge 142 - concordo naturalmente con quanto detto dal collega Benedikter - sia una formulazione che raccoglie in sintesi meglio i principi per i quali si procederà alla organizzazione degli uffici dei comuni.

E' ovvio che i comuni funzionano se hanno a disposizione una burocrazia e quindi un'organizzazione tale che consenta loro di poter mettere in pratica le delibere che andranno ad attuare.

Il riferimento alla legge regionale, secondo me è meramente pleonastico, perchè sappiamo che lo statuto, essendo legge di rango istituzionale, nella gerarchia delle fonti del diritto è all'apice di questa gerarchia e quindi tutta la legislazione che è subordinata, da un punto di vista delle fonti e del diritto, non può che essere in sintonia con i principi di cui allo statuto, che è norma di rango costituzionale. Non solo, ma essendosi il Consiglio regionale occupato da poco tempo del trattamento economico e giuridico dei dipendenti dei comuni, è evidente che anche sotto questo profilo la critica è spontanea.

Quando avevamo esposto le nostre ragioni, giudicando che la questione relativa al trattamento economico del personale dei comuni dovesse essere un'operazione successiva alla legge, che avesse invece come obiettivo l'innovazione per quanto riguarda l'ordinamento dei comuni medesimi, quindi il richiamo allo statuto e all'ordinamento regionale per quanto riguarda il trattamento economico e giuridico dei dipendenti dei comuni, è un richiamo che è meramente pleonastico rispetto alla essenza medesima della norma.

La norma vive in virtù di quello che esprime e l'espressione della norma contenuta nell'emendamento proposto dal collega Benedikter ha un suo contenuto di principio, non ha bisogno di alcun riferimento, perchè allora noi dovremmo riferirci agli artt. 96, 97, 98 della Costituzione, laddove si parla espressamente di imparzialità del pubblico funzionario, dell'efficacia della pubblica amministrazione e quindi potremmo allora fare una serie di richiami che porrebbero nella condizione il legislatore, non già di avere di fronte ad un art. 21, così pulito nella sua forma come espresso dall'emendamento Benedikter, ma ci troveremmo di fronte ad un poema, se dovessimo fare riferimento a tutte le norme di diritto costituzionale ed amministrativo, a tutte le leggi che riguardano il pubblico impiego e che di conseguenza hanno una diretta attinenza anche per quanto riguarda la questione dell'organizzazione degli enti locali.

Sappiamo che per quanto riguarda certe materie vi è una riserva relativa, come vi è una riserva assoluta di legge, quindi sotto questo profilo riteniamo del tutto pleonastico i richiami che il testo della Giunta intende fare nei confronti dello Statuto di autonomia e nei confronti dell'ordinamento

giuridico dei dipendenti dei comuni, che viene realizzato attraverso la legislazione regionale.

Per queste ragioni sosterremo l'emendamento Benedikter, perchè ci sembra essere sul piano della forma e della sostanza, sicuramente più preciso e pulito e meno pleonastico e ridondante di quanto sembra apparire l'art. 21 proposto dalla Giunta.

PRESIDENTE: Qualcun altro intende intervenire? Nessuno.

E' stata chiesta la votazione per appello nominale. Iniziamo con il nominativo della cons. Chiodi.

MORELLI: Chiodi-Winkler (*si*), Craffonara (*non presente*), Degaudenz (*no*), Duca (*si*), Durnwalder (*non presente*), von Egen (*nein*), Feichter (*non presente*), Ferretti (*no*), Franceschini (*non presente*), Franzelin-Werth (*nein*), Frasnelli (*non presente*), Frick (*non presente*), Giacomuzzi (*non presente*), Giordani (*non presente*), Grandi (*non presente*), Holzmann (*non presente*), Hosp (*nein*), Jori (*non presente*), Kaserer (*nein*), Klotz (*ja*), Kofler (*non presente*), Kustatscher (*nein*), Leita (*non presente*), Leveghi (*non presente*), Lorenzini (*no*), Malossini (*non presente*), Marzari (*astenuto*), Mayr (*non presente*), Meraner (*ja*), Micheli (*no*), Montali (*non presente*), Morandini (*no*), Morelli (*no*), Negherbon (*no*), Nicolini (*non presente*), Oberhauser (*nein*), Pahl (*nein*), Pellegrini (*no*), Peterlini (*non presente*), Pinter (*si*), Rella (*non presente*), Ricci (*non presente*), Romano (*no*), Saurer (*non presente*), Sfondrini (*non presente*), Tarolli (*no*), Taverna (*si*), Tononi (*non presente*), Tretter (*si*), Tribus (*ja*), Valentin (*nein*), Viola (*non presente*), Zendron (*si*), Achmüller (*non presente*), Alber (*non presente*), Andreolli (*no*), Andreotti (*no*), Bacca (*no*), Bauer (*nein*), Bazzanella (*non presente*), Benedikter (*ja*), Benussi (*non presente*), Berger (*si*), Betta (*non presente*), Boato (*non presente*), Bolognani (*no*), Bolognini (*no*), Bolzonello (*si*), Brugger (*nein*), Casagrande (*si*).

PRESIDENTE: Comunico l'esito della votazione per appello nominale:

votanti	39
si	13
no	25
astenuti	1

Il Consiglio non approva.

Qualcuno intende intervenire sull'art. 21? Prego, cons. Taverna.

TAVERNA: Signor Presidente, ritengo che qualche parola bisogna spenderla su questo art. 21, che dà inizio al Capo IV del disegno di legge. Una parte importante del disegno di legge, perchè ritengo che questo provvedimento non ha assolto ai propri compiti nel momento in cui abbiamo liquidato soltanto la parte che possiamo definir di carattere istituzionale o costituzionale.

Ci siamo addentrati nella discussione per quanto riguarda la natura, la definizione, la regolamentazione degli organi e con questo Capo IV invece incominciamo l'esame della parte relativa all'organizzazione degli enti locali.

Riprendendo poi quanto avevo in precedenza dichiarato, proprio nel corso dell'intervento del primo pomeriggio, quando a proposito delle attribuzioni del sindaco mi sono esercitato evidenziando una convinzione assoluta, circa la necessità di richiamare la vostra attenzione, circa quella considerazione che rappresentava il motivo fondamentale per cui si era ritenuto di dover procedere alla riforma dell'ordinamento delle autonomie locali, dopo una lunghissima gestazione che è durata quasi un ventennio.

Abbiamo sostenuto che i cittadini, la comunità amministrata, cioè tutti coloro che nel

rapporto con la pubblica amministrazione vedono il comune come il primo interlocutore nella vita civile di ciascuno, infatti consentitemi questa espressione, nella nostra realtà italiana, ricca di mille comuni, di tante città, storicamente e artisticamente importanti, il cittadino si ritrova, soprattutto da un punto di vista dell'immediatezza del suo rapporto, con due entità: il municipio ed il campanile.

Questi sono i due punti nei confronti dei quali l'attenzione del cittadino e della comunità si determina. Il campanile da un lato per assicurare quel bisogno di spiritualità che ogni comunità sente di dover testimoniare e dall'altra il municipio per ritrovare in quel luogo un punto di riferimento necessario per l'erogazione di certi servizi.

Il punto dolente della questione, relativamente al municipio, consiste nel fatto che il cittadino mal sopporta la incapacità nella quale, molto spesso senza colpa, il municipio si è trovato ad operare, aggravato di responsabilità che spesso non sono le sue, appesantito da deleghe di fronte alle quali il municipio non è in grado di sopportare; il collega Casagranda che è stato per tanti anni sindaco può testimoniare come difficile sia il ruolo di pubblico amministratore, quando il pubblico amministratore non ha a sua disposizione le risorse, l'organizzazione, gli strumenti che servono per soddisfare i bisogni dei cittadini.

Molto spesso sul comune venivano scaricate tensioni, lamentele, lagnanze che invece dovevano essere indirizzate verso altri soggetti pubblici.

Proprio nel momento in cui, signor Presidente del Consiglio, con il Capo IV, dopo aver messo in evidenza come questo disegno di legge non sia riformatore, ma sia un provvedimento che fa retrocedere ancora di più gli spazi di autonomia, di libertà, di trasparenza e di democrazia degli enti locali, per cui possiamo con ragione sostenere che questa non è una riforma degli enti locali, ma trattasi di un peggioramento della situazione degli enti locali, in rapporto alle considerazioni che prima avevo enunciato con un intervento più articolato, ma che si potevano riassumere con i concetti di efficienza e di efficacia della capacità amministrativa dei comuni di poter operare.

Ora ci troviamo nella condizione, iniziando a parlare dell'organizzazione, degli strumenti di cui i comuni saranno dotati per far fronte ai propri impegni di carattere istituzionale, politico e amministrativo e noi facciamo riferimento proprio a questo art. 21 perchè costituisce l'inizio dell'esame che dovrà essere ulteriormente approfondito con un necessario confronto sugli articoli successivi, che dimostrano che lo stato confusionale, a livello istituzionale, viene mantenuto anche a livello organizzativo.

L'art. 21 proposto dalla Giunta ci fa riflettere, perchè l'organizzazione del comune dipenda da due elementi, uno che è costituito dallo Statuto e l'altro dal regolamento. Per definizione legislativa il regolamento non è altro che la trasposizione in dettaglio dei principi contenuti nello statuto e il richiamo delle questioni che sono state sollevate anche nella precedente discussione, circa l'opportunità di far quadrare il cerchio, utilizzando a questo proposito un richiamo generico circa la necessità di adeguare lo Statuto ed il regolamento e di conseguenza l'organizzazione dei servizi e degli uffici, che dipendono da principi generali

Ho citato prima gli artt. 97 e 98 della Costituzione, dove si mette in rilievo quando il pubblico dipendente debba essere a servizio della nazione senza vincolo di partito di appartenenza; come il pubblico dipendente acceda al pubblico ufficio mediante concorso; come ad esempio debba essere organizzata una carriera all'interno della pubblica amministrazione osservando determinate regole, che sono codificate dal diritto positivo.

Il fatto di fare riferimento allo Statuto da un lato ed alla legislazione regionale in materia, è un fatto che è ridondante e pleonastico, perchè lo Statuto ed il regolamento, che non sono legge, sono l'espressione della previsione di una legge, esistono in quanto esiste una legge e la fonte della loro legittimazione sta nella legge. Quindi lo Statuto ed il regolamento, che saranno chiamati a disciplinare l'organizzazione degli uffici e dei servizi, dovranno essere in coerenza con i principi generali del diritto amministrativo attualmente vigente.

Per quanto riguarda l'altro aspetto del problema, che non può sfuggire alla vostra attenzione, debbo con molta franchezza sostenere un'altra considerazione che ritengo fondamentale e sulla quale non si può giocare. Molto spesso si sente dire che l'efficienza e l'efficacia della pubblica amministrazione, e qui mi riferisco al contenuto dell'intervento che ho svolto nel primo pomeriggio, quando parlavo che l'efficienza e l'efficacia dipendono sì dall'organizzazione, ma anche dall'adesione e dal consenso che i pubblici dipendenti sono chiamati per la realizzazione di un comune disegno, se non vi è questo consenso, non riusciremo mai a raggiungere gli obiettivi attraverso una seria organizzazione.

Come pensate voi di poter realizzare un'organizzazione all'altezza dei tempi, se non consentite che questa organizzazione possa maturare attraverso un processo di selezione all'interno delle carriere e quindi il consenso del personale dipendente e più in generale di quella macchina che si può definire burocratica, se non diamo la possibilità a coloro che operano all'interno della macchina burocratica, questi possono trovare legittimazione ed anche la legittima soddisfazione di potervi vedere aperta una carriera, che evidentemente non può essere che selettiva nei confronti del raggiungimento di un obiettivo, che è quello costituito dalla cosiddetta meritocrazia.

Nella pubblica amministrazione statale, regionale, provinciale e comunale ormai si assiste quasi impotenti ad un aspetto deteriore e cioè ad una frustrazione dei dipendenti, i quali si trovano nella condizione se operosi di non poter accedere alle giuste aspirazioni e quindi di trovarsi di fronte ad un obiettivo livellamento, per cui guadagna tanto quanto il funzionario scrupoloso ed aderente al disegno più generale, proprio dell'organizzazione, quanto il funzionario negligente che poco gli importa dell'andamento della pubblica amministrazione e quindi della bontà o meno dei servizi che la pubblica amministrazione sarà chiamata ad esercitare.

Allora anche la previsione contenuta nel secondo comma dell'art. 21, laddove si attribuisce al regolamento la possibilità di disciplinare l'attribuzione ai dirigenti di una responsabilità gestionale e leggo testualmente: "...per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'ente e stabilisce le modalità dell'attività di coordinamento tra il Segretario dell'ente ed i dirigenti medesimi", mi pare che questo sia un rinvio che nasconde in realtà la volontà di far prevalere un principio che oggi è molto in voga, secondo il quale il miglioramento della produttività della pubblica amministrazione, rispetto alla esigenza che da questa produttività deriva circa il miglioramento dei servizi che la pubblica amministrazione è chiamata a dover erogare.

Se allora questa produttività può venire migliorata attraverso la privatizzazione della pubblica amministrazione, mi trovo fra coloro che sostengono la precarietà di questa tesi, sia sul piano pratico che su quello della dottrina, perchè non è possibile pensare che l'organizzazione di un'azienda privata possa essere trasferita all'organizzazione pubblica, perchè diversi sono i fini e gli scopi che l'organizzazione privata ha rispetto all'organizzazione pubblica e quindi all'ente pubblico. Mentre l'ente pubblico ha come finalità l'erogazione di servizi ed il soddisfacimento dei bisogni dei cittadini, l'organizzazione di un'azienda privata è determinata per la realizzazione di un obiettivo che in termine aziendalistico si chiama lucro o profitto.

Quindi non è possibile, proprio per la diversa natura dei due enti, quindi per l'organizzazione diversa che si accompagna alla diversità di natura degli enti, sostenere tesi che vogliono teorizzare la privatizzazione del pubblico impiego e quindi la privatizzazione della dirigenza.

A questo proposito apro qui una parentesi che riprenderò in seguito nell'esame dell'articolato, in questa sede, ma anche di fronte a disegni di legge che sono giacenti in questo Consiglio regionale, circa la necessità, da me sempre sostenuta, che l'accesso alla dirigenza non può che avvenire per concorso e attraverso una selezione sempre effettuata per concorso nei confronti di coloro che accedono alla carriera burocratica.

Altro discorso si aprirebbe circa il principio di gerarchia, altrove ed in altri tempi sostenuto ed i principi di cui oggi il pubblico impiego sono orientati, cioè i principi che hanno

determinato una organizzazione di tipo orizzontale.

Per concludere il mio intervento, per dimostrare che le nostre convinzioni non sono vane, ma sono fondate e sulle quali noi anche sotto questo aspetto non possiamo non rilevare le carenze di questo disegno di legge, diciamo che saremo profondamente attenti, affinché questo disegno non possa in alcun modo realizzarsi, perchè riteniamo che l'efficienza e l'efficacia la si possa ottenere alla condizione che accanto ad una retribuzione confacente con le mansioni effettivamente esercitate, si attui una politica di consenso e di adesione agli obiettivi ed agli scopi che i comuni intendono perseguire e conquistare, rispetto quindi alla necessità di adeguamento a questi scopi da parte del personale dipendente, tenendo conto delle riserve, di cui mi sono permesso di richiamare, e quindi volendo fin d'ora distinguere la nostra posizione, che è nettamente contraria al vostro disegno di privatizzazione della dirigenza del pubblico impiego, che si attua attraverso l'assunzione dei cosiddetti manager, che altro non farebbero che aumentare le contrapposizioni all'interno della pubblica amministrazione e di conseguenza, anziché procedere ad un processo di snellimento, si arriverebbe al risultato opposto e cioè ad un processo di appesantimento dell'organizzazione medesima.

Quindi sotto questo profilo abbiamo voluto già mettere in evidenza i motivi di dissenso che avremo occasione di approfondire nel corso del dibattito, relativamente agli articoli che seguiranno.

PRESIDENTE: Qualcun altro intende intervenire sull'articolo? Nessuno. Lo pongo in votazione. favorevoli? Contrari? Astenuti?

L'art. 21 è approvato a maggioranza con 4 voti contrari ed 1 astenuto.

Art. 22 Dirigenti

1. Spetta ai dirigenti la direzione delle strutture e dei servizi secondo i criteri e le norme dettate dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti che si uniformano al principio della distinzione tra compiti e responsabilità di indirizzo e controllo, spettanti agli organi elettivi e di gestione amministrativa spettanti ai dirigenti.

2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge, lo statuto o il regolamento attribuisce ad essi.

3. Nei casi e secondo le modalità previste dallo statuto, la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, la responsabilità sulle procedure d'appalto e di concorso, la stipulazione dei contratti sono attribuite ai dirigenti.

4. I dirigenti sono responsabili della traduzione in termini operativi degli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione, nei limiti delle attribuzioni loro conferite e delle risorse assegnate.

5. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a termine con rapporto di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire, in misura non superiore al venti per cento dei posti dirigenziali previsti nella pianta organica.

6. Gli incarichi di direzione dei servizi o degli uffici possono essere conferiti a tempo determinato, con le modalità e secondo i termini fissati dallo statuto. Il loro rinnovo è disposto con provvedimento motivato, che contiene la valutazione dei risultati ottenuti dal dirigente nel periodo conclusosi, in relazione al conseguimento degli obiettivi e all'attuazione dei programmi, nonché al livello di efficienza e di efficacia raggiunto dai servizi dell'ente da lui diretti. L'interruzione anticipata dell'incarico può essere disposta con provvedimento motivato, quando il livello dei risultati conseguiti

dal dirigente risulti inadeguato. Il conferimento degli incarichi di direzione comporta l'attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo, che cessa con la conclusione o l'interruzione dell'incarico.

7. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

Do lettura di tutti gli emendamenti presentati all'art. 22.

A firma dell'assessore Romano:

"1. Spetta ai dirigenti la direzione delle strutture organizzative secondo i criteri e le norme dettate dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti che si uniformano al principio della distinzione tra compiti e responsabilità di indirizzo e controllo, spettanti agli organi elettivi e di gestione amministrativa spettanti ai dirigenti.

2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge, lo statuto o il regolamento attribuisce ad essi.

3. Nei casi e secondo le modalità previste dalle leggi e dallo statuto, la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, la responsabilità sulle procedure d'appalto e di concorso, la stipulazione dei contratti sono attribuite ai dirigenti.

4. I dirigenti sono responsabili della traduzione in termini operativi degli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione, nei limiti delle attribuzioni loro conferite e delle risorse assegnate.

5. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a termine con rapporto di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire, in misura non superiore al venti per cento dei posti dirigenziali previsti nella pianta organica.

6. Gli incarichi di direzione delle strutture organizzative sono conferiti a tempo determinato per la durata di cinque anni con le modalità fissate dallo Statuto. Il loro rinnovo è disposto con provvedimento motivato, che contiene la valutazione dei risultati ottenuti dal dirigente o funzionario nel periodo conclusosi, in relazione al conseguimento degli obiettivi e all'attuazione dei programmi, nonché al livello di efficienza e di efficacia raggiunto dai servizi dell'ente da lui diretti.

7. Gli incarichi di direzione delle strutture organizzative possono essere revocati in qualsiasi momento per inattività od incapacità, o qualora il livello dei risultati conseguiti risulti inadeguato. La proposta di revoca, debitamente motivata, viene inoltrata alla Giunta comunale dal diretto superiore o, per il caso dei dirigenti, dal segretario comunale. La proposta di revoca deve essere preceduta da una diffida all'interessato con un intervallo minimo di trenta giorni tra l'una e l'altra.

8. La Giunta comunale esamina la proposta di revoca e decide con atto motivato, previ adeguati accertamenti e sentito l'interessato.

9. La revoca dell'incarico direzionale può avvenire anche ad istanza dell'interessato.

10. La revoca è altresì disposta per soppressione del servizio o dall'ufficio.

11. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

12. La responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio sono regolati secondo le norme previste per i dirigenti dello Stato."

A firma del cons. Benedikter, al comma 2:

"2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge, lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'ente."

A firma del cons. Benedikter, al comma 4:

"4. I dirigenti sono responsabili in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione, nei limiti delle attribuzioni loro conferite e delle risorse assegnate."

A firma del cons. Benedikter, al comma 5:

"5. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a termine con rapporto di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire."

A firma del cons. Tribus, al comma 5:

"5. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a termine con rapporto di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire, in misura non superiore al dieci per cento dei posti dirigenziali previsti nella pianta organica."

A firma del cons. Rella, al comma 5:

"5. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a termine con rapporto di diritto pubblico o, con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire."

E' stato presentato un subemendamento all'emendamento Romano, che recita: al comma 6 dopo le parole "per la durata di" sono inserite le parole "norma di".

Prego dare lettura in tedesco.

Art. 22

Leitende Beamte

1. Den leitenden Beamten obliegt die Leitung der Organisationseinheiten und Dienste nach den Grundsätzen und Bestimmungen der Gesetze, der Satzung und der Verordnungen; für diese gilt der Grundsatz der Unterscheidung zwischen Aufgaben und Haftung hinsichtlich der Weisung und Kontrolle, die den gewählten Organen zustehen, und der den leitenden Beamten zustehenden Verwaltungsführung.

2. Den leitenden Beamten obliegen einschließlich des Erlasses von Rechtsakten, die die Verwaltung gegenüber Außenstehenden binden, alle Aufgaben, welche durch Gesetz, Satzung oder Verordnungen ihnen auferlegt sind.

3. In den in der Satzung vorgesehenen Fällen und nach deren Einzelvorschriften gehören zu den Zuständigkeiten der leitenden Beamten der Vorsitz in Kommissionen für Auftrags- und Stellenausschreibungen, die Verantwortung für die Verfahren zur Auftragsvergabe und Stellenbesetzung sowie der Abschluß der Verträge.

4. Die leitenden Beamten sind für die Erreichung der Ziele der Körperschaft, für die korrekte Verwaltungsführung und Effizienz der Gebarung in den Grenzen der ihnen erteilten Zuständigkeiten und zugewiesenen Mittel verantwortlich.

5. Die Satzung kann vorsehen, daß die Stellen von Verantwortlichen der Dienste oder der Ämter mit Führungskräften oder besonderer Fachkenntnis durch öffentlich-rechtlichen Vertrag auf Zeit oder ausnahmsweise und mit begründetem Beschluß durch privatrechtlichen Vertrag im Ausmaß von höchstens 20 Prozent der im Stellenplan vorgesehenen Stellen an leitenden Beamten besetzt werden können, wobei die für die Rangbesetzung verlangten Voraussetzungen aufrecht bleiben.

6. Die Aufträge für die Leitung der Dienste oder Ämter können aufgrund der in der

Satzung festgesetzten Einzelvorschriften und Fristen auf Zeit erteilt werden. Die Verlängerung des Auftrages erfolgt durch begründete Maßnahme, die eine Beurteilung der vom leitenden Beamten im abgelaufenen Zeitraum erzielten Ergebnisse im Hinblick auf die Erreichung der Ziele und der Durchführung der Programme sowie des Grades der Wirksamkeit und des Erfolges enthält, die in den von diesem geleiteten Diensten erreicht wurden. Die vorzeitige Beendigung der Beauftragung kann mit begründeter Maßnahme erfolgen, wenn sich das Maß der vom leitenden Beamten erzielten Ergebnisse als unzureichend erweist. Die Leitungsaufträge sind mit der Zuerkennung einer zusätzlichen Besoldung verbunden, die mit der Beendigung oder bei Unterbrechung des Auftrages entfällt.

7. Für bestimmte Zwecke und aufgrund zeitlich begrenzter Vereinbarungen kann die Verordnung die Mitarbeit Außenstehender mit hoher Qualifikation vorsehen.

Änderungsantrag Assessor Romano:

"1. Den leitenden Beamten obliegt die Leitung der Organisationseinheiten und Dienste nach den Grundsätzen und Bestimmungen der Gesetze, der Satzung und der Verordnungen; für diese gilt der Grundsatz der Unterscheidung zwischen Aufgaben und Haftung hinsichtlich der Weisung und Kontrolle, die den gewählten Organen zustehen, und der den leitenden Beamten zustehenden Verwaltungsführung.

2. Den leitenden Beamten obliegen einschließlich des Erlasses von Rechtsakten, die die Verwaltung gegenüber Außenstehenden binden, alle Aufgaben, welche durch Gesetz, Satzung oder Verordnungen ihnen auferlegt sind.

3. In den im Gesetz und in der Satzung vorgesehenen Fällen und nach deren Einzelvorschriften gehören zu den Zuständigkeiten der leitenden Beamten der Vorsitz in Kommissionen für Auftrags- und Stellenausschreibungen, die Verantwortung für die Verfahren zur Auftragsvergabe und Stellenbesetzung sowie der Abschluß der Verträge.

4. Die leitenden Beamten sind für die Erreichung der Ziele der Körperschaft, für die korrekte Verwaltungsführung und Effizienz der Gebarung in den Grenzen der ihnen erteilten Zuständigkeiten und zugewiesenen Mittel verantwortlich.

5. Die Satzung kann vorsehen, daß die Stellen von Verantwortlichen der Dienste oder der Ämter mit Führungskräften oder besonderer Fachkenntnis durch öffentlich-rechtlichen Vertrag auf Zeit oder ausnahmsweise und mit begründetem Beschluß durch privatrechtlichen Vertrag im Ausmaß von höchstens 20 Prozent der im Stellenplan vorgesehenen Stellen an leitenden Beamten besetzt werden können, wobei die für die Rangbesetzung verlangten Voraussetzungen aufrecht bleiben.

6. Die Aufträge für die Leitung der Organisationseinheiten werden aufgrund der in der Satzung festgesetzten Einzelvorschriften auf Zeit für die Dauer von fünf Jahren erteilt. Die Verlängerung des Auftrages erfolgt durch begründete Maßnahme, die eine Beurteilung der vom leitenden Beamten oder vom Beamten im abgelaufenen Zeitraum erzielten Ergebnisse im Hinblick auf die Erreichung der Ziele und der Durchführung der Programme sowie des Grades der Wirksamkeit und des Erfolges enthält, die in den von diesem geleiteten Diensten oder Ämtern erreicht wurden.

7. Die Aufträge für die Leitung der Organisationseinheiten können zu jeder Zeit wegen Untätigkeit bzw. Unfähigkeit oder wenn das Niveau der erreichten Ergebnisse unangemessen sein sollte, widerrufen werden. Der ausreichend begründete Vorschlag auf Widerruf wird vom direkten Vorgesetzten - im Falle der Dirigenten vom Gemeindesekretär - dem Gemeindeausschuß weitergeleitet. Dem Vorschlag auf Widerruf hat eine Warnung an den Betroffenen in einem Abstand von mindestens dreißig Tagen zwischen den beiden vorauszugehen.

8. Der Gemeindeausschuß überprüft den Vorschlag auf Widerruf und entscheidet mit begründeter Maßnahme, nachdem er die entsprechenden Ermittlungen durchgeführt und den Betroffenen angehört hat.

9. Der Widerruf des Auftrages für die Leitung von Diensten und Ämtern kann auch

auf Antrag des Betroffenen erfolgen.

10. Der Widerruf wird außerdem verfügt, wenn der Dienst oder das Amt aufgelassen werden.

11. Für bestimmte Zielsetzungen und mit befristeten Abkommen kann die Personalordnung die Zusammenarbeit mit außenstehenden hochqualifizierten Personen vorsehen.

12. Die Verantwortung, die Disziplinarstrafen, das entsprechende Verfahren, die Absetzung von Amts wegen und die Wiederezulassung zum Dienst werden gemäß den für die Dirigenten des Staates vorgesehenen Bestimmungen geregelt."

Änderungsantrag Abg. Benedikter:

"2. Den leitenden Beamten obliegen einschließlich des Erlasses von Rechtsakten, die die Verwaltung gegenüber Außenstehenden binden, alle Aufgaben, welche durch Gesetz oder Satzung nicht ausdrücklich den Exekutivorganen der Körperschaft vorbehalten wurden."

Änderungsantrag Abg. Benedikter:

"4. Die leitenden Beamten sind hinsichtlich der Ziele der Körperschaft, für die korrekte Verwaltungsführung und Effizienz der Gebarung in den Grenzen der ihnen erteilten Zuständigkeiten und zugewiesenen Mittel verantwortlich."

Änderungsantrag Abg. Benedikter:

"5. Die Satzung kann vorsehen, daß die Stellen von Verantwortlichen der Dienste oder der Ämter mit Führungskräften oder besonderer Fachkenntnis durch öffentlich-rechtlichen Vertrag auf Zeit oder ausnahmsweise und mit begründetem Beschluß durch privatrechtlichen Vertrag an leitenden Beamten besetzt werden können, wobei die für die Rangbesetzung verlangten Voraussetzungen aufrecht bleiben."

Änderungsantrag Abg. Tribus:

"5. Die Satzung kann vorsehen, daß die Stellen von Verantwortlichen der Dienste oder der Ämter mit Führungskräften oder besonderer Fachkenntnis durch öffentlich-rechtlichen Vertrag auf Zeit oder ausnahmsweise und mit begründetem Beschluß durch privatrechtlichen Vertrag im Ausmaß von höchstens 10 Prozent der im Stellenplan vorgesehenen Stellen an leitenden Beamten besetzt werden können, wobei die für die Rangbesetzung verlangten Voraussetzungen aufrecht bleiben."

Änderungsantrag Abg. Rella:

"5. Die Satzung kann vorsehen, daß die Stellen von Verantwortlichen der Dienste oder der Ämter mit Führungskräften oder besonderer Fachkenntnis durch öffentlich-rechtlichen Vertrag auf Zeit oder mit begründetem Beschluß durch privatrechtlichen Vertrag besetzt werden können, wobei die für die Rangbesetzung verlangten Voraussetzungen aufrecht bleiben."

PRESIDENTE: Cons. Benedikter, intende illustrare il suo emendamento modificativo al secondo comma? Prego.

BENEDIKTER: Wird jetzt mein Änderungsantrag zum Absatz 2 behandelt?

Da haben wir uns geeinigt, daß der Text des Staatsgesetzes, Art. 51, dritter Absatz, wiederhergestellt wird, wo es heißt: "Den leitenden Beamten obliegen einschließlich des Erlasses von Rechtsakten, die die Verwaltung gegenüber Außenstehenden binden, alle Aufgaben, welche durch Gesetz oder Satzung nicht ausdrücklich den Exekutivorganen der Körperschaft vorbehalten wurden."

(Stiamo trattando il mio emendamento al comma 2?)

Ci siamo messi d'accordo che venga ripristinata la formulazione della legge statale, art. 51, comma 3 che recita: "Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge o lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'ente.")

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire sull'emendamento Benedikter? Prego, assessore Romano.

ROMANO: Presidente, se mi consente vorrei ricapitolare il tutto in modo da dire una sola volta la posizione della Giunta.

Per quanto riguarda l'emendamento della Giunta, laddove diciamo: "Gli incarichi di direzione delle strutture organizzative sono conferiti a tempo determinato per la durata di cinque anni..." mitighiamo il concetto dicendo "di norma", per cui è possibile anche un termine diverso. Questo è il senso del nostro emendamento.

Per quanto riguarda gli emendamenti del cons. Benedikter, che sono al comma 2, al comma 4 e al comma 5 dell'articolo 22, non avevamo raggiunto alcuna intesa al comma 2, per cui chiediamo che rimanga il nostro, mentre avevamo raggiunto un'intesa per quanto riguarda il comma 4 ed il comma 5.

Quindi la Giunta dice no all'emendamento al comma 2, dice sì all'emendamento ai commi 4 e 5 ed in tal modo verrebbero assorbiti anche gli emendamenti Tribus e Rella.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Tribus.

TRIBUS: Avevo scritto assessore che ritiravo il mio emendamento, il cons. Benedikter ritirava il suo e ci si era accordati sull'emendamento Rella.

ROMANO: Va bene anche l'emendamento del cons. Rella al comma 5 al posto di quello del cons. Benedikter.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Benedikter.

BENEDIKTER: Auf die Antwort des Assessors Romano ziehe ich meinen Änderungsantrag zum zweiten Absatz zurück.

(Vista la risposta dell'assessore Romano, ritiro il mio emendamento al comma 2.)

PRESIDENTE: L'emendamento è stato ritirato dal proponente.

Qualcuno intende intervenire sull'emendamento del cons. Benedikter al 4° comma?

Nessuno.

Lo pongo in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? L'emendamento Benedikter è approvato a maggioranza con 2 voti contrari e 3 astenuti.

L'emendamento al comma 5 a firma del cons. Benedikter è ritirato.

Sempre al comma 5 l'emendamento a firma del cons. Tribus è ritirato.

Pongo in votazione l'emendamento Rella al comma 5. Favorevoli? Contrari? Astenuti? E' approvato a maggioranza con 4 voti contrari.

La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER: Ist über meinen Antrag zum fünften Absatz, zu dem der Assessor gesagt hat, daß Sie einverstanden sind, abgestimmt worden?

(E' stato votato il mio emendamento al comma 5. L'assessore ha detto che siete d'accordo.)

PRESIDENTE: Cons. Benedikter, ho seguito emendamento per emendamento e lei mi ha detto che lo ritirava!

A questo punto, vedo che c'è un po' di confusione e di stanchezza, perciò ritengo di sospendere la seduta e riconvocare il Consiglio a data da destinarsi.

La seduta è tolta.

(ore 19.09)

